SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

105ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 13 MARZO 1969

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO,
indi del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . *Pag.* 5927

Annunzio di ritiro 5927

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 5927

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 5927

Discussione:

« Norme sui "referendum" previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo » **(166)**:

CHIARIELLO 6076
MURMURA 6073
PALUMBO 6065
PREZIOSI 6070
ZUCCALÀ 6061

Discussione e approvazione:

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1959-60 » **(121)**; « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1960-61 » **(122)**; « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1961-62 » **(123)**; « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63 » **(124)**; « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1963-64 » **(125)**; « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 » **(126)**:

GARAVELLI, *relatore* . . . . . *Pag.* 5928
MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica* 5928
MASCIALE 5929
PIRASTU 5929

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 10*).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R T O R A , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana dell'11 marzo.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

DE MARZI, ZUGNO, LOMBARDI, LIMONI, SCARDACCIONE, CUZARI, MORLINO, TANGA, SALARI, BALDINI e ZANNINI. — « Norme per la disciplina giuridica degli imprenditori agricoli » (549);

BONALDI. — « Modifiche alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (550).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Soppressione del fondo per le iscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, istituito con regio decreto 21 dicembre 1922, numero 1689 » (529), previo parere della 1ª Commissione;

« Norme integrative della legge 23 febbraio 1960, n. 131, concernente l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano » (530);

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

SENESE. — « Modifica agli articoli 57 e 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, e modifica agli articoli 1 e 2 della legge 9 luglio 1967, n. 572 » (470), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Proroga della durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato » (511).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

BERGAMASCO ed altri. — « Nuova disciplina sulla revisione delle opere teatrali e cinematografiche » (494), previ pareri della 2ª, della 6ª e della 9ª Commissione.

Annunzio di ritiro di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Corrias Efisio e Deriu hanno dichiarato di ritirare il seguente disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza e integrazione delle disposizioni riguardanti il "ruolo speciale transitorio" contenute nella legge 5 agosto 1962, n. 1209 » (78).

Discussione e approvazione dei disegni di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1959-60 » (121), « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1960-61 » (122), « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1961-62 » (123), « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercio finanziario 1962-63 » (124), « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1963-64 » (125), « Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 » (126)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1959-60 », « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1960-61 », « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1961-62 », « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63 », « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1963-64 », « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ».

Propongo che sui disegni di legge anzidetti, per i quali la Commissione ha presentato una unica relazione, si svolga un'unica discussione generale.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

G A R A V E L L I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo l'entrata in vigore della legge 1° marzo 1964, n. 62, meglio nota come legge Curti, la quale ha stabilito nuovi modi e termini per la presentazione e l'approvazione dei bilanci dello Stato, dopo che il Parlamento ha discusso e approvato i rendiconti consuntivi relativi agli esercizi 1965, 1966 e 1967, regolati appunto dalla nuova legge precitata, sembra evidente il carattere prevalentemente formale che viene ad assumere oggi la discussione dei consuntivi dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi che vanno dal 1959-60 al secondo semestre del 1964, nel senso soprattutto che essa ha e assume di colmare una lacuna nel rendiconto dello Stato.

Certo, quattro esercizi non sono passati invano in quella che è la dinamica sempre più rapida che muove il complesso dell'Amministrazione pubblica. Talune considerazioni e rilievi possono apparire oggi superati, altri mantengono, tuttavia, la loro validità e li vediamo tuttora ricorrenti anche nelle relazioni ai rendiconti successivi. E su di essi la stessa relazione che accompagna i disegni di legge in esame richiama l'attenzione del legislatore per quei provvedimenti, sia di natura legislativa che regolamentare, che si manifestano non oltre prorogabili, onde ne venga, come appunto la relazione termina e conclude, ulteriormente perfezionata e promossa quella che resta pur sempre una tra le più importanti, se non la più importante, funzioni di controllo del Parlamento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rimetto pertanto alla relazione che accompagna i disegni di legge in esame, sia per quanto riguarda le considerazioni di natura generale che per quelle più particolari attinenti ai rilievi della Corte dei conti, raccomandandone l'approvazione a questa onorevole Assemblea, approvazione che, ripeto, verrà soprattutto a colmare una inammissibile lacuna nel rendiconto dell'Amministrazione dello Stato.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, non ho che da rifarmi a quanto ha testè detto il relatore e alla relazione scritta che è stata presentata sui disegni di legge all'esame dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli dei disegni di legge.

P I R A S T U . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I R A S T U . Signor Presidente, il nostro Gruppo non intende ritardare l'approvazione di questi disegni di legge sulla materia che ormai è regolata in modo diverso dalla legge Curti. Proprio per queste ragioni non entriamo nel merito dei disegni di legge; dobbiamo però dichiararci contrari all'approvazione degli stessi disegni. Infatti il Gruppo comunista esprimerà voto contrario per ragioni di merito che si riferiscono ai rendiconti, ma anche perchè questi rendiconti corrispondono a bilanci passati sui quali il nostro Gruppo si è dichiarato contrario.

M A S C I A L E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A S C I A L E . Anche noi esprimiamo voto contrario in quanto abbiamo già votato contro i bilanci degli esercizi precedenti.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli articoli del disegno di legge n. 121.

T O R T O R A , *Segretario*:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1959-60

ART. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1959-60 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . L. 4.589.161.489.260

delle quali:

furono versate	L. 4.133.607.534.275	
rimasero da versare	» 134.421.178.635	
		» 4.268.028.712.910

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 321.132.776.350

(*È approvato*).

ART. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1959-60 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . L. 4.601.132.978.815

delle quali furono pagate. . . . . » 3.516.074.773.499

e rimasero da pagare . . . . . L. 1.085.058.205.316

(*È approvato*).

ART. 3.

Il riepilogo generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1959-60, rimane così stabilito:

Categoria I:

Entrate effettive	L. 3.684.232.884.662
Spese effettive	» 4.010.519.954.621
Disavanzo effettivo . . .	L. 326.287.069.959

Categoria II:

Entrate per movimento capitali	L.	904.928.604.598
Spese per movimento capitali	»	590.613.024.194
Eccedenza delle entrate sulle spese per movimento di capitali	L.	314.315.580.404

In complesso (Categorie I e II):

Entrate	L.	4.589.161.489.260
Spese	»	4.601.132.978.815
Disavanzo finanziario	L.	11.971.489.555

(*È approvato*).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1958-59 ED ESERCIZI PRECEDENTI

ART. 4.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1958-59 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . L. 896.035.914.538

dei quali nell'esercizio 1959-60:

furono versati	L.	378.149.126.737	
rimasero da versare	»	135.498.639.954	
			» 513.647.766.691

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1960 . . . . . L. 382.388.147.847

(*È approvato*).

ART. 5.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1958-59 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . L. 1.635.628.319.856

dei quali furono pagati nel 1959-60 . . . . . » 787.085.350.245

e rimasero da pagare al 30 giugno 1960 . . . . . L. 848.542.969.611

(*È approvato*).

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1959-60

ART. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1959-60, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1959-60 (articolo 1)	L.	321.132.776.350
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	»	382.388.147.847
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna *s* del riassunto generale)	»	269.919.818.589
Residui attivi al 30 giugno 1960	L.	973.440.742.786

(*È approvato*).

ART. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1959-60 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1959-60 (articolo 2)	L.	1.085.058.205.316
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	»	848.542.969.611
Residui passivi al 30 giugno 1960 . . .	L.	1.933.601.174.927

(*È approvato*).

SITUAZIONE FINANZIARIA

ART. 8.

È accertato nella somma di lire 4.335.538.141.681,05 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1959-60 come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Entrate dell'esercizio finanziario 1959-60			L.	4.589.161.489.260 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1958-59:				
Accertati:				
al 1° luglio 1959	L.	1.800.802.236.886		
al 30 giugno 1960	»	1.635.628.319.856		
			»	165.173.917.030 —
Totale dell'attivo . . .			L.	4.754.335.406.290 —
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1960 . . .			»	4.335.538.141.681,05
Totale a pareggio del passivo . . .			L.	9.089.873.547.971,05

Passivo:

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1959			L.	4.478.170.983.209,05
Spese dell'esercizio finanziario 1959-60			»	4.601.132.978.815 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1958-59:				
Accertati:				
al 1° luglio 1959	L.	906.602.965.133		
al 30 giugno 1960	»	896.035.914.538		
			»	10.567.050.595 —
Discarichi amministrativi a favore dei tesorieri per casi di forza maggiore ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale			»	2.535.352 —
Totale del passivo . . .			L.	9.089.873.547.971,05

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire 2.535.352 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1959-60, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(*È approvato*).

ART. 10.

Sono approvate le eccedenze d'impegno risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza e sul conto dei residui ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1959-60, come dal dettaglio che segue:

		Conto della competenza		Conto dei residui
Ministero del tesoro:				
Capitolo n. 429. – Somme da riscuotere direttamente dalla Regione Siciliana sui cespiti erariali, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, salvo conguaglio a norma dell'articolo 4 del decreto medesimo	L.	4.704.094.173		—
Capitolo n. 430. – Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione Sarda, ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3	»	1.485.528.162		—
Ministero della marina mercantile:				
Capitolo n. 44. – Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo e dei ruoli aggiunti delle capitanerie di porto . .		—	L.	7.854.736

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

ART. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1959-60, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero delle finanze, in			L.	134.100.522.720
delle quali:				
furono versate	L.	133.254.848.831		
rimasero da versare	»	86.999.305		
			»	133.341.848.136
e rimasero da riscuotere			L.	758.674.584

(*È approvato*).

ART. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1959-60 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	134.100.522.720
delle quali furono pagate	»	95.586.820.521
e rimasero da pagare	L.	38.513.702.199

(*È approvato*).

ART. 13.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio, 1958-59, restano determinati in.	L.	1.643.896.134
dei quali nell'esercizio 1959-60 furono riscossi e versati	»	1.639.704.723
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1960	L.	4.191.411

(*È approvato*).

ART. 14.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1958-59 restano determinati in.	L.	62.104.045.167
dei quali furono pagati nel 1959-60	»	50.575.856.709
e rimasero da pagare al 30 giugno 1960	L.	11.528.188.458

(*È approvato*).

ART. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1959-60 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1959-60 (articolo 11)	L.	758.674.584
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13)	»	4.191.411
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)	»	86.999.305
Residui attivi al 30 giugno 1960 . . .	L.	849.865.300

(*È approvato*).

ART. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1959-60 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1959-60 (articolo 12)	L.	38.513.702.199
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14)	»	11.528.188.458
Residui passivi al 30 giugno 1960 . . .	L.	50.041.890.657

(*È approvato*).

ART. 17.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio finanziario 1959-60, risulta come appresso:

Attivo:

Entrate dell'esercizio 1959-60			L.	134.100.522.720
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1958-59:				
Accertati:				
al 1º luglio 1959	L.	1.643.896.131		
al 30 giugno 1960	»	1.643.896.134		
			»	3
Totale dell'attivo . . .			L.	134.100.522.723

Passivo:

Spese dell'esercizio 1959-60			L.	134.100.522.720
Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1958-59:				
Accertati:				
al 1º luglio 1959	L.	62.104.045.164		
al 30 giugno 1960	»	62.104.045.167		
			»	3
Totale del passivo			L.	134.100.522.723

(*È approvato*).

AZIENDA MONOPOLIO BANANE

ART. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda monopolio banane accertate nell'esercizio finanziario 1959-60, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle finanze, in	L.	20.352.143.118
delle quali furono riscosse e versate	»	20.168.913.793
rimasero da riscuotere	L.	183.229.325

(*È approvato*).

ART. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1959-60, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	20.352.143.118
delle quali furono pagate	»	11.186.292.825
e rimasero da pagare	L.	9.165.850.293

(*È approvato*).

ART. 20.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1958-59 restano determinati in	L.	7.679.473
dei quali nell'esercizio 1959-60 furono riscossi e versati	»	6.379.138
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1960	L.	1.300.335

(*È approvato*).

ART. 21.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1958-59 restano determinati in	L.	9.507.438.625
dei quali furono pagati nel 1959-60	»	9.495.755.992
e rimasero da pagare al 30 giugno 1960	L.	11.682.633

(*È approvato*).

ART. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1959-60 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1959-60 (articolo 18) . .	L.	183.229.325
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20)	»	1.300.335
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo della entrata)	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1960 . . .	L.	184.529.660

(*È approvato*).

ART. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1959-60 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1959-60 (articolo 19)	L.	9.165.850.293
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21)	»	11.682.633
Residui passivi al 30 giugno 1960 . . .	L.	9.177.532.926

(*È approvato*).

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

ART. 24.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo delle guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1959-60, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di detta Amministrazione, allegato al consuntivo del Ministero delle finanze, in . .

	L.	1.650.453.126
delle quali furono riscosse e versate	»	1.623.205.276
e rimasero da riscuotere	L.	27.247.850

(*È approvato*).

ART. 25.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1959-60, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in . . .

	L.	1.198.617.754
delle quali furono pagate.	»	947.465.642
e rimasero da pagare	L.	251.152.112

(*È approvato*).

ART. 26.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1958-59 restano determinati in . . . . . .

	L.	29.673.510
dei quali nell'esercizio 1959-60 furono riscossi e versati	»	29.652.630
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1960	L.	20.880

(*È approvato*).

ART. 27.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1958-59 restano determinati in . . . . . L. 444.864.896
dei quali furono pagati nel 1959-60 . . . . . » 420.835.378

e rimasero da pagare al 30 giugno 1960 . . . . . L. 24.029.518

(*È approvato*).

ART. 28.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1959-60 (articolo 24) . . . L. 27.247.850
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 26) . . . . . » 20.880
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo della entrata) . . . . . —

Residui attivi al 30 giugno 1960 . . . L. 27.268.730

(*È approvato*).

ART. 29.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1959-60 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1959-60 (articolo 25) . . . . . L. 251.152.112
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27) . . . . . » 24.029.518

Residui passivi al 30 giugno 1960 . . . L. 275.181.630

(*È approvato*).

ART. 30.

È accertato nella somma di lire 542.784.973 il saldo attivo del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza alla fine dell'esercizio 1959-60, risultante dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1959 . . . . . L. 2.783.621.665
Entrate dell'esercizio finanziario 1959-60 . . . . . » 1.650.453.126
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1958-59:

Accertati:

al 1° luglio 1959 . . . . . L. 452.192.832
al 30 giugno 1960 . . . . . » 444.864.896
» 7.327.936

Totale dell'attivo . . . L. 4.441.402.727

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1959-60 . . . . . L. 1.198.617.754
Riduzione delle attività finanziarie a seguito di prelevamento dal conto corrente. . . . . » 2.700.000.000

Totale del passivo . . . L. 3.898.617.754
Saldo attivo al 30 giugno 1960 . . . » 542.784.973

Totale a pareggio dell'attivo . . . L. 4.441.402.727

(*È approvato*).

ARCHIVI NOTARILI

ART. 31.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1959-60, nelle risultanze seguenti:

Entrate	L.	5.788.659.380
Spese	»	5.138.937.243
Avanzo	L.	649.722.137

(*È approvato*).

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'AFRICA ITALIANA

ART. 32.

Le entrate dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, accertate nell'esercizio finanziario 1959-60, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario predetto, in. . . . . L. 54.113.300
delle quali furono riscosse e versate. . . . . » 53.803.300

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 310.000

(*È approvato*).

ART. 33.

Le spese dell'Istituto predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1959-60, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . . L. 54.113.300
delle quali furono pagate. . . . . » 53.569.183

e rimasero da pagare . . . . . L. 544.117

(*È approvato*).

ART. 34.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1958-59 restano determinati in. . . . . L. 506.000
dei quali nell'esercizio 1959-60 furono riscossi e versati . . . . . » 416.000

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1960 . . . . . L. 90.000

(*È approvato*).

ART. 35.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1958-59 restano determinati in. . . . . L. 11.535.514
dei quali furono pagati nel 1959-60 . . . . . » 2.201.900

e rimasero da pagare al 30 giugno 1960. . . . . L. 9.333.614

(*È approvato*).

ART. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1959-60 (articolo 32) . . .	L.	310.000
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34).	»	90.000
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata).		—
Residui attivi al 30 giugno 1960 . . .	L.	400.000

(*È approvato*).

ART. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1959-60 (articolo 33)	L.	544.117
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35).	»	9.333.614
Residui passivi al 30 giugno 1960 . . .	L.	9.877.731

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ART. 38.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, accertate nell'esercizio finanziario 1959-60 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in . . . . delle quali:			L.	14.806.809.393
furono versate.	L.	87.398.242		
rimasero da versare	»	24.913		
			»	87.423.155
e rimasero da riscuotere			L.	14.719.386.238

(*È approvato*).

ART. 39.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1959-60 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	15.017.209.676
delle quali furono pagate.	»	12.747.397.830
e rimasero da pagare	L.	2.269.811.846

(*È approvato*).

ART. 40.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1958-59, restano determinati in			L.	8.286.187.051
dei quali nell'esercizio 1959-60:				
furono versati.	L.	8.260.729.368		
rimasero da versare	»	170.862		
			»	8.260.900.230
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1960			L.	25.286.821

(*È approvato*).

ART. 41.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1958-59 restano determinati in.	L.	1.693.927.514
dei quali furono pagati nel 1959-60	»	950.015.073
e rimasero da pagare al 30 giugno 1960.	L.	743.912.441

(*È approvato*).

ART. 42.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1959-60 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1959-60 (articolo 38) .	L.	14.719.386.238
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 40).	»	25.286.821
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) .	»	195.775
Residui attivi al 30 giugno 1960 . . .	L.	14.744.868.834

(*È approvato*).

ART. 43.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1959-60 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1959-60 (articolo 39) . . .	L.	2.269.811.846
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 41).	»	743.912.441
Residui passivi al 30 giugno 1960 . . .	L.	3.013.724.287

(*È approvato*).

ART. 44.

È accertato nella somma di lire 29.270.919,30 il saldo attivo del conto finanziario dell'amministrazione del Fondo per il Culto alla fine dell'esercizio 1959-60, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1959			L.	29.270.919,30
Entrate dell'esercizio finanziario 1959-60			»	14.806.809.393 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1958-59:				
Accertati:				
al 1° luglio 1959	L.	1.904.724.088		
al 30 giugno 1960	»	1.693.927.514		
			»	210.796.574 —
Totale dell'attivo			L.	15.046.876.886,30

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1959-60			L.	15.017.209.676 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1958-59:				
Accertati:				
al 1° luglio 1959	L.	8.286.583.342		
al 30 giugno 1960	»	8.286.187.051		
			»	396.291 —
Totale del passivo			L.	15.017.605.967 —
Saldo attivo al 30 giugno 1960			»	29.270.919,30
Totale a pareggio dell'attivo			L.	15.046.876.886,30

(*È approvato*).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

ART. 45.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio 1959-60, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di detta Amministrazione, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno in . . L. 273.667.685
delle quali furono riscosse e versate. . . . . » 4.676.758

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 268.990.927

(*È approvato*).

ART. 46.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1959-60 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L. 283.452.487
delle quali furono pagate. . . . . » 174.272.114

e rimasero da pagare . . . . . L. 109.180.373

(*È approvato*).

ART. 47.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1958-59 restano determinati in . . . . . L. 233.603.605

dei quali nell'esercizio 1959-60:

furono versati	L.	233.460.941		
rimasero da versare	»	40		
			»	233.460.981

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1960 . . . . . L. 142.624

(*È approvato*).

ART. 48.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1958-59, restano determinati in . . . . . L. 127.698.237

dei quali furono pagati nel 1959-60 . . . . . » 98.521.294

e rimasero da pagare al 30 giugno 1960 . . . . . L. 29.176.943

(*È approvato*).

ART. 49.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1959-60 (articolo 45) . . . L. 268.990.927

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 47) . . . . . » 142.624

Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) . » 40

Residui attivi al 30 giugno 1960 . . . L. 269.133.591

(*È approvato*).

ART. 50.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1959-60 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1959-60 (articolo 46) . . . . . L. 109.180.373

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48) . . . . . » 29.176.943

Residui passivi al 30 giugno 1960 . . . L. 138.357.316

(*È approvato*).

ART. 51.

È accertato nella somma di lire 2.982.894,58 il saldo attivo del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1959-60, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1º luglio 1959			L.	2.982.894,58
Entrate dell'esercizio finanziario 1959-60			»	273.667.685 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1958-59:				
Accertati:				
Al 1º luglio 1959	L.	137.487.498		
al 30 giugno 1960	»	127.698.237		
			»	9.789.261 —
Totale dell'attivo . . .			L.	286.439.840,58

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1959-60			L.	283.452.487 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1958-59:				
Accertati:				
al 1º luglio 1959	L.	233.608.064		
al 30 giugno 1960	»	233.603.605		
			»	4.459 —
Totale del passivo . . .			L.	283.456.946 —
Saldo attivo al 30 giugno 1960 . . .			»	2.982.894,58
Totale a pareggio dell'attivo . . .			L.	286.439.840,58

(*È approvato*).

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ART. 52.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, accertate nell'esercizio finanziario 1959-60 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in			L.	253.804.124
delle quali:				
furono versate	L.	151.586.424		
rimasero da versare	»	898		
			»	151.587.322
e rimasero da riscuotere			L.	102.216.802

(*È approvato*).

ART. 53.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1959-60 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in	L.	286.386.192
delle quali furono pagate.	»	106.381.136
e rimasero da pagare	L.	180.005.056

(*È approvato*).

ART. 54.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1958-59 restano determinati, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in			L.	7.589.648
dei quali nell'esercizio 1959-60:				
furono versati	L.	5.097.449		
rimasero da versare . . . . . —	»	18.349		
			»	5.079.100
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1960			L.	2.510.548

(*È approvato*).

ART. 55.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1958-59, restano determinati, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in	L.	106.256.664
dei quali furono pagati nel 1959-60	»	49.186.014
e rimasero da pagare al 30 giugno 1960	L.	57.070.650

(*È approvato*).

ART. 56.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1959-60 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1959-60 (articolo 52)	L.	102.216.802
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 54)	»	2.510.548
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) . . . . . —	»	17.451
Residui attivi al 30 giugno 1960 . . .	L.	104.709.899

(*È approvato*).

ART. 57.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1959-60 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1959-60 (articolo 53)	L.	180.005.056
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 55)	»	57.070.650
Residui passivi al 30 giugno 1960 . . .	L.	237.075.706

(*È approvato*).

ART. 58.

È accertato nella somma di lire 8.999.428,88 il saldo attivo del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, alla fine dell'esercizio 1959-60, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1959			L.	6.384.100,88
Entrate dell'esercizio finanziario 1959-60			»	253.804.124 —
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1958-59:				
Accertati:				
Al 1° luglio 1959	L.	6.818.616		
al 30 giugno 1960	»	7.589.648		
			»	771.032 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1958-59:				
Accertati:				
al 1° luglio 1959	L.	140.683.028		
al 30 giugno 1960	»	106.256.664		
			»	34.426.364 —
Totale dell'attivo . . .			L.	295.385.620,88

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1959-60	L.	286.386.192 —
Saldo attivo al 30 giugno 1960	»	8.999.428,88
Totale a pareggio dell'attivo . . .	L.	295.385.620,88

(*È approvato*).

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

ART. 59.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, accertate nell'esercizio finanziario 1959-60 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in . L. 87.402.566.964
delle quali furono riscosse e versate . . . . . » 51.807.913.050

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 35.594.653.914

(*È approvato*).

ART. 60.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1959-60 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L. 87.402.566.964
delle quali furono pagate. . . . . » 30.670.120.695

e rimasero da pagare . . . . . L. 56.732.446.269

(*È approvato*).

ART. 61.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1958-59 restano determinati in. . . . . L. 51.959.028.442
dei quali nell'esercizio 1959-60 furono riscossi e versati . . . . . » 10.922.152.514

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1960 . . . . . L. 41.036.875.928

(*È approvato*).

ART. 62.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1958-59 restano determinati in. . . . . L. 68.279.679.551
dei quali furono pagati nel 1959-60 . . . . . » 32.943.696.873

e rimasero da pagare al 30 giugno 1960. . . . . L. 35.335.982.678

(*È approvato*).

ART. 63.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1959-60 (articolo 59) . L. 35.594.653.914
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 61). . . . . » 41.036.875.928
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) —

Residui attivi al 30 giugno 1960 . . . L. 76.631.529.842

(*È approvato*).

ART. 64.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1959-60 (articolo 60)	L.	56.732.446.269
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 62).	»	35.335.982.678
Residui passivi al 30 giugno 1960 . . .	L.	92.068.428.947

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ART. 65.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio 1959-60 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario predetto, in . . . . . L. 191.148.364.356

delle quali furono riscosse e versate . . . . . » 150.555.871.977

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 40.592.492.379

(*È approvato*).

ART. 66.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio 1959-60 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . . L. 191.148.364.356

delle quali furono pagate. . . . . » 146.312.795.746

e rimasero da pagare . . . . . L. 44.835.568.610

(*È approvato*).

ART. 67.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1958-59, restano determinati in. . . . . L. 29.877.938.892

dei quali nell'esercizio 1959-60 furono riscossi e versati . . . . . » 26.598.047.168

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1960 . . . . . L. 3.279.891.724

(*È approvato*).

ART. 68.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1958-59, restano determinati in. . . . . L. 32.760.519.635

dei quali nell'esercizio 1959-60 furono pagati. . . . . » 22.052.439.263

e rimasero da pagare al 30 giugno 1960. . . . . L. 10.708.080.372

(*È approvato*).

ART. 69.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1959-60 (articolo 65)	L.	40.592.492.379
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 67)	»	3.279.891.724
Residui attivi al 30 giugno 1960 . . .	L.	43.872.384.103

(*È approvato*).

ART. 70.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1959-60 (articolo 66)	L.	44.835.568.610
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 68)	»	10.708.080.372
Residui passivi al 30 giugno 1960 . . .	L.	55.543.648.982

(*È approvato*).

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ART. 71.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1959-60 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio predetto, in . . . . . L. 41.659.300.039

delle quali furono riscosse e versate. . . . . » 30.299.205.116

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 11.360.094.923

(*È approvato*).

ART. 72.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1959-60 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . L. 41.659.300.039

delle quali furono pagate. . . . . » 20.700.584.586

e rimasero da pagare . . . . . L. 20.958.715 453

(*È approvato*).

ART. 73.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1958-59 restano determinati in. . . . . L. 8.112.533.020

dei quali nell'esercizio 1959-60 furono riscossi e versati . . . . . » 7.967.587.461

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1960 . . . . . L. 144.945.559

(*È approvato*).

ART. 74.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1958-59 restano determinati in	L.	41.612.527.822
dei quali nell'esercizio 1959-60 furono pagati	»	23.473.493.008
e rimasero da pagare al 30 giugno 1960	L.	18.139.034.814

(*È approvato*).

ART. 75.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1959-60 (articolo 71)	L.	11.360.094.923
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 73)	»	144.945.559
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)		—
Residui attivi al 30 giugno 1960	L.	11.505.040.482

(*È approvato*).

ART. 76.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1959-60 (articolo 72)	L.	20.958.715.453
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 74)	»	18.139.034.814
Residui passivi al 30 giugno 1960	L.	39.097.750.267

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ART. 77.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1959-60 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei trasporti per l'esercizio predetto, in

	L.	1.147.589.711.851
delle quali furono riscosse e versate	»	1.086.319.571.842
e rimasero da riscuotere	L.	61.270.140.009

(*È approvato*).

ART. 78.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1959-60, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

	L.	1.147.589.711.851
delle quali furono pagate	»	1.071.619.774.307
e rimasero da pagare	L.	75.969.937.544

(*È approvato*).

ART. 79.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di competenza dell'esercizio finanziario 1959-60, rimane così stabilito:

Entrata:

Ordinaria	L.	438.724.493.256
Straordinaria	»	72.418.124.522
Gestioni speciali ed autonome	»	608.012.219.713
Partite di giro	»	28.434.874.360
	L.	1.147.589.711.851

Spesa:

Ordinaria	L.	438.724.493.256
Straordinaria	»	72.418.124.522
Gestioni speciali ed autonome	»	608.012.219.713
Partite di giro	»	28.434.874.360
	L.	1.147.589.711.851

(*È approvato*).

ART. 80.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1958-59 restano determinati in	L.	82.030.412.355
dei quali nell'esercizio 1959-60 furono riscossi e versati	»	65.247.468.965
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1960	L.	16.782.943.390

(*È approvato*).

ART. 81.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1958-59 restano determinati in	L.	121.423.828.102
dei quali nell'esercizio 1959-60 furono pagati	»	65.776.870.170
e rimasero da pagare al 30 giugno 1960	L.	55.646.957.932

(*È approvato*).

ART. 82.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1959-60 (articolo 77)	L.	61.270.140.009
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 80)	»	16.782.943.390
Residui attivi al 30 giugno 1960	L.	78.053.083.399

(*È approvato*).

ART. 83.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1959-60 (articolo 78)	L.	75.969.937.544
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 81)	»	55.646.957.932
Residui passivi al 30 giugno 1960	L.	131.616.895.476

(*È approvato*).

ART. 84.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 796.880, risultata, in sede di consuntivo sul conto della competenza del capitolo n. 144 – «Spese per acquisti e diverse» – dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1959-60.

(*È approvato*).

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ART. 85.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio 1959-60 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in. . delle quali:			L.	3.965.755.703
furono versate.	L.	3.045.622.104		
rimasero da versare	»	292.246.254		
			»	3.337.868.358
e rimasero da riscuotere			L.	627.887.345

(*È approvato*).

ART. 86.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1959-60 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	3.965.755.703
delle quali furono pagate	»	1.992.358.054
e rimasero da pagare	L.	1.973.397.649

(*È approvato*).

ART. 87.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1958-59, restano determinati in.			L.	1.586.094.912
dei quali nell'esercizio 1959-60:				
furono versati.	L.	801.030.756		
rimasero da versare	»	4.425.960		
			»	805.456.716
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1960			L.	780.638.196

(*È approvato*).

ART. 88.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1958-59, restano determinati in.	L.	4.230.640.746
dei quali furono pagati nel 1959-60	»	2.148.797.349
e rimasero da pagare al 30 giugno 1960.	L.	2.081.843.397

(*È approvato*).

ART. 89.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1959-60, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1959-60 (articolo 85) . . .	L.	627.887.345
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 87).	»	780.638.196
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata).	»	296.672.214
Residui attivi al 30 giugno 1960 . . .	L.	1.705.197.755

(*È approvato*).

ART. 90.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1959-60 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1959-60 (articolo 86)	L.	1.973.397.649
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 88).	»	2.081.843.397
Residui passivi al 30 giugno 1960 . . .	L.	4.055.241.046

(*È approvato*).

ART. 91.

È accertato nella somma di lire 2.270.522 il saldo attivo del conto finanziario dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1959-60, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1959.			L.	7.043.805
Entrate dell'esercizio finanziario 1959-60			»	3.965.755.703
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1958-59:				
Accertati:				
al 1° luglio 1959.	L.	4.231.321.364		
al 30 giugno 1960	»	4.230.640.746		
			»	680.618
Totale dell'attivo . . .			L.	3.973.480.126

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1959-60			L.	3.965.755.703
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1958-59:				
Accertati:				
al 1° luglio 1959.	L.	1.591.548.813		
al 30 giugno 1960	»	1.586.094.912		
			»	5.453.901
Totale del passivo . . .			L.	3.971.209.604
Saldo attivo al 30 giugno 1960 . . .			»	2.270.522
Totale a pareggio dell'attivo . . .			L.	3.973.480.126

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge n. 121 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge n. 122.

T O R T O R A , *Segretario*:

ENTRATE E SPESE
DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1960-61

ART. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1960-61, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in			L.	4.304.768.913.216
delle quali:				
furono versate	L.	3.880.558.108.650		
rimasero da versare	»	159.125.254.874		
			»	4.039.683.363.524
e rimasero da riscuotere			L.	265.085.549.692

(*È approvato*).

ART. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1960-61, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . .	L.	4.682.092.220.466
delle quali furono pagate.	»	3.407.091.859.961
e rimasero da pagare	L.	1.275.000.360.505

(*È approvato*).

ART. 3.

Il riepilogo generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1960-61, rimane così stabilito:

Categoria I:

Entrate effettive	L.	3.949.148.443.950
Spese effettive	»	4.357.507.114.858
Disavanzo effettivo . . .	L.	408.358.670.908

Categoria II:

Entrate per movimento di capitali	L.	355.620.469.266
Spese per movimento di capitali	»	324.585.105.608
Eccedenza delle entrate sulle spese per movimento di capitali .	L.	31.035.363.658

In complesso (*Categorie I e II*):

Entrate.	L.	4.304.768.913.216
Spese.	»	4.682.092.220.466
Disavanzo finanziario . . .	L.	377.323.307.250

(*È approvato*).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1959-60 ED ESERCIZI PRECEDENTI

ART. 4.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in			L.	961.739.335.114
dei quali nell'esercizio 1960-61:				
furono versati	L.	441.186.156.072		
rimasero da versare	»	212.372.356.021		
			»	653.558.512.093
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1961			L.	308.180.823.021

(*È approvato*).

ART. 5.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	1.894.495.193.772
dei quali furono pagati nel 1960-61	»	871.262.693.182
e rimasero da pagare al 30 giugno 1961	L.	1.023.232.500.590

(*È approvato*).

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1960-61

ART. 6.

I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1960-61 (articolo 1)	L.	265.085.549.692
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	»	308.180.823.021
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna *s* del riassunto generale)	»	371.497.610.895
Residui attivi al 30 giugno 1961 . . .	L.	944.763.983.608

(*È approvato*).

ART. 7.

I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1960-61 (articolo 2).	L.	1.275.000.360.505
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	»	1.023.232.500.590
Residui passivi al 30 giugno 1961 . . .	L.	2.298.232.861.095

(*È approvato*).

SITUAZIONE FINANZIARIA

ART. 8.

È accertato nella somma di lire 4.685.458.133.153,05 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1960-61, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Entrate dell'esercizio finanziario 1960-61		L. 4.304.768.913.216 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1959-60:		
Accertati:		
al 1° luglio 1960	L. 1.933.601.174.927	
al 30 giugno 1961	» 1.894.495.193.772	
		» 39.105.981.155 —
Totale dell'attivo . . .		L. 4.343.874.894.371 —
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1961 . . .		» 4.685.458.133.153,05
Totale a pareggio del passivo . . .		L. 9.029.333.027.524,05

Passivo:

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1960		L. 4.335.538.141.681,05
Spese dell'esercizio finanziario 1960-61		» 4.682.092.220.466 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1959-60:		
Accertati:		
al 1° luglio 1960	L. 973.440.742.786	
al 30 giugno 1961	» 961.739.335.114	
		» 11.701.407.672 —
Discarichi amministrativi a favore dei tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale		» 1.257.705 —
Totale del passivo . . .		L. 9.029.333.027.524,05

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire 1.257.705 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1960-61, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(*È approvato*).

ART. 10.

Sono approvate le eccedenze d'impegno risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza e sul conto dei residui ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1960-61, come dal dettaglio che segue:

	Conto della competenza	Conto dei residui
Ministero del tesoro:		
Capitolo n. 30. – Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda, ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3	L. 920.008.178	—

	Conto della competenza		Conto dei residui
	—		—
Capitolo n. 252. – Pensione agli ex impiegati della Banca Austro-Ungarica di nazionalità italiana (*Spese obbligatorie*).	—	L.	246.155
Ministero degli affari esteri:			
Capitolo n. 48. – Pensioni vitalizie al personale civile e militare libico, eritreo e somalo e loro orfani. Soprassoldo per medaglie al valor militare (leggi 2 novembre 1955, n. 1117 e 22 ottobre 1957, n. 1053)	—	»	595.956.579
Ministero della marina mercantile:			
Capitolo n. 34. – Pensioni ordinarie e assegno di caroviveri (*Spese obbligatorie*). .	—	»	18.697.635

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

ART. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1960-61, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero delle finanze, in . . . . L. 135.616.171.528

delle quali:

furono versate	L. 131.469.351.400	
rimasero da versare	» 431.530.306	
		» 131.900.881.706

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 3.715.289.822

(*È approvato*).

ART. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1960-61 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . . L. 135.616.171.528

delle quali furono pagate. . . . . » 90.475.569.836

e rimasero da pagare . . . . . L. 45.140.601.692

(*È approvato*).

ART. 13.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60, restano determinati in . . . . . L. 849.865.300

dei quali nell'esercizio 1960-61 furono riscossi e versati . . . . . » 706.672.873

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1961 . . . . . L. 143.192.427

(*È approvato*).

ART. 14.

I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio 1959-60, restano determinati in . . . . . L. 50.041.890.657
dei quali furono pagati nel 1960-61 . . . . . » 45.869.127.395

e rimasero da pagare al 30 giugno 1961 . . . . . L. 4.172.763.262

(*È approvato*).

ART. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1960-61 (articolo 11) . . . . L. 3.715.289.822

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) . . . . . » 143.192.427

Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) . . . . . » 431.530.306

Residui attivi al 30 giugno 1961 . . . L. 4.290.012.555

(*È approvato*).

ART. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1960-61 (articolo 12) . . . . . L. 45.140.601.692

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14) . . . . . » 4.172.763.262

Residui passivi al 30 giugno 1961 . . . L. 49.313.364.954

(*È approvato*).

ART. 17.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio finanziario 1960-61, risulta come appresso:

Attivo:

Entrate dell'esercizio 1960-61 . . . . . L. 135.616.171.528

Passivo:

Spese dell'esercizio 1960-61 . . . . . L. 135.616.171.528

(*È approvato*).

AZIENDA MONOPOLIO BANANE

ART. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda monopolio banane, accertate nell'esercizio finanziario 1960-61, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle finanze, in . . . . . L. 24.467.644.729
delle quali furono riscosse e versate . . . . . » 23.753.725.805

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 713.918.924

(*È approvato*).

ART. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1960-61, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	24.467.644.729
delle quali furono pagate	»	13.375.005.492
e rimasero da pagare	L.	11.092.639.237

(*È approvato*).

ART. 20.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 restano determinati in	L.	184.529.660
dei quali nell'esercizio 1960-61 furono riscossi e versati	»	183.229.325
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1961	L.	1.300.335

(*È approvato*).

ART. 21.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 restano determinati in	L.	9.177.532.926
dei quali furono pagati nel 1960-61	»	9.161.945.252
e rimasero da pagare al 30 giugno 1961	L.	15.587.674

(*È approvato*).

ART. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1960-61 (articolo 18)	L.	713.918.924
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20)	»	1.300.335
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)		—
Residui attivi al 30 giugno 1961	L.	715.219.259

(*È approvato*).

ART. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1960-61 (articolo 19)	L.	11.092.639.237
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21)	»	15.587.674
Residui passivi al 30 giugno 1961	L.	11.108.226.911

(*È approvato*).

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

ART. 24.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1960-61, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di detta Amministrazione, allegato al consuntivo del Ministero delle finanze, in L. 2.221.600.151
delle quali furono riscosse e versate. . . . . » 2.189.395.262

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 32.204.889

(*È approvato*).

ART. 25.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1960-61, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in. . . . L. 1.572.718.280
delle quali furono pagate. . . . . » 1.245.623.818

e rimasero da pagare . . . . . L. 327.094.462

(*È approvato*).

ART. 26.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1959-60 restano determinati in . . . . . L. 27.268.730
dei quali nell'esercizio 1960-61 furono riscossi e versati . . . » 27.268.730

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1961 . . . . . L. —

(*È approvato*).

ART. 27.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1959-60 restano determinati in . . . . . L. 260.935.584
dei quali furono pagati nel 1960-61 . . . . . » 237.694.104

e rimasero da pagare al 30 giugno 1961 . . . . . L. 23.241.480

(*È approvato*).

ART. 28.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1960-61 (articolo 24). L. 32.204.889
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 26) . . . . . » —
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata). » —

Residui attivi al 30 giugno 1961 . . . L. 32.204.889

(*È approvato*).

ART. 29.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1960-61 (articolo 25)	L.	327.094.462
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27).	»	23.241.480
Residui passivi al 30 giugno 1961 . . .	L.	350.335.942

(*È approvato*).

ART. 30.

È accertato nella somma di lire 1.205.912.890 il saldo attivo del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Guardia di finanza alla fine dell'esercizio 1960-61 risultante dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1960.			L.	542.784.973
Entrate dell'esercizio finanziario 1960-61			»	2.221.600.151
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1959-60:				
Accertati:				
al 1° luglio 1960	L.	275.181.630		
al 30 giugno 1961	»	260.935.584		
			»	14.246.046
Totale dell'attivo . . .			L.	2.778.631.170

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1960-61	L.	1.572.718.280
Saldo attivo al 30 giugno 1961	»	1.205.912.890
Totale a pareggio dell'attivo . . .	L.	2.778.631.170

(*È approvato*).

ARCHIVI NOTARILI

ART. 31.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1960-61, nelle risultanze seguenti:

Entrate.	L.	6.213.578.028
Spese.	»	5.436.626.321
Avanzo . . .	L.	776.951.707

(*È approvato*).

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

ART. 32.

Le entrate dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1960-61, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario predetto, in . . . . . L. 61.209.830

delle quali furono riscosse e versate . . . . . » 60.629.830

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 580.000

(*È approvato*).

ART. 33.

Le spese dell'Istituto predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1960-61, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	61.209.830
delle quali furono pagate	»	59.352.657
e rimasero da pagare	L.	1.857.173

(*È approvato*).

ART. 34.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 restano determinati in	L.	400.000
dei quali nell'esercizio 1960-61 furono riscossi e versati	»	400.000
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1961	L.	—

(*È approvato*).

ART. 35.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 restano determinati in	L.	9.877.406
dei quali furono pagati nel 1960-61	»	509.157
e rimasero da pagare al 30 giugno 1961	L.	9.368.249

(*È approvato*).

ART. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1960-61 (articolo 32)	L.	580.000
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34)	»	—
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1961	L.	580.000

(*È approvato*).

ART. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1960-61 (articolo 33)	L.	1.857.173
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35)	»	9.368.249
Residui passivi al 30 giugno 1961	L.	11.225.422

(*È approvato*).

ART. 38.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 270.000, risultata, in sede di consuntivo, sul conto della competenza dell'articolo n. 4 « Paghe ed altri assegni fissi, compresi gli oneri previdenziali a carico dell'Istituto, agli operai giornalieri assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 », dello stato di previsione della spesa dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'esercizio finanziario 1960-61.

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ART. 39.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, accertate nell'esercizio finanziario 1960-61 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in . . . . L. 13.000.245.058

delle quali:

furono versate	L.	130.621.553	
rimasero da versare	»	509.335	
		»	131.130.888

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 12.869.114.170

(*È approvato*).

ART. 40.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1960-61, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . . L. 13.105.964.329

delle quali furono pagate. . . . . » 12.131.933.772

e rimasero da pagare . . . . . L. 974.030.557

(*È approvato*).

ART. 41.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 restano determinati in . . . . . L. 14.744.142.736

dei quali nell'esercizio 1960-61:

furono versati	L.	14.135.363.987	
rimasero da versare	»	147.916	
		»	14.135.511.903

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1961 . . . . . L. 608.630.833

(*È approvato*).

ART. 42.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 restano determinati in. . . . . L. 2.866.652.108

dei quali furono pagati nel 1960-61 . . . . . » 1.596.361.338

e rimasero da pagare al 30 giugno 1961 . . . . . L. 1.270.290.770

(*È approvato*).

ART. 43.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1960-61 (articolo 39) . . .	L.	12.869.114.170
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 41)	»	608.630.833
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata).	»	657.251
Residui attivi al 30 giugno 1961 . . .	L.	13.478.402.254

(*È approvato*).

ART. 44.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1960-61 (articolo 40)	L.	974.030.557
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42)	»	1.270.290.770
Residui passivi al 30 giugno 1961 . . .	L.	2.244.321.327

(*È approvato*).

ART. 45.

È accertato nella somma di lire 69.897.729,30 il saldo attivo del conto finanziario dell'amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1960-61, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1960			L.	29.270.919,30
Entrate dell'esercizio finanziario 1960-61			»	13.000.245.058 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1959-60:				
Accertati:				
al 1° luglio 1960	L.	3.013.724.287		
al 30 giugno 1961	»	2.866.652.108		
			»	147.072.179 —
Totale dell'attivo . . .			L.	13.176.588.156,30

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1960-61			L.	13.105.964.329 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1959-60:				
Accertati:				
al 1° luglio 1960	L.	14.744.868.834		
al 30 giugno 1961	»	14.744.142.736		
			»	726.098 —
Totale del passivo . . .			L.	13.106.690.427 —
Saldo attivo al 30 giugno 1961 . . .			»	69.897.729,30
Totale a pareggio dell'attivo . .			L.	13.176.588.156,30

(*È approvato*).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

ART. 46.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio 1960-61, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di detta Amministrazione, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in . . . . . L. 290.625.598

delle quali:

furono versate	L.	5.756.401		
rimasero da versare	»	1.530		
			»	5.757.931
e rimasero da riscuotere			L.	284.867.667

(*È approvato*).

ART. 47.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1960-61, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . .	L.	303.263.394
delle quali furono pagate.	»	167.299.008
e rimasero da pagare	L.	135.964.386

(*È approvato*).

ART. 48.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 restano determinati in.			L.	269.128.727
dei quali nell'esercizio 1960-61:				
furono versati	L.	266.181.721		
rimasero da versare	»	40		
			»	266.181.761
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1961			L.	2.946.966

(*È approvato*).

ART. 49.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60, restano determinati in.	L.	124.002.231
dei quali furono pagati nel 1960-61	»	72.852.363
e rimasero da pagare al 30 giugno 1961	L.	51.149.868

(*È approvato*).

ART. 50.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1960-61 (articolo 46) . . .	L.	284.867.667
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48)	»	2.946.966
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata).	»	1.570
Residui attivi al 30 giugno 1961 . . .	L.	287.816.203

(*È approvato*).

ART. 51.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1960-61 (articolo 47)	L.	135.964.386
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 49)	»	51.149.868
Residui passivi al 30 giugno 1961 . .	L.	187.114.254

(*È approvato*).

ART. 52.

È accertato nella somma di lire 4.695.319,58 il saldo attivo del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1960-61, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1960			L.	2.982.894,58
Entrate dell'esercizio finanziario 1960-61			»	290.625.598 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1959-60:				
Accertati:				
al 1° luglio 1960	L.	138.357.316		
al 30 giugno 1961	»	124.002.231		
			»	14.355.085 —
Totale dell'attivo			L.	307.963.577,58

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1960-61			L.	303.263.394 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1959-60:				
Accertati:				
al 1° luglio 1960	L.	269.133.591		
al 30 giugno 1961	»	269.128.727		
			»	4.864 —
Totale del passivo			L.	303.268.258 —
Saldo attivo al 30 giugno 1961			»	4.695.319,58
Totale a pareggio dell'attivo			L.	307.963.577,58

(*È approvato*).

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ART. 53.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, accertate nell'esercizio finanziario 1960-61, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in . . . . . L. 265.579.206

delle quali:

furono versate	L.	121.566.894		
rimasero da versare	»	113		
			»	121.567.007
e rimasero da riscuotere			L.	144.012.199

(*È approvato*).

ART. 54.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1960-61, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . L. 278.841.772

delle quali furono pagate	»	130.557.633
e rimasero da pagare	L.	148.284.139

(*È approvato*).

ART. 55.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 restano determinati, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . . . L. 104.650.442
dei quali nell'esercizio 1960-61 furono riscossi e versati . . . . » 3.169.135

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1961 . . . . . L. 101.481.307

(*È approvato*).

ART. 56.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60, restano determinati, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . . . L. 217.415.135
dei quali furono pagati nel 1960-61 . . . . . » 60.561.372

e rimasero da pagare al 30 giugno 1961 . . . . . L. 156.853.763

(*È approvato*).

ART. 57.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1960-61 (articolo 53) . . . . . L. 144.012.199

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 55) . . . . . » 101.481.307

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) . . . . . » 113

Residui attivi al 30 giugno 1961 . . L. 245.493.619

(*È approvato*).

ART. 58.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1960-61 (articolo 54) . . . . . L. 148.284.139

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 56) . . . . . » 156.853.763

Residui passivi al 30 giugno 1961 . L. 305.137.902

(*È approvato*).

ART. 59.

È accertato nella somma di lire 15.337.976,88 il saldo attivo del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, alla fine dell'esercizio 1960-61, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1960 . . . . . L. 8.999.428,88
Entrate dell'esercizio finanziario 1960-61 . . . . . » 265.579.206 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1959-60:
Accertati:
al 1° luglio 1960 . . . . . L. 237.075.706
al 30 giugno 1961 . . . . . » 217.415.135
» 19.660.571 —

Totale dell'attivo . . L. 294.239.205,88

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1960-61		L.	278.841.772 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1959-60:			
Accertati:			
al 1º luglio 1960 . . . . L.	104.709.899		
al 30 giugno 1961 . . . . . »	104.650.442		
		»	59.457 —
Totale del passivo .		L.	278.901.229 —
Saldo attivo al 30 giugno 1961		»	15.337.976,88
Totale a pareggio dell'attivo		L.	294.239.205,88

(*È approvato*).

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

ART. 60.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, accertate nell'esercizio finanziario 1960-61, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in .	L.	88.247.913.708
delle quali furono riscosse e versate	»	72.128.069.044
e rimasero da riscuotere	L.	16.119.844.664

(*È approvato*).

ART. 61.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1960-61, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . .	L.	88.247.913.708
delle quali furono pagate.	»	43.340.829.114
e rimasero da pagare	L.	44.907.084.594

(*È approvato*).

ART. 62.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 restano determinati in.	L.	76.643.219.414
dei quali nell'esercizio 1960-61 furono riscossi e versati	»	40.582.237.568
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1961 . . .	L.	36.060.981.846

(*È approvato*).

ART. 63.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 restano determinati in.	L.	92.080.118.519
dei quali furono pagati nel 1960-61	»	45.487.702.763
e rimasero da pagare al 30 giugno 1961	L.	46.592.415.756

(*È approvato*).

ART. 64.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1960-61 (articolo 60) .	L.	16.119.844.664
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 62)	»	36.060.981.846
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) .	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1961 . .	L.	52.180.826.510

(*È approvato*).

ART. 65.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 sono stabili nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1960-61 (articolo 61)	L.	44.907.084.594
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 63)	»	46.592.415.756
Residui passivi al 30 giugno 1961	L.	91.499.500.350

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ART. 66.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio 1960-61, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

per l'esercizio finanziario predetto, in	L.	221.309.954.188
delle quali furono riscosse e versate . . .	»	166.015.043.802
e rimasero da riscuotere	L.	55.294.910.386

(*È approvato*).

ART. 67.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio 1960-61, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 221.309.954.188

delle quali furono pagate.	»	157.568.686.142
e rimasero da pagare	L.	63.741.268.046

(*È approvato*).

ART. 68.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 restano

determinati in.	L.	43.872.384.103
dei quali nell'esercizio 1960-61 furono riscossi e versati	»	32.973.551.102
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1961	L.	10.898.833.001

(*È approvato*).

ART. 69.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 restano determinati in. . . . . L. 55.543.648.982
dei quali nell'esercizio 1960-61 furono pagati. . . . . » 43.397.673.633

e rimasero da pagare al 30 giugno 1961. . . . . L. 12.145.975.349

(*È approvato*).

ART. 70.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1960-61 (articolo 66). . . . . L. 55.294.910.386

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 68) . . . . . » 10.898.833.001

Residui attivi al 30 giugno 1961 . L. 66.193.743.387

(*È approvato*).

ART. 71.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1960-61 (articolo 67) . . . . . L. 63.741.268.046

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 69). . . . . » 12.145.975.349

Residui passivi al 30 giugno 1961 . . . L. 75.887.243.395

(*È approvato*).

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ART. 72.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1960-61 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio predetto, in . . . . . L. 59.712.441.041
delle quali:

furono versate. . . . . L. 45.746.567.485
rimasero da versare . . . . . » 235.788.772
» 45.982.356.257

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 13.730.084.784

(*È approvato*).

ART. 73.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1960-61, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . L. 59.712.441.041
delle quali furono pagate. . . . . » 33.591.527.117

e rimasero da pagare . . . . . L. 26.120.913.924

(*È approvato*).

ART. 74.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 restano determinati in	L.	11.505.040.482
dei quali nell'esercizio 1960-61 furono riscossi e versati	»	11.251.666.858
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1961	L.	253.373.624

(*È approvato*).

ART. 75.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 restano determinati in	L.	39.097.750.267
dei quali nell'esercizio 1960-61 furono pagati	»	24.971.103.001
e rimasero da pagare al 30 giugno 1961	L.	14.126.647.266

(*È approvato*).

ART. 76.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1960-61 (articolo 72)	L.	13.730.084.784
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 74)	»	253.373.624
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata).	»	235.788.772
Residui attivi al 30 giugno 1961	L.	14.219.247.180

(*È approvato*).

ART. 77.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1960-61 (articolo 73)	L.	26.120.913.924
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 75)	»	14.126.647.266
Residui passivi al 30 giugno 1961	L.	40.247.561.190

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ART. 78.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1960-61, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei trasporti per l'esercizio predetto, in

	L.	1.236.786.635.756
delle quali furono riscosse e versate	»	1.116.592.314.187
e rimasero da riscuotere	L.	120.194.321.569

(*È approvato*).

ART. 79.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1960-61, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . L. 1.236.786.635.756
delle quali furono pagate. . . . . » 1.159.569.182.068

e rimasero da pagare . . . . . L. 77.217.453.688

(*È approvato*).

ART. 80.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di competenza dell'esercizio finanziario 1960-61, rimane così stabilito:

Entrata:

Ordinaria	L.	462.447.888.799
Straordinaria	»	72.654.628.230
Gestioni speciali ed autonome	»	672.117.264.132
Partite di giro	»	29.566.854.595
	L.	1.236.786.635.756

Spesa:

Ordinaria	L.	462.447.888.799
Straordinaria	»	72.654.628.230
Gestioni speciali ed autonome	»	672.117.264.132
Partite di giro	»	29.566.854.595
	L.	1.236.786.635.756

(*È approvato*).

ART. 81.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 restano determinati in . . . . . L. 78.053.083.399
dei quali nell'esercizio 1960-61 furono riscossi e versati . . . » 59.598.512.432

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1961 . . . . . L. 18.454.570.967

(*È approvato*).

ART. 82.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 restano determinati in . . . . . L. 131.616.895.476
dei quali nell'esercizio 1960-61 furono pagati . . . . . » 63.013.507.049

e rimasero da pagare al 30 giugno 1961 . . . . . L. 68.603.388.427

(*È approvato*).

ART. 83.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1960-61 (articolo 78) . . . . . L. 120.194.321.569
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 81) . . . . . » 18.454.570.967

Residui attivi al 30 giugno 1961 . . . L. 138.648.892.536

(*È approvato*).

ART. 84.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1960-61 (articolo 79)	L.	77.217.453.688
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 82).	»	68.603.388.427
Residui passivi al 30 giugno 1961 . . .	L.	145.820.842.115

(*È approvato*).

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ART. 85.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio 1960-61, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in . . . . L. 3.735.179.690

delle quali:

furono versate.	L.	2.824.086.682		
rimasero da versare	»	358.364.502		
			»	3.182.451.184
e rimasero da riscuotere			L.	552.728.506

(*È approvato*).

ART. 86.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1960-61, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . . L. 3.735.179.690

delle quali furono pagate. . . . . » 2.229.123.176

e rimasero da pagare . . . . . L. 1.506.056.514

(*È approvato*).

ART. 87.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60, restano determinati in. . . . . L. 1.704.244.605

dei quali nell'esercizio 1960-61:

furono versati.	L.	619.627.911		
rimasero da versare	»	155.706.655		
			»	775.334.566
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1961			L.	928.910.039

(*È approvato*).

ART. 88.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 restano determinati in. . . . . L. 4.054.960.766
dei quali furono pagati nel 1960-61 . . . . . » 2.286.078.965

e rimasero da pagare al 30 giugno 1961. . . . . L. 1.768.881.801

(*È approvato*).

ART. 89.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1960-61 (articolo 85) . L. 552.728.506
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 87). . . . . » 928.910.039
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata). . . . . » 514.071.157

Residui attivi al 30 giugno 1961 . . L. 1.995.709.702

(*È approvato*).

ART. 90.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1960-61 (articolo 86) . . . . . L. 1.506.056.514
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 88). . . . . » 1.768.881.801

Residui passivi al 30 giugno 1961 . . . L. 3.274.938.315

(*È approvato*).

ART. 91.

È accertato nella somma di lire 1.597.652 il saldo attivo del conto finanziario dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali alla fine dell'esercizio 1960-61, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1960. . . . . L. 2.270.522
Entrate dell'esercizio finanziario 1960-61 . . . . . » 3.735.179.690
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1959-60:

Accertati:

al 1° luglio 1960. . . . . L. 4.055.241.046
al 30 giugno 1961 . . . . . » 4.054.960.766
» 280.280

Totale dell'attivo . . . L. 3.737.730.492

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1960-61			L.	3.735.179.690
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1959-60:				
Accertati:				
al 1º luglio 1960.	L.	1.705.197.755		
al 30 giugno 1961	»	1.704.244.605		
			»	953.150
Totale del passivo . . .			»	3.736.132.840
Saldo attivo al 30 giugno 1961 . .			»	1.597.652
Totale a pareggio dell'attivo .			L.	3.737.730.492

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 122 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge n. 123.

TORTORA, *Segretario*:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1961-62

ART. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1961-62 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in			L.	4.953.372.060.714
delle quali:				
furono versate	L.	4.501.227.035.780		
rimasero da versare	»	164.283.720.664		
			»	4.665.510.756.444
e rimasero da riscuotere			L.	287.861.304.270

(*È approvato*).

ART. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1961-62 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . .	L.	5.376.354.653.786
delle quali furono pagate.	»	3.936.498.410.433
e rimasero da pagare	L.	1.439.856.243.353

(*È approvato*).

ART. 3.

Il riepilogo generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1961-62, rimane così stabilito:

Categoria I:

Entrate effettive	L.	4.548.223.241.117
Spese effettive	»	4.854.835.074.379
Disavanzo effettivo	L.	306.611.833.262

Categoria II:

Entrate per movimento di capitali	L.	405.148.819.597
Spese per movimento di capitali	»	521.519.579.407
Eccedenza delle spese sulle entrate per movimento di capitali	L.	116.370.759.810

In complesso (Categorie I e II):

Entrate	L.	4.953.372.060.714
Spese	»	5.376.354.653.786
Disavanzo finanziario	L.	422.982.593.072

(*È approvato*).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1960-61 ED ESERCIZI PRECEDENTI

ART. 4.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in			L.	953.363.176.945
dei quali nell'esercizio 1961-62:				
furono versati	L.	485.698.685.289		
rimasero da versare	»	144.583.143.209		
			»	630.281.828.498
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1962			L.	323.081.348.447

(*È approvato*).

ART. 5.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	2.249.015.787.200
dei quali furono pagati nel 1961-62	»	1.149.109.932.235
e rimasero da pagare al 30 giugno 1962	L.	1.099.905.854.965

(*È approvato*).

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1961-62

ART. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1961-62, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1961-62 (articolo 1)	L.	287.861.304.270
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	»	323.081.348.447
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna *s* del riassunto generale)	»	308.866.863.873
Residui attivi al 30 giugno 1962 . .	L.	919.809.516.590

(*È approvato*).

ART. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1961-62 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1961-62 (articolo 2)	L.	1.439.856.243.353
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	»	1.099.905.854.965
Residui passivi al 30 giugno 1962 . .	L.	2.539.762.098.318

(*È approvato*).

SITUAZIONE FINANZIARIA

ART. 8.

È accertato nella somma di lire 5.050.624.554.853,05 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1961-62 come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Entrate dell'esercizio finanziario 1961-62			L.	4.953.372.060.714 —
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1960-61:				
Accertati:				
al 1° luglio 1961	L.	944.763.983.608		
al 30 giugno 1962 .	»	953.363.176.945		
			»	8.599.193.337 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1960-61:				
Accertati:				
al 1° luglio 1961	L.	2.298.232.861.095		
al 30 giugno 1962	»	2.249.015.787.200		
			»	49.217.073.895 —
Totale dell'attivo			L.	5.011.188.327.946 —
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1962 . .			»	5.050.624.554.853,05
Totale a pareggio del passivo . . .			L.	10.061.812.882.799,05

Passivo:

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1961 . . .	L.	4.685.458.133.153,05
Spese dell'esercizio finanziario 1961-62	»	5.376.354.653.786 —
Discarichi amministrativi a favore dei tesorieri per casi di forza maggiore ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale	»	95.860 —
Totale del passivo .	L.	10.061.812.882.799,05

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire 95.860 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1961-62, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(*È approvato*).

ART. 10.

Sono approvate le eccedenze d'impegno risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza e sul conto dei residui ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1961-62, come dal dettaglio che segue:

		Conto della competenza		Conto dei residui
Ministero del tesoro:		—		—
Capitolo n. 29. – Somme da riscuotere direttamente dalla Regione siciliana sui cespiti erariali, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, salvo conguaglio a norma dell'articolo 4 del decreto medesimo	L.	4.829.900.095		—
Capitolo n. 30. – Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda, ai sensi dell'articolo 8 della legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3	L.	2.379.161.553		—
Ministero degli affari esteri:				
Capitolo n. 49. – Pensioni vitalizie al personale civile e militare libico, eritreo e somalo e loro orfani. Soprassoldo per medaglie al valor militare (leggi 2 novembre 1955, n. 1117, 14 marzo 1957, n. 108 e 22 ottobre 1957, n. 1053) (*Spese obbligatorie*)		—	L.	496.559
Ministero della difesa:				
Capitolo n. 14. – Pensioni ordinarie e assegno di caroviveri al personale militare e civile (*Spese fisse ed obbligatorie*) . .		—	»	1.347.850.139

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

ART. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1961-62, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero delle finanze, in . . .			L.	132.341.326.639
delle quali:				
furono versate	L.	129.838.456.800		
rimasero da versare	»	32.648.620		
			»	129.871.105.420
e rimasero da riscuotere			L.	2.470.221.219

(*È approvato*).

ART. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1961-62, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	132.341.326.639
delle quali furono pagate.	»	105.013.577.184
e rimasero da pagare	L.	27.327.749.455

(*È approvato*).

ART. 13.

I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio 1960-61, restano determinati in	L.	4.290.012.555
dei quali, nell'esercizio 1961-62, furono riscossi e versati . .	»	4.131.647.764
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1962	L.	158.364.791

(*È approvato*).

ART. 14.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 restano determinati in	L.	49.313.364.954
dei quali furono pagati nel 1961-62	»	36.735.882.248
e rimasero da pagare al 30 giugno 1962	L.	12.577.482.706

(*È approvato*).

ART. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1961-62 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1961-62 (articolo 11) . .	L.	2.470.221.219
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13)	»	158.364.791
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)	»	32.648.620
Residui attivi al 30 giugno 1962	L.	2.661.234.630

(*È approvato*).

ART. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1961-62 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1961-62 (articolo 12)	L.	27.327.749.455
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14)	»	12.577.482.706
Residui passivi al 30 giugno 1962 .	L.	39.905.232.161

(*È approvato*).

ART. 17.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio finanziario 1961-62, risulta come segue:

Attivo:

Entrate dell'esercizio 1961-62	L.	132.341.326.639

Passivo:

Spese dell'esercizio 1961-62	L.	132.341.326.639

(*È approvato*).

AZIENDA MONOPOLIO BANANE

ART. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda monopolio banane, accertate nell'esercizio finanziario 1961-62, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle finanze, in . . . . . L. 26.621.088.476

delle quali furono riscosse e versate. . . . . » 26.335.519.866

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 285.568.610

(*È approvato*).

ART. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1961-62, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	26.621.088.476
delle quali furono pagate. . .	»	12.836.639.432
e rimasero da pagare	L.	13.784.449.044

(*È approvato*).

ART. 20.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 restano determinati in.	L.	715.219.259
dei quali nell'esercizio 1961-62 furono riscossi e versati	»	704.996.484
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1962	L.	10.222.775

(*È approvato*).

ART. 21.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 restano determinati in.	L.	11.108.226.911
dei quali furono pagati nel 1961-62	»	11.107.565.263
e rimasero da pagare al 30 giugno 1962	L.	661.648

(*È approvato*).

ART. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1961-62 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1961-62 (articolo 18)	L.	285.568.610
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20)	»	10.222.775
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) .		—
Residui attivi al 30 giugno 1962 . .	L.	295.791.385

(*È approvato*).

ART. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1961-62 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1961-62 (articolo 19)	L.	13.784.449.044
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21)	»	661.648
Residui passivi al 30 giugno 1962 . . .	L.	13.785.110.692

(*È approvato*).

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI

ART. 24.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di assistenza per i finanzieri, accertate nell'esercizio finanziario 1961-62, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di detta Amministrazione, allegato al consuntivo del Ministero delle Finanze, in . . . . . L. 1.189.855.360

delle quali furono riscosse e versate . . . . . » 1.149.414.753

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 40.440.607

(*È approvato*).

ART. 25.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1961-62, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L. 837.138.220

delle quali furono pagate. . . . . » 516.617.087

e rimasero da pagare . . . . . L. 320.521.133

(*È approvato*).

ART. 26.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61 restano determinati in . . . . . L. 32.204.889

dei quali nell'esercizio 1961-62 furono riscossi e versati . . . . » 32.204.889

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1962 . . . . . —

(*È approvato*).

ART. 27.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61 restano determinati in . . . . . L. 349.853.717

dei quali furono pagati nel 1961-62 . . . . . » 328.369.390

e rimasero da pagare al 30 giugno 1962 . . . . . L. 21.484.327

(*È approvato*).

ART. 28.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1961-62 (articolo 24) . . . L. 40.440.607

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 26) . . . . . —

Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) . —

Residui attivi al 30 giugno 1962 . . L. 40.440.607

(*È approvato*).

ART. 29.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1961-62 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1961-62 (articolo 25)	L.	320.521.133
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27)	»	21.484.327
Residui passivi al 30 giugno 1962 . . .	L.	342.005.460

(*È approvato*).

ART. 30.

È accertato nella somma di lire 1.559.112.255 il saldo attivo del conto finanziario del Fondo di assistenza per i finanzieri alla fine dell'esercizio 1961-62 risultante dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1º luglio 1961			L.	1.205.912.890
Entrate dell'esercizio finanziario 1961-62			»	1.189.855.360
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1960-61:				
Accertati:				
al 1º luglio 1961	L.	350.335.942		
al 30 giugno 1962	»	349.853.717		
			»	482.225
Totale dell'attivo . . .			L.	2.396.250.475

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1961-62	L.	837.138.220
Saldo attivo al 30 giugno 1962 . . .	»	1.559.112.255
Totale a pareggio dell'attivo . . .	L.	2.396.250.475

(*È approvato*).

ARCHIVI NOTARILI

ART. 31.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi Notarili, per l'esercizio 1961-62, nelle risultanze seguenti:

Entrate.	L.	7.508.220.208
Spese.	»	6.323.073.159
Avanzo . . .	L.	1.185.147.049

(*È approvato*).

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

ART. 32.

Le entrate dell'Istituto agronomico per l'oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1961-62, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario predetto, in . . . . . L. 69.487.745

delle quali furono riscosse e versate. . . . . » 66.059.745

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 3.428.000

(*È approvato*).

ART. 33.

Le spese dell'Istituto predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1961-62, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	69.487.745
delle quali furono pagate.	»	63.515.720
e rimasero da pagare	L.	5.972.025

(*È approvato*).

ART. 34.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 restano determinati in	L.	580.000
dei quali nell'esercizio 1961-62 furono riscossi e versati	»	570.000
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1962	L.	10.000

(*È approvato*).

ART. 35.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 restano determinati in	L.	11.209.183
dei quali furono pagati nel 1961-62	»	2.398.105
e rimasero da pagare al 30 giugno 1962.	L.	8.811.078

(*È approvato*).

ART. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1961-62 (articolo 32) .	L.	3.428.000
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34).	»	10.000
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata).	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1962	L.	3.438.000

(*È approvato*).

ART. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1961-62 (articolo 33) . . .	L.	5.972.025
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35).	»	8.811.078
Residui passivi al 30 giugno 1962 . .	L.	14.783.103

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ART. 38.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1961-62, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in. .			L.	13.126.560.638
delle quali:				
furono versate.	L.	107.664.121		
rimasero da versare	»	159.203		
			»	107.823.324
e rimasero da riscuotere			L.	13.018.737.314

(*È approvato*).

ART. 39.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1961-62, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	13.323.651.401
delle quali furono pagate.	»	12.223.246.831
e rimasero da pagare	L.	1.100.404.570

(*È approvato*).

ART. 40.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61, restano determinati in.			L.	13.229.673.624
dei quali nell'esercizio 1961-62:				
furono versati	L.	19.429.454		
rimasero da versare	»	9.102		
			»	19.438.556
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1962			L.	13.210.235.068

(*È approvato*).

ART. 41.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 restano determinati in.	L.	1.812.628.734
dei quali furono pagati nel 1961-62	»	1.145.049.092
e rimasero da pagare al 30 giugno 1962	L.	667.579.642

(*È approvato*).

ART. 42.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1961-62 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1961-62 (articolo 38) . .	L.	13.018.737.314
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 40)	»	13.210.235.068
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo della entrata)	»	168.305
Residui attivi al 30 giugno 1962 . . .	L.	26.229.140.687

(*È approvato*).

ART. 43.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1961-62 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1961-62 (articolo 39) . . .	L.	1.100.404.570
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 41)	»	667.579.642
Residui passivi al 30 giugno 1962 . . .	L.	1.767.984.212

(*È approvato*).

ART. 44.

È accertato nella somma di lire 55.770.929,30 il saldo attivo del conto finanziario dell'amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1961-62, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1961			L.	69.897.729,30
Entrate dell'esercizio finanziario 1961-62			»	13.126.560.638 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1960-61:				
Accertati:				
al 1° luglio 1961	L.	2.244.321.327		
al 30 giugno 1962	»	1.812.628.734		
			»	431.692.593 —
Totale dell'attivo . .			L.	13.628.150.960,30

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1961-62			L.	13.323.651.401 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1960-61:				
Accertati:				
al 1° luglio 1961	L.	13.478.402.254		
al 30 giugno 1962	»	13.229.673.624		
			»	248.728.630 —
Totale del passivo			L.	13.572.380.031 —
Saldo attivo al 30 giugno 1962 .			»	55.770.929,30
Totale a pareggio dell'attivo . . .			L.	13.628.150.960,30

(*È approvato*).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

ART. 45.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio 1961-62, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di detta Amministrazione, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in .			L.	292.490.433
delle quali:				
furono versate	L.	2.872.046		
rimasero da versare	»	1.970		
			»	2.874.016
e rimasero da riscuotere			L.	289.616.417

(*È approvato*).

ART. 46.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1961-62, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . .	L.	320.551.480
delle quali furono pagate.	»	201.166.130
e rimasero da pagare	L.	119.385.350

(*È approvato*).

ART. 47.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 restano determinati in			L.	284.969.267
dei quali nell'esercizio 1961-62:				
furono versati	L.	828.016		
rimasero da versare	»	40		
			»	828.056
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1962			L.	284.141.211

(*È approvato*).

ART. 48.

I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio 1960-61, restano determinati in.	L.	158.464.979
dei quali furono pagati nel 1961-62	»	98.693.114
e rimasero da pagare al 30 giugno 1962	L.	59.771.865

(*È approvato*).

ART. 49.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanzario 1961-62 (articolo 45)	L.	289.616.417
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 47)	»	284.141.211
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo della entrata)	»	2.010
Residui attivi al 30 giugno 1962 . .	L.	573.759.638

(*È approvato*).

ART. 50.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1961-62 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1961-62 (articolo 46) .	L.	119.385.350
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48)	»	59.771.865
Residui passivi al 30 giugno 1962 . .	L.	179.157.215

(*È approvato*).

ART. 51.

È accertato nella somma di lire 2.436.611,58 il saldo attivo del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1961-62, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1961			L.	4.695.319,58
Entrate dell'esercizio finanziario 1961-62			»	292.490.433 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1960-61:				
Accertati:				
al 1° luglio 1961	L.	187.114.254		
al 30 giugno 1962	»	158.464.979		
			»	28.649.275 —
Totale dell'attivo			L.	325.835.027,58

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1961-62			L.	320.551.480 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1960-61:				
Accertati:				
al 1° luglio 1961	L.	287.816.203		
al 30 giugno 1962	»	284.969.267		
			»	2.846.936 —
Totale del passivo			L.	323.398.416 —
Saldo attivo al 30 giugno 1962			»	2.436.611,58
Totale a pareggio dell'attivo			L.	325.835.027,58

(*È approvato*).

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ART. 52.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, accertate nell'esercizio finanziario 1961-62, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al

conto consuntivo del Ministero dell'interno, in	L.	237.233.391
delle quali furono riscosse e versate	»	182.533.394
e rimasero da riscuotere	L.	54.699.997

(*È approvato*).

ART. 53.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1961-62, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in

	L.	256.360.654
delle quali furono pagate	»	171.178.142
e rimasero da pagare	L.	85.182.512

(*È approvato*).

ART. 54.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 restano determinati, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . . . L. 147.852.938
dei quali nell'esercizio 1961-62 furono riscossi e versati . . . . . » 143.316.936

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1962 . . . . . L. 4.536.002

(*È approvato*).

ART. 55.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 restano determinati, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . . . L. 189.833.605
dei quali furono pagati nel 1961-62 . . . . . » 152.960.490

e rimasero da pagare al 30 giugno 1962 . . . . . L. 36.873.115

(*È approvato*).

ART. 56.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1961-62 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1961-62 (articolo 52) . . . . . L. 54.699.997
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 54) . . . . . » 4.536.002
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) . . . . . » —

Residui attivi al 30 giugno 1962 . . . L. 59.235.999

(*È approvato*).

ART. 57.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1961-62 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1961-62 (articolo 53) . . . . . L. 85.182.512
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 55) . . . . . » 36.873.115

Residui passivi al 30 giugno 1962 . L. 122.055.627

(*È approvato*).

ART. 58.

È accertato nella somma di lire 13.874.329,88 il saldo attivo del conto finanziario della Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, alla fine dell'esercizio 1961-62, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1961 . . . . . L. 15.337.976,88
Entrate dell'esercizio finanziario 1961-62 . . . . . » 237.233.391 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1960-61:
Accertati:
al 1° luglio 1961 . . . . . L. 305.137.902
al 30 giugno 1962 . . . . . » 189.833.605
» 115.304.297 —

Totale dell'attivo . . . L. 367.875.664,88

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1961-62		L.	256.360.654 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1960-61:			
Accertati:			
al 1º luglio 1961	L. 245.493.619		
al 30 giugno 1962	» 147.852.938		
		»	97.640.681 —
Totale del passivo . . .		L.	354.001.335 —
Saldo attivo al 30 giugno 1962 . .		»	13.874.329,88
Totale a pareggio dell'attivo . . .		L.	367.875.664,88

(*È approvato*).

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

ART. 59.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, accertate nell'esercizio finanziario 1961-62, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in . .	L.	133.173.983.685
delle quali furono riscosse e versate	»	91.697.869.488
e rimasero da riscuotere	L.	41.476.114.197

(*È approvato*).

ART. 60.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1961-62, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . .	L.	133.173.983.685
delle quali furono pagate.	»	51.582.483.821
e rimasero da pagare	L.	81.591.499.864

(*È approvato*).

ART. 61.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 restano determinati in.	L.	52.149.561.583
dei quali nell'esercizio 1961-62 furono riscossi e versati	»	11.119.693.194
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1962	L.	41.029.868.389

(*È approvato*).

ART. 62.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 restano determinati in.	L.	91.468.235.423
dei quali furono pagati nel 1961-62	»	43.079.886.352
e rimasero da pagare al 30 giugno 1962	L.	48.388.349.071

(*È approvato*).

ART. 63.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1961-62 (articolo 59) . . .	L.	41.476.114.197
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 61)	»	41.029.868.389
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) .		—
Residui attivi al 30 giugno 1962 . . .	L.	82.505.982.586

(*È approvato*).

ART. 64.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1961-62 (articolo 60)	L.	81.591.499.864
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 62)	»	48.388.349.071
Residui passivi al 30 giugno 1962 . .	L.	129.979.848.935

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ART. 65.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio 1961-62, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

per l'esercizio finanziario predetto, in	L.	258.019.274.087
delle quali furono riscosse e versate	»	185.682.318.247
e rimasero da riscuotere	L.	72.336.955.840

(*È approvato*).

ART. 66.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio 1961-62, per la competenza

propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . .	L.	258.019.274.087
delle quali furono pagate.	»	183.105.346.874
e rimasero da pagare	L.	74.913.927.213

(*È approvato*).

ART. 67.

I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio 1960-61, restano determinati

in	L.	66.193.743.387
dei quali nell'esercizio 1961-62 furono riscossi e versati	»	54.497.896.187
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1962	L.	11.695.847.200

(*È approvato*).

ART. 68.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61, restano determinati in	L.	75.887.243.395
dei quali nell'esercizio 1961-62 furono pagati	»	59.001.950.607
e rimasero da pagare al 30 giugno 1962	L.	16.885.292.788

(*È approvato*).

ART. 69.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1961-62 (articolo 65)	L.	72.336.955.840
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 67)	»	11.695.847.200
Residui attivi al 30 giugno 1962	L.	84.032.803.040

(*È approvato*).

ART. 70.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1961-62 (articolo 66)	L.	74.913.927.213
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 68)	»	16.885.292.788
Residui passivi al 30 giugno 1962	L.	91.799.220.001

(*È approvato*).

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ART. 71.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1961-62 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio predetto, in			L.	80.819.971.156
delle quali:				
furono versate	L.	52.858.921.625		
rimasero da versare	»	15.045.647.598	»	67.904.569.223
e rimasero da riscuotere			L.	12.915.401.933

(*È approvato*).

ART. 72.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1961-62, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	80.819.971.156
delle quali furono pagate	»	34.711.227.344
e rimasero da pagare	L.	46.108.743.812

(*È approvato*).

ART. 73.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 restano determinati in.	L.	14.218.142.891
dei quali nell'esercizio 1961-62 furono riscossi e versati	»	12.803.508.053
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1962	L.	1.414.634.838

(*È approvato*).

ART. 74.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 restano determinati in.	L.	40.246.456.901
dei quali nell'esercizio 1961-62 furono pagati	»	26.333.718.250
e rimasero da pagare al 30 giugno 1962	L.	13.912.738.651

(*È approvato*).

ART. 75.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1961-62 (articolo 71)	L.	12.915.401.933
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 73)	»	1.414.634.838
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata).	»	15.045.647.598
Residui attivi al 30 giugno 1962 . . .	L.	29.375.684.369

(*È approvato*).

ART. 76.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1961-62 (articolo 72)	L.	46.108.743.812
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 74)	»	13.912.738.651
Residui passivi al 30 giugno 1962 . . .	L.	60.021.482.463

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ART. 77.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1961-62, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei trasporti per l'esercizio predetto, in	L.	1.297.544.398.326
delle quali furono riscosse e versate	»	1.184.219.062.159
e rimasero da riscuotere	L.	113.325.336.167

(*È approvato*).

ART. 78.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1961-62, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L. 1.297.544.398.326
delle quali furono pagate. . . . . » 1.223.259.486.594

e rimasero da pagare . . . . . L. 74.284.911.732

(*È approvato*).

ART. 79.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di competenza dell'esercizio finanziario 1961-62, rimane così stabilito:

Entrata:

Ordinaria	L.	490.978.266.602
Straordinaria	»	71.979.374.208
Gestioni speciali ed autonome	»	702.366.960.027
Partite di giro	»	32.219.797.489
	L.	1.297.544.398.326

Spesa:

Ordinaria	L.	490.978.266.602
Straordinaria	»	71.979.374.208
Gestioni speciali ed autonome	»	702.366.960.027
Partite di giro	»	32.219.797.489
	L.	1.297.544.398.326

(*È approvato*).

ART. 80.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 restano determinati in . . . . . L. 138.648.892.536
dei quali nell'esercizio 1961-62 furono riscossi e versati . . . . . » 125.418.802.829

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1962 . . . . . L. 13.230.089.707

(*È approvato*).

ART. 81.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 restano determinati in . . . . . L. 145.820.842.115
dei quali nell'esercizio 1961-62 furono pagati . . . . . » 89.485.799.113

e rimasero da pagare al 30 giugno 1962 . . . . . L. 56.335.043.002

(*È approvato*).

ART. 82.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1961-62 (articolo 77)	L.	113.325.336.167
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 80)	»	13.230.089.707
Residui attivi al 30 giugno 1962 . . .	L.	126.555.425.874

(*È approvato*).

ART. 83.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1961-62 (articolo 78)	L.	74.284.911.732
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 81)	»	56.335.043.002
Residui passivi al 30 giugno 1962 . . .	L.	130.619.954.734

(*È approvato*).

ART. 84.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 1.224.287, risultata, in sede di consuntivo, sul conto della competenza del capitolo n. 149 « Spese per acquisti e diverse», dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1961-62.

(*È approvato*).

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ART. 85.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio 1961-62, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in			L.	3.726.268.141
delle quali:				
furono versate	L.	2.821.052.586		
rimasero da versare	»	415.910.813		
			»	3.236.963.399
e rimasero da riscuotere			L.	489.304.742

(*È approvato*).

ART. 86.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1961-62 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	3.726.268.141
delle quali furono pagate.	»	1.789.104.673
e rimasero da pagare	L.	1.937.163.468

(*È approvato*).

ART. 87.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 restano determinati in.			L.	1.996.019.585
dei quali nell'esercizio 1961-62:				
furono versati	L.	979.077.489		
rimasero da versare	»	28.013.473		
			»	1.007.090.962
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1962			L.	988.928.623

(*È approvato*).

ART. 88.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61, restano determinati in.	L.	3.271.906.825
dei quali furono pagati nel 1961-62	»	1.698.096.021
e rimasero da pagare al 30 giugno 1962	L.	1.573.810.804

(*È approvato*).

ART. 89.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1961-62 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1961-62 (articolo 85)	L.	489.304.742
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 87)	»	988.928.623
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata).	»	443.924.286
Residui attivi al 30 giugno 1962 . . .	L.	1.922.157.651

(*È approvato*).

ART. 90.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1961-62 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1961-62 (articolo 86)	L.	1.937.163.468
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 88)	»	1.573.810.804
Residui passivi al 30 giugno 1962 . . .	L.	3.510.974.272

(*È approvato*).

ART. 91.

È accertato nella somma di lire 4.939.025 il saldo attivo del conto finanziario dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1961-62, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1961			L.	1.597.652
Entrate dell'esercizio finanziario 1961-62			»	3.726.268.141
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1960-61:				
Accertati:				
al 1° luglio 1961	L.	1.995.709.702		
al 30 giugno 1962	»	1.996.019.585		
			»	309.883
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1960-61:				
Accertati:				
al 1° luglio 1961	L.	3.274.938.315		
al 30 giugno 1962	»	3.271.906.825		
			»	3.031.490
Totale dell'attivo			L.	3.731.207.166

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1961-62	L.	3.726.268.141
Saldo attivo al 30 giugno 1962	»	4.939.025
Totale a pareggio dell'attivo	L.	3.731.207.166

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge n. 123 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge n. 124.

T O R T O R A , *Segretario*:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1962-63

ART. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1962-63 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in			L.	5.412.907.846.133
delle quali:				
furono versate	L.	4.892.589.538.749		
rimasero da versare	»	194.789.239.865		
			»	5.087.378.778.614
e rimasero da riscuotere			L.	325.529.067.519

(*È approvato*).

ART. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1962-63 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	6.110.366.260.617
delle quali furono pagate	»	4.530.075.125.963
e rimasero da pagare	L.	1.580.291.134.654

(*È approvato*).

ART. 3.

Il riepilogo generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1962-63, rimane così stabilito:

Categoria I:

Entrate effettive	L.	5.251.023.031.504
Spese effettive	»	5.697.760.489.363
Disavanzo effettivo	L.	446.737.457.859

Categoria II:

Entrate per movimento di capitali	L.	161.884.814.629
Spese per movimento capitali	»	412.605.771.254
Eccedenza delle spese sulle entrate per movimento di capitali	L.	250.720.956.625

In complesso (*Categorie I e II*):

Entrate	L.	5.412.907.846.133
Spese	»	6.110.366.260.617
Disavanzo finanziario	L.	697.458.414.484

(*È approvato*).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1961-62 ED ESERCIZI PRECEDENTI

ART. 4.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in			L.	939.054.553.528
dei quali nell'esercizio 1962-63:				
furono versati	L.	391.582.493.221		
rimasero da versare	»	192.766.175.089		
			»	584.348.668.310
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1963			L.	354.705.885.218

(*È approvato*).

ART. 5.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	2.471.875.223.682
dei quali furono pagati nel 1962-63	»	1.129.834.361.029
e rimasero da pagare al 30 giugno 1963	L.	1.342.040.862.653

(*È approvato*).

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1962-63

ART. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1962-63, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1962-63 (articolo 1)	L.	325.529.067.519
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	»	354.705.885.218
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna *s* del riassunto generale)	»	387.555.414.954
Residui attivi al 30 giugno 1963 . . .	L.	1.067.790.367.691

(*È approvato*).

ART. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1962-63 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1962-63 (articolo 2).	L.	1.580.291.134.654
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	»	1.342.040.862.653
Residui passivi al 30 giugno 1963 . . .	L.	2.922.331.997.307

(*È approvato*).

SITUAZIONE FINANZIARIA

ART. 8.

È accertato nella somma di lire 5.660.955.790.778,05 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1962-63 come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Entrate dell'esercizio finanziario 1962-63			L.	5.412.907.846.133 —
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1961-62:				
Accertati:				
al 1º luglio 1962	L.	919.809.516.590		
al 30 giugno 1963.	»	939.054.553.528		
			»	19.245.036.938 —

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1961-62:			
Accertati:			
al 1º luglio 1962	L. 2.539.762.098.318		
al 30 giugno 1963.	» 2.471.875.223.682		
		»	67.886.874.636 —
Totale dell'attivo . . .		L.	5.500.039.757.707 —
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1963 . . .		»	5.660.955.790.778,05
Totale a pareggio del passivo . . .		L.	11.160.995.548.485,05

Passivo:

Disavanzo finanziario al 1º luglio 1962	L.	5.050.624.554.853,05
Spese dell'esercizio finanziario 1962-63	»	6.110.366.260.617 —
Discarichi amministrativi a favore dei tesorieri per casi di forza maggiore ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale	»	4.733.015 —
Totale del passivo . . .	L.	11.160.995.548.485,05

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire 4.733.015 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1962-63, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(*È approvato*).

ART. 10.

Sono approvate le eccedenze d'impegno risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza, ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63:

Capitolo n. 29. – Somme da riscuotere direttamente dalla Regione siciliana sui cespiti erariali, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, salvo conguaglio a norma dell'articolo 4 del decreto medesimo	L.	3.655.798.691
Capitolo n. 30. – Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3	»	1.116.776.217

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

ART. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1962-63, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero delle Finanze, in . . .			L.	145.885.010.738
delle quali:				
furono versate	L.	143.773.330.215		
rimasero da versare	»	1.300.711.401		
			»	145.074.041.616
e rimasero da riscuotere			L.	810.969.122

(*È approvato*).

ART. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1962-63 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	145.885.010.738
delle quali furono pagate.	»	118.071.178.269
e rimasero da pagare	L.	27.813.832.469

(*È approvato*).

ART. 13.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62, restano determinati in.			L.	2.661.234.630
dei quali nell'esercizio 1962-63:				
furono versati	L.	2.219.671.828		
rimasero da versare	»	2.450		
			»	2.219.674.278
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1963			L.	441.560.352

(*È approvato*).

ART. 14.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62 restano determinati in.	L.	39.905.232.161
dei quali furono pagati nel 1962-63	»	32.375.696.510
e rimasero da pagare al 30 giugno 1963	L.	7.529.535.651

(*È approvato*).

ART. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1962-63 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1962-63 (articolo 11) . . .	L.	810.969.122
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13)	»	441.560.352
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)	»	1.300.713.851
Residui attivi al 30 giugno 1963 . . .	L.	2.553.243.325

(*È approvato*).

ART. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1962-63 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1962-63 (articolo 12) . . .	L.	27.813.832.469
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14)	»	7.529.535.651
Residui passivi al 30 giugno 1963 . . .	L.	35.343.368.120

(*È approvato*).

ART. 17.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio finanziario 1962-63, risulta come appresso:

Attivo:

Entrate dell'esercizio 1962-63	L.	145.885.010.738

Passivo:

Spese dell'esercizio 1962-63	L.	145.885.010.738

(*È approvato*).

AZIENDA MONOPOLIO BANANE

ART. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda Monopolio Banane accertate nell'esercizio finanziario 1962-63, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle finanze, in . . . . . L. 30.416.787.007

delle quali furono riscosse e versate	»	29.761.404.577
e rimasero da riscuotere	L.	655.382.430

(*È approvato*).

ART. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1962-63, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . . L. 30.416.787.007
delle quali furono pagate. . . . . » 16.423.892.070

e rimasero da pagare . . . . . L. 13.992.894.937

(*È approvato*).

ART. 20.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62 restano determinati in. . . . . L. 295.791.385
dei quali nell'esercizio 1962-63 furono riscossi e versati . . . . . » 287.956.550

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1963 . . . . . L. 7.834.835

(*È approvato*).

ART. 21.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62 restano determinati in. . . . . L. 13.785.110.692
dei quali furono pagati nel 1962-63 . . . . . » 13.772.744.539

e rimasero da pagare al 30 giugno 1963 . . . . . L. 12.366.153

(*È approvato*).

ART. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1962-63 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1962-63 (articolo 18). L. 655.382.430
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20) . . . . . » 7.834.835
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) . . . . . —

Residui attivi al 30 giugno 1963 . . . L. 663.217.265

(*È approvato*).

ART. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1962-63 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1962-63 (articolo 19) . . . . L. 13.992.894.937
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21) . . . . . » 12.366.153

Residui passivi al 30 giugno 1963 . . . L. 14.005.261.090

(*È approvato*).

ARCHIVI NOTARILI

ART. 24.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi Notarili, per l'esercizio 1962-63, nelle risultanze seguenti:

Entrate. . . . . L. 8.533.615.144
Spese. . . . . » 7.338.954.701

Avanzo . . . L. 1.194.660.443

(*È approvato*).

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

ART. 25.

Le entrate dell'Istituto agronomico per l'oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1962-63, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario predetto, in . . . . . L. 79.760.565
delle quali furono riscosse e versate . . . . . » 74.601.245

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 5.159.320

(*È approvato*).

ART. 26.

Le spese dell'Istituto predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1962-63, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . . L. 79.760.565
delle quali furono pagate. . . . . » 71.894.735

e rimasero da pagare . . . . . L. 7.865.830

(*È approvato*).

ART. 27.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62 restano determinati in. . . . . L. 3.438.000
dei quali nell'esercizio 1962-63 furono riscossi e versati . . . . . » 3.378.000

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1963 . . . . . L. 60.000

(*È approvato*).

ART. 28.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62 restano determinati in. . . . . L. 14.680.981
dei quali furono pagati nel 1962-63 . . . . . » 6.092.715

e rimasero da pagare al 30 giugno 1963 . . . . . L. 8.588.266

(*È approvato*).

ART. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1962-63 (articolo 25) . . . L. 5.159.320
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27) . . . . . » 60.000
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata). —

Residui attivi al 30 giugno 1963 . . . L. 5.219.320

(*È approvato*).

ART. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1962-63 (articolo 26) . . . . . L. 7.865.830
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28) . . . . . » 8.588.266

Residui passivi al 30 giugno 1963 . . . L. 16.454.096

(*È approvato*).

ART. 31.

Sono approvate le eccedenze di impegno risultate in sede di consuntivo, sul conto della competenza, ai sottoindicati articoli dello stato di previsione nella spesa dell'Istituto agronomico per l'oltremare per l'esercizio finanziario 1962-63:

Articolo n. 1. – Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti	L.	3.855.000
Articolo n. 3. – Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio e relativi oneri previdenziali	»	325.000

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ART. 32.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1962-63 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'Interno, in . . L. 15.190.705.307

delle quali:

furono versate	L.	138.040.831		
rimasero da versare	»	1.278.380		
			»	139.319.211
e rimasero da riscuotere			L.	15.051.386.096

(*È approvato*).

ART. 33.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1962-63 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . . L. 15.206.963.389

delle quali furono pagate. . . . . » 14.372.621.549

e rimasero da pagare . . . . . L. 834.341.840

(*È approvato*).

ART. 34.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62, restano determinati in . . . . . L. 26.194.995.478

dei quali nell'esercizio 1962-63:

furono versati	L.	25.852.614.461		
rimasero da versare	»	1.672		
			»	25.852.616.133
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1963			L.	342.379.345

(*È approvato*).

ART. 35.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62 restano determinati in . . . . . L. 1.749.014.027

dei quali furono pagati nel 1962-63 . . . . . » 1.251.078.244

e rimasero da pagare al 30 giugno 1963 . . . . . L. 497.935.783

(*È approvato*).

ART. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1962-63 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1962-63 (articolo 32) . .	L.	15.051.386.096
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34)	»	342.379.345
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata).	»	1.280.052
Residui attivi al 30 giugno 1963 . . .	L.	15.395.045.493

(*È approvato*).

ART. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1962-63 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1962-63 (articolo 33)	L.	834.341.840
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35)	»	497.935.783
Residui passivi al 30 giugno 1963 . . .	L.	1.332.277.623

(*È approvato*).

ART. 38.

È accertato nella somma di lire 24.337.823,30 il saldo attivo del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1962-63, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1962			L.	55.770.929,30
Entrate dell'esercizio finanziario 1962-63			»	15.190.705.307 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1961-62:				
Accertati:				
al 1° luglio 1962	L.	1.767.984.212		
al 30 giugno 1963	»	1.749.014.027		
			»	18.970.185 —
Totale dell'attivo . . .			L.	15.265.446.421,30

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1962-63			L.	15.206.963.389 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1961-62:				
Accertati:				
al 1° luglio 1962	L.	26.229.140.687		
al 30 giugno 1963	»	26.194.995.478		
			»	34.145.209 —
Totale del passivo . . .			L.	15.241.108.598 —
Saldo attivo al 30 giugno 1963 . . .			»	24.337.823,30
Totale a pareggio dell'attivo . . .			L.	15.265.446.421,30

(*È approvato*).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

ART. 39.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio 1962-63, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di detta Amministrazione, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in . . . . L. 386.345.124

delle quali:

furono versate	L.	3.861.464	
rimasero da versare	»	1.290	
			» 3.862.754

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 382.482.370

(*È approvato*).

ART. 40.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1962-63, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L. 399.029.054

delle quali furono pagate. . . . . » 212.671.273

e rimasero da pagare . . . . . L. 186.357.781

(*È approvato*).

ART. 41.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62 restano determinati in. . . . . L. 573.923.886

dei quali nell'esercizio 1962-63:

furono versati	L.	572.951.257	
rimasero da versare	»	40	
			» 572.951.297

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1963 . . . . . L. 972.589

(*È approvato*).

ART. 42.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62, restano determinati in. . . . . L. 166.581.879

dei quali furono pagati nel 1962-63 . . . . . » 152.698.882

e rimasero da pagare al 30 giugno 1963 . . . . . L. 13.882.997

(*È approvato*).

ART. 43.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1962-63 (articolo 39) . . . L. 382.482.370

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 41) . . . . . » 972.589

Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) . . . . . » 1.330

Residui attivi al 30 giugno 1963 . . . L. 383.456.289

(*È approvato*).

ART. 44.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1962-63 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1962-63 (articolo 40)	L.	186.357.781
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42)	»	13.882.997
Residui passivi al 30 giugno 1963 . . .	L.	200.240.778

(*È approvato*).

ART. 45.

È accertato nella somma di lire 2.492.265,58 il saldo attivo del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1962-63, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1962			L.	2.436.611,58
Entrate dell'esercizio finanziario 1962-63			»	386.345.124 —
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1961-62:				
Accertati:				
al 1° luglio 1962	L.	573.759.638		
al 30 giugno 1963	»	573.923.886		
			L.	164.248 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati nell'esercizio 1961-62:				
Accertati:				
al 1° luglio 1962	L.	179.157.215		
al 30 giugno 1963	»	166.581.879		
			»	12.575.336 —
Totale dell'attivo . . .			L.	401.521.319,58

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1962-63 . . .	L.	399.029.054 —
Saldo attivo al 30 giugno 1963 . . .	»	2.492.265,58
Totale a pareggio dell'attivo . . .	L.	401.521.319,58

(*È approvato*).

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ART. 46.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, accertate nell'esercizio finanziario 1962-63, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in	L.	404.614.496
delle quali furono riscosse e versate	»	242.042.961
e rimasero da riscuotere	L.	162.571.535

(*È approvato*).

ART. 47.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1962-63 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in.	L.	411.567.483
delle quali furono pagate.	»	219.132.428
e rimasero da pagare	L.	192.435.055

(*È approvato*).

ART. 48.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1961-62 restano determinati, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . .			L.	56.119.848
dei quali nell'esercizio 1962-63:				
furono versati.	L.	51.053.498		
rimasero da versare	»	1.390		
			»	51.054.888
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1963			L.	5.064.960

(*È approvato*).

ART. 49.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62, restano determinati, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in. . . .	L.	110.730.106
dei quali furono pagati nel 1962-63	»	70.126.304
e rimasero da pagare al 30 giugno 1963.	L.	40.603.802

(*È approvato*).

ART. 50.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1962-63 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1962-63 (articolo 46)	L.	162.571.535
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48)	»	5.064.960
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)	»	1.390
Residui attivi al 30 giugno 1963 . . .	L.	167.637.885

(*È approvato*).

ART. 51.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1962-63 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1962-63 (art. 47)	L.	192.435.055
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 49).	»	40.603.802
Residui passivi al 30 giugno 1963 . . .	L.	233.038.857

(*È approvato*).

ART. 52.

È accertato nella somma di lire 15.130.712,88 il saldo attivo del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, alla fine dell'esercizio 1962-63, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1962			L.	13.874.329,88
Entrate dell'esercizio finanziario 1962-63			»	404.614.496 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1961-62:				
Accertati:				
al 1° luglio 1962	L.	122.055.627		
al 30 giugno 1963	»	110.730.106		
			»	11.325.521 —
Totale dell'attivo			L.	429.814.346,88

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1962-63			L.	411.567.483 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1961-62:				
Accertati:				
al 1° luglio 1962	L.	59.235.999		
al 30 giugno 1963	»	56.119.848		
			»	3.116.151 —
Totale del passivo			L.	414.683.634 —
Saldo attivo al 30 giugno 1963			»	15.130.712,88
Totale a pareggio dell'attivo			L.	429.814.346,88

(*È approvato*).

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

ART. 53.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade accertate nell'esercizio finanziario 1962-63, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in	L.	174.586.182.963
delle quali furono riscosse e versate	»	112.484.226.712
e rimasero da riscuotere	L.	62.101.956.251

(*È approvato*).

ART. 54.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1962-63 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	174.586.182.963
delle quali furono pagate	»	64.835.660.626
e rimasero da pagare	L.	109.750.522.337

(*È approvato*).

ART. 55.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62 restano determinati in	L.	82.499.043.099
dei quali nell'esercizio 1962-63 furono riscossi e versati	»	36.476.785.120
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1963	L.	46.022.257.979

(*È approvato*).

ART. 56.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62 restano determinati in	L.	129.972.909.448
dei quali furono pagati nel 1962-63	»	44.765.933.475
e rimasero da pagare al 30 giugno 1963	L.	85.206.975.973

(*È approvato*).

ART. 57.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1962-63 (articolo 53)	L.	62.101.956.251
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 55)	»	46.022.257.979
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo della entrata)		—
Residui attivi al 30 giugno 1963	L.	108.124.214.230

(*È approvato*).

ART. 58.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1962-63 (articolo 54)	L.	109.750.522.337
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 56)	»	85.206.975.973
Residui passivi al 30 giugno 1963	L.	194.957.498.310

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ART. 59.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio 1962-63 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario predetto, in	L.	309.145.336.921
delle quali furono riscosse e versate	»	194.073.625.485
e rimasero da riscuotere	L.	115.071.711.436

(*È approvato*).

ART. 60.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio 1962-63 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in.	L.	309.145.336.921
delle quali furono pagate.	»	181.829.245.429
e rimasero da pagare	L.	127.316.091.492

(*È approvato*).

ART. 61.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62, restano determinati in.	L.	84.032.803.040
dei quali nell'esercizio 1962-63 furono riscossi e versati	»	62.975.850.693
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1963	L.	21.056.952.347

(*È approvato*).

ART. 62.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62, restano determinati in.	L.	91.799.220.001
dei quali nell'esercizio 1962-63 furono pagati.	»	51.066.576.119
e rimasero da pagare al 30 giugno 1963.	L.	40.732.643.882

(*È approvato*).

ART. 63.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1962-63 (articolo 59)	L.	115.071.711.436
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 61)	»	21.056.952.347
Residui attivi al 30 giugno 1963 . . .	L.	136.128.663.783

(*È approvato*).

ART. 64.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1962-63 (articolo 60)	L.	127.316.091.492
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 62).	»	40.732.643.882
Residui passivi al 30 giugno 1963 . . .	L.	168.048.735.374

(*È approvato*).

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ART. 65.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1962-63 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'amministrazione stessa allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio predetto in . . . . . L. 108.052.489.714
delle quali:

furono versate.	L.	64.330.048.078		
rimasero da versare	»	24.996.180.555		
			»	89.326.228.633
e rimasero da riscuotere			L.	18.726.261.081

(*È approvato*).

ART. 66.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1962-63 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L. 108.052.489.714
delle quali furono pagate. . . . . » 42.150.184.600

e rimasero da pagare . . . . . L. 65.902.305.114

(*È approvato*).

ART. 67.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62 restano determinati in. . . . . L. 29.373.820.209
dei quali nell'esercizio 1962-63:

furono versati.	L.	13.237.362.839		
rimasero da versare	»	14.997.708.335		
			»	28.235.071.174
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1963			L.	1.138.749.035

(*È approvato*).

ART. 68.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62 restano determinati in. . . . . L. 60.019.618.303
dei quali nell'esercizio 1962-63 furono pagati . . . . . » 33.737.442.830

e rimasero da pagare al 30 giugno 1963. . . . . L. 26.282.175.473

(*È approvato*).

ART. 69.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1962-63 (articolo 65).	L.	18.726.261.081
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 67)	»	1.138.749.035
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata).	»	39.993.888.890
Residui attivi al 30 giugno 1963 . .	L.	59.858.899.006

(*È approvato*).

ART. 70.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1962-63 (articolo 66)	L.	65.902.305.114
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 68).	»	26.282.175.473
Residui passivi al 30 giugno 1963 . . .	L.	92.184.480.587

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ART. 71.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1962-63 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei trasporti e dell'Aviazione civile per l'esercizio predetto, in . . . . . L. 1.574.018.459.730

delle quali furono riscosse e versate.	»	1.317.892.688.531
e rimasero da riscuotere	L.	256.125.771.199

(*È approvato*).

ART. 72.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1962-63, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in. L. 1.574.018.459.730

delle quali furono pagate.	»	1.387.432.012.151
e rimasero da pagare	L.	186.586.447.579

(*È approvato*).

ART. 73.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di competenza dell'esercizio finanziario 1962-63, rimane così stabilito:

Entrata:

Ordinaria	L.	564.096.230.504
Straordinaria	»	195.556.702.998
Gestioni speciali ed autonome	»	778.400.242.031
Partite di giro	»	35.965.284.197
	L.	1.574.018.459.730

Spesa:

Ordinaria	L.	564.096.230.504
Straordinaria	»	195.556.702.998
Gestioni speciali ed autonome	»	778.400.242.031
Partite di giro	»	35.965.284.197
	L.	1.574.018.459.730

(*È approvato*).

ART. 74.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62 restano determinati in	L.	126.555.425.874
dei quali nell'esercizio 1962-63 furono riscossi e versati	»	117.472.219.249
e rimasero da versare al 30 giugno 1963	L.	9.083.206.625

(*È approvato*).

ART. 75.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62 restano determinati in	L.	130.619.954.734
dei quali furono pagati nel 1962-63	»	74.528.520.974
e rimasero da pagare al 30 giugno 1963	L.	56.091.433.760

(*È approvato*).

ART. 76.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1962-63 (articolo 71)	L.	256.125.771.199
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 74)	»	9.083.206.625
Residui attivi al 30 giugno 1963	L.	265.208.977.824

(*È approvato*).

ART. 77.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1962-63 (articolo 72)	L.	186.586.447.579
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 75	»	56.091.433.760
Residui passivi al 30 giugno 1963.	L.	242.677.881.339

(*È approvato*).

ART. 78.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 615.014, risultata, in sede di consuntivo, sul conto della competenza del capitolo n. 150 « Spese per acquisti e diverse », dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1962-63.

(*È approvato*).

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ART. 79.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio 1962-63 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in . . .			L.	3.711.192.753
delle quali:				
furono versate.	L.	1.595.529.238		
rimasero da versare	»	517.879.666		
			»	2.113.408.904
e rimasero da riscuotere			L.	1.597.783.849

(*È approvato*).

ART. 80.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1962-63 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in.	L.	3.711.192.753
delle quali furono pagate.	»	1.683.604.166
e rimasero da pagare	L.	2.027.588.587

(*È approvato*).

ART. 81.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62, restano determinati in.			L.	1.885.556.125
dei quali nell'esercizio 1962-63:				
furono versati	L.	758.467.530		
rimasero da versare	»	173.123.367		
			»	931.590.897
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1963			L.	953.965.228

(*È approvato*).

ART. 82.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62, restano determinati in.	L.	3.478.202.119
dei quali furono pagati nel 1962-63	»	1.630.534.488
e rimasero da pagare al 30 giugno 1963	L.	1.847.667.631

(*È approvato*).

ART. 83.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1962-63, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1962-63 (articolo 79) . . .	L.	1.597.783.849
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 81).	»	953.965.228
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata).	»	691.003.033
Residui attivi al 30 giugno 1963 .	L.	3.242.752.110

(*È approvato*).

ART. 84.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1962-63 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1962-63 (articolo 80) . . .	L.	2.027.588.587
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 82).	»	1.847.667.631
Residui passivi al 30 giugno 1963.	L.	3.875.256.218

(*È approvato*).

ART. 85.

È accertato nella somma di lire 1.109.652 il saldo attivo del conto finanziario dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1962-63 come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo al 1º luglio 1962.			L.	4.939.025
Entrate dell'esercizio finanziario 1962-63			»	3.711.192.753
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1961-62:				
Accertati:				
al 1º luglio 1962.	L.	3.510.974.272		
al 30 giugno 1963	»	3.478.202.119		
			»	32.772.153
Totale dell'attivo . .			L.	3.748.903.931

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1962-63			L.	3.711.192.753
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1961-62:				
Accertati:				
al 1° luglio 1962	L.	1.922.157.651		
al 30 giugno 1963	»	1.885.556.125		
			»	36.601.526
Totale del passivo . . .			L.	3.747.794.279
Saldo attivo al 30 giugno 1963			»	1.109.652
Totale a pareggio dell'attivo . .			L.	3.748.903.931

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge n. 124 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge n. 125.

T O R T O R A , *Segretario*:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1963-64

ART. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1963-64 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . .			L.	6.432.875.664.676
delle quali:				
furono versate	L.	5.766.540.618.080		
rimasero da versare	»	231.928.329.760		
			»	5.998.468.947.840
e rimasero da riscuotere			L.	434.406.716.836

(*È approvato*).

ART. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1963-64 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in			L.	6.781.611.109.152
delle quali furono pagate			»	4.885.552.230.747
e rimasero da pagare			L.	1.896.058.878.405

(*È approvato*).

ART. 3.

Il riepilogo generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1963-64 rimane così stabilito:

Categoria I:

Entrate effettive	L.	5.952.843.634.342
Spese effettive	»	6.368.344.024.393
Disavanzo effettivo	L	415.500.390.051

Categoria II

Entrate per movimento di capitali	L	480.032.030.334
Spese per movimento capitali	»	413.267.084.759
Eccedenza delle entrate sulle spese per movimento di capitali	L.	66.764.945.575

In complesso (*Categorie I e II*)

Entrate	L.	6.432.875.664.676
Spese	»	6.781.611.109.152
Disavanzo finanziario	L.	348.735.444.476

(*È approvato*).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1962-63 ED ESERCIZI PRECEDENTI

ART. 4.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in			L.	1.053.553.219.855
dei quali nell'esercizio 1963-64.				
furono versati	L.	490.750.319.058		
rimasero da versare	»	215.286.350.200		
			»	706.036.669.258
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1964			L.	347.516.550.597

(*È approvato*).

ART. 5.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	2.834.085.273.083
dei quali furono pagati nel 1963-64	»	1.314.207.419.783
e rimasero da pagare al 30 giugno 1964	L.	1.519.877.853.300

(*È approvato*).

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1963-64

ART. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1963-64, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1963-64 (articolo 1)	L.	434.406.716.836
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	»	347.516.550.597
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna *s* del riassunto generale)	»	447.214.679.960
Residui attivi al 30 giugno 1964 . . .	L.	1.229.137.947.393

(*È approvato*).

ART. 7

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1963-64 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1963-64 (articolo 2)	L.	1.896.058.878.405
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	»	1.519.877.853.300
Residui passivi al 30 giugno 1964 . . .	L.	3.415.936.731.705

(*È approvato*).

SITUAZIONE FINANZIARIA

ART. 8.

È accertato nella somma di lire 5.935.681.715.227 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1963-64 come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Entrate dell'esercizio finanziario 1963-64			L.	6.432.875.664.676
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1962-63.				
Accertati:				
al 1° luglio 1963	L	2.922.331.997.307		
al 30 giugno 1964	»	2.834.085.273.083		
			»	88.246.724.224
Totale dell'attivo . .			L.	6.521.122.388.900
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1964			»	5.935.681.715.227
Totale a pareggio del passivo . . .			L.	12.456.804.104.127

Passivo:

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1963		L. 5.660.955.790.778,05
Spese dell'esercizio finanziario 1963-64		» 6.781.611.109.152 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1962-63:		
Accertati:		
al 1° luglio 1963 . . . . . L.	1.067.790.367.691	
al 30 giugno 1964 . . . . . »	1.053.553.219.855	
		» 14.237.147.836 —
Discarichi amministrativi a favore dei tesorieri per casi di forza maggiore ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale .		» 56.360 —
Eliminazione centesimale in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n 1734, e della legge 29 ottobre 1954, n. 1045		» 0,95
Totale del passivo . . .		L. 12.456.804.104.127 —

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 9.

Sono stabiliti, nell'esercizio 1963-64, nella somma di lire 56.360 i discarichi consentiti ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e nella somma di lire 0,95 l'eliminazione centesimale in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1734, e della legge 29 ottobre 1954, n. 1045.

(*È approvato*).

ART. 10.

Sono approvate le eccedenze d'impegno risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza e sul conto dei residui ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1963-64, come dal dettaglio che segue:

Ministero del tesoro:		Conto della competenza	Conto dei residui
Capitolo n. 32 - Somme da riscuotere direttamente dalla Regione siciliana sui cespiti erariali ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, salvo conguaglio a norma dell'articolo 4 del decreto medesimo	L.	12.570.126.791	—
Capitolo n. 33 - Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3	»	980.303.156	—

	Conto della competenza		Conto dei residui
Ministero degli affari esteri			
Capitolo n. 48 - Pensioni vitalizie al personale civile e militare libico, eritreo e somalo e loro orfani - Soprassoldo per medaglie al valore militare (leggi 2 novembre 1955, n. 1117, 14 marzo 1957, n. 108, 22 ottobre 1957, n. 1053, e legge 16 dicembre 1961, n. 1463) (*spese fisse e obbligatorie*)	—	L.	11.461.333

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

ART. 11.

Per la copertura del maggior disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1963-64 accertato per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione predetta sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni per complessive lire 4.528.901.272, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per mutui all'epoca della concessione.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il primo gennaio dell'anno successivo a quello della concessione delle anticipazioni.

L'onere relativo farà carico al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

(*È approvato*).

ART. 12

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1963-64, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, ivi comprese quelle di cui al precedente articolo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero delle finanze, in			L.	160.554.162.213
delle quali:				
furono versate	L.	151.623.101.068		
rimasero da versare	»	154.276.345		
			»	151.777.377.413
e rimasero da riscuotere			L.	8.776.784.800

(*È approvato*).

ART. 13.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1963-64 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	160.554.162.213
delle quali furono pagate	»	140.384.383.258
e rimasero da pagare	L.	20.169.778.955

(*È approvato*).

ART. 14.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 restano determinati in			L.	2.553.243.325
dei quali nell'esercizio 1963-64.				
furono versati	L	2.534.139.614		
rimasero da versare	»	14.664.768		
			»	2.548.804.382
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1964			L.	4.438.943

(*È approvato*).

ART. 15.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 restano determinati in	L.	35.343.368.120
dei quali furono pagati nel 1963-64	»	28.888.310.523
e rimasero da pagare al 30 giugno 1964	L.	6.455.057.597

(*È approvato*).

ART. 16.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1963-64 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1963-64 (articolo 12) . . .	L.	8.776.784.800
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14)	»	4.438.943
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)	»	168.941.113
Residui attivi al 30 giugno 1964 . . .	L.	8.950.164.856

(*È approvato*).

ART. 17.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1963-64 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1963-64 (articolo 13)	L.	20.169.778.955
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 15)	»	6.455.057.597
Residui passivi al 30 giugno 1964 . . .	L.	26.624.836.552

(*È approvato*).

ART. 18.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio finanziario 1963-64, risulta come appresso:

Attivo:

Entrate dell'esercizio 1963-64	L.	160.554.162.213

Passivo:

Spese dell'esercizio 1963-64	L.	160.554.162.213

(*È approvato*).

AZIENDA MONOPOLIO BANANE

ART. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda monopolio banane accertate nell'esercizio finanziario 1963-64, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle finanze, in . . . . . L. 32.211.618.992

delle quali furono riscosse e versate	»	31.736.289.597
e rimasero da riscuotere	L.	475.329.395

(*È approvato*).

ART. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1963-64, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . . L. 32.211.618.992

delle quali furono pagate	»	20.558.638.009
e rimasero da pagare	L.	11.652.980.983

(*È approvato*).

ART. 21.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 restano determinati in	L.	663.217.265
dei quali nell'esercizio 1963-64 furono riscossi e versati	»	643.231.485
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1964	L.	19.985.780

(*È approvato*).

ART. 22.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 restano determinati in	L.	14.005.261.090
dei quali furono pagati nel 1963-64	»	13.999.097.894
e rimasero da pagare al 30 giugno 1964	L.	6.163.196

(*È approvato*).

ART. 23.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1963-64 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1963-64 (articolo 19)	L.	475.329.395
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21)	»	19.985.780
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)		—
Residui attivi al 30 giugno 1964 . . .	L.	495.315.175

(*È approvato*).

ART. 24.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1963-64 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1963-64 (articolo 20)	L.	11.652.980.983
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 22)	»	6.163.196
Residui passivi al 30 giugno 1964 . . .	L.	11.659.144.179

(*È approvato*).

ARCHIVI NOTARILI

ART. 25.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1963-64, nelle risultanze seguenti:

Entrate	L.	10.191.640.506
Spese	»	8.301.379.648
Avanzo	L.	1.890.260.858

(*È approvato*).

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

ART. 26.

Le entrate dell'Istituto agronomico per l'oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1963-64, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario predetto, in . . . . . L. 93.127.981

delle quali furono riscosse e versate . . . . . » 82.752.981

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 10.375.000

(*È approvato*).

ART. 27.

Le spese dell'Istituto predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1963-64, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . . L. 93.127.981

delle quali furono pagate . . . . . » 81.186.540

e rimasero da pagare . . . . . L. 11.941.441

(*È approvato*).

ART. 28.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 restano determinati in . . . . . L. 5.212.170

dei quali nell'esercizio 1963-64 furono riscossi e versati . . . . . » 1.498.845

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1964 . . . . . L. 3.713.325

(*È approvato*).

ART. 29.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 restano determinati in . . . . . L. 16.360.951

dei quali furono pagati nel 1963-64 . . . . . » 5.925.670

e rimasero da pagare al 30 giugno 1964 . . . . . L. 10.435.281

(*È approvato*).

ART. 30.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1963-64 (articolo 26)	L.	10.375.000
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28)	»	3.713.325
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)		—
Residui attivi al 30 giugno 1964 . . .	L.	14.088.325

(*È approvato*).

ART. 31.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1963-64 (articolo 27)	L.	11.941.441
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 29)	»	10.435.281
Residui passivi al 30 giugno 1964 . .	L.	22.376.722

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ART. 32.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1963-64 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in . . . . . L. 17.698.047.853

delle quali:

furono versate	L.	173.223.237		
rimasero da versare	»	139.045		
			»	173.362.282
e rimasero da riscuotere			L.	17.524.685.571

(*È approvato*).

ART. 33.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1963-64 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . . L. 17.717.417.217

delle quali furono pagate	»	16.608.683.730
e rimasero da pagare	L.	1.108.733.487

(*È approvato*).

ART. 34.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 restano determinati in . . . . . L. 15.066.907.040

dei quali nell'esercizio 1963-64:

furono versati	L.	15.446.245	
rimasero da versare	»	234	
		»	15.446.479
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1964		L.	15.051.460.561

(*È approvato*).

ART. 35.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 restano determinati in . . . . . L. 972.421.064

dei quali furono pagati nel 1963-64 . . . . . » 770.464.084

e rimasero da pagare al 30 giugno 1964 . . . . . L. 201.956.980

(*È approvato*).

ART. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1963-64 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1963-64 (articolo 32)	L.	17.524.685.571
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34)	»	15.051.460.561
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo delle entrate)	»	139.279
Residui attivi al 30 giugno 1964 . . .	L.	32.576.285.411

(*È approvato*).

ART. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1963-64 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1963-64 (articolo 33)	L.	1.108.733.487
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35)	»	201.956.980
Residui passivi al 30 giugno 1964 . . .	L.	1.310.690.467

(*È approvato*).

ART. 38.

È accertato nella somma di lire 36.686.565,30 il saldo attivo del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1963-64, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1963		L.	24.337.823,30
Entrate dell'esercizio finanziario 1963-64		»	17.698.047.853 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1962-63:			
Accertati:			
al 1° luglio 1963	L. 1.332.277.623		
al 30 giugno 1964	» 972.421.064		
		»	359.856.559 —
Totale dell'attivo . . .		L.	18.082.242.235,30

Passivo

Spese dell'esercizio finanziario 1963-64			L.	17.717.417.217 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1962-63:				
Accertati:				
al 1° luglio 1963	L.	15.395.045.493		
al 30 giugno 1964	»	15.066.907.040		
			»	328.138.453 —
Totale del passivo . . .			L.	18.045.555.670 —
Saldo attivo al 30 giugno 1964 . . .			»	36.686.565,30
Totale a pareggio dell'attivo . . .			L.	18.082.242.235,30

(*È approvato*).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

ART. 39.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio 1963-64 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di detta Amministrazione, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in			L.	422.384.567
delle quali:				
furono versate	L.	5.298.128		
rimasero da versare	»	1.300		
			»	5.299.428
e rimasero da riscuotere			L.	417.085.139

(*È approvato*).

ART. 40.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1963-64, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in			L.	425.605.717
delle quali furono pagate			»	280.311.520
e rimasero da pagare			L.	145.294.197

(*È approvato*).

ART. 41.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 restano determinati in			L.	383.470.552
dei quali nell'esercizio finanziario 1963-64:				
furono versati	L.	763.805		
rimasero da versare	»	40		
			»	763.845
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1964			L.	382.706.707

(*È approvato*).

ART. 42.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 restano determinati in . . . . . L. 195.101.486
dei quali furono pagati nel 1963-64 . . . . . » 146.785.909

e rimasero da pagare al 30 giugno 1964 . . . . . L. 48.315.577

(*È approvato*).

ART. 43.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1963-64 (articolo 39) . . . . . L. 417.085.139
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 41) . . . . . » 382.706.707
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) » 1.340

Residui attivi al 30 giugno 1964 . . . L. 799.793.186

(*È approvato*).

ART. 44.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1963-64 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1963-64 (articolo 40) . . . . . L. 145.294.197
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42) . . . . . » 48.315.577

Residui passivi al 30 giugno 1964 . . . L. 193.609.774

(*È approvato*).

ART. 45.

È accertato nella somma di lire 4.424.670,58, il saldo attivo del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1963-64, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1963 . . . . . L. 2.492.265,58
Entrate dell'esercizio finanziario 1963-64 . . . . . » 422.384.567 —

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1962-63:

Accertati:

al 1° luglio 1963 . . . . . L. 383.456.289
al 30 giugno 1964 . . . . . » 383.470.552

» 14.263 —

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1962-63:

Accertati:

al 1° luglio 1963 . . . . . L. 200.240.778
al 30 giugno 1964 . . . . . » 195.101.486

» 5.139.292 —

Totale dell'attivo . . . L. 430.030.387,58

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1963-64	L.	425.605.717 —
Saldo attivo al 30 giugno 1964 . . .	»	4.424.670,58
Totale a pareggio dell'attivo . . .	L.	430.030.387,58

(*È approvato*).

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ART. 46.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, accertate nell'esercizio finanziario 1963-64, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in			L.	302.308.277
delle quali:				
furono riscosse e versate	L.	250.582.858		
rimasero da versare	»	24.689		
			»	250.607.547
e rimasero da riscuotere			L.	51.700.730

(*È approvato*).

ART. 47.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1963-64 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . .	L.	296.788.659
delle quali furono pagate	»	217.273.930
e rimasero da pagare	L.	79.514.729

(*È approvato*).

ART. 48.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 restano determinati, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in	L.	77.445.080
dei quali nell'esercizio 1963-64 furono riscossi e versati	»	30.894.644
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1964	L.	46.550.436

(*È approvato*).

ART. 49.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 restano determinati, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in	L.	150.705.010
dei quali furono pagati nel 1963-64	»	97.057.272
e rimasero da pagare al 30 giugno 1964	L.	53.647.738

(*È approvato*).

ART. 50.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1963-64 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1963-64 (articolo 46)	L.	51.700.730
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48)	»	46.550.436
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)	»	24.689
Residui attivi al 30 giugno 1964 . . .	L.	98.275.855

(*È approvato*).

ART. 51.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1963-64 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1963-64 (articolo 47)	L.	79.514.729
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 49)	»	53.647.738
Residui passivi al 30 giugno 1964 . . .	L.	133.162.467

(*È approvato*).

ART. 52.

È accertato nella somma di lire 12.791.372,88 il saldo attivo del conto finanziario della Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, alla fine dell'esercizio 1963-64, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1963			L.	15.130.712,88
Entrate dell'esercizio finanziario 1963-64			»	302.308.277 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1962-63:				
Accertati:				
al 1° luglio 1963	L.	233.038.857		
al 30 giugno 1964	»	150.705.010		
			»	82.333.847 —
Totale dell'attivo . . .			L.	399.772.836,88

Passivo

Spese dell'esercizio finanziario 1963-64			L.	296.788.659 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1962-63:				
Accertati:				
al 1° luglio 1963	L.	167.637.885		
al 30 giugno 1964	»	77.445.080		
			»	90.192.805 —
Totale del passivo . . .			L.	386.981.464 —
Saldo attivo al 30 giugno 1964 . . .			»	12.791.372,88
Totale a pareggio dell'attivo . . .			L.	399.772.836,88

(*È approvato*).

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

ART. 53.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, accertate nell'esercizio finanziario 1963-1964 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in . . . . . L. 237.945.909.957
delle quali furono riscosse e versate . . . . . » 49.041.732.023

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 188.904.177.934

(*È approvato*).

ART. 54.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1963-64 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . . L. 237.945.909.957
delle quali furono pagate . . . . . » 77.962.289.245

e rimasero da pagare . . . . . L. 159.983.620.712

(*È approvato*).

ART. 55.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 restano determinati in . . . . . L. 108.122.764.230
dei quali nell'esercizio 1963-64 furono riscossi e versati . . . . . » 3.960.715.268

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1964 . . . . . L. 104.162.048.962

(*È approvato*).

ART. 56.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 restano determinati in . . . . . L. 194.956.048.310
dei quali furono pagati nel 1963-64 . . . . . » 70.490.224.960

e rimasero da pagare al 30 giugno 1964 . . . . . L. 124.465.823.350

(*È approvato*).

ART. 57.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1963-64 (articolo 53) . . . . . L. 188.904.177.934

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 55) . . . . . » 104.162.048.962

Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) —

Residui attivi al 30 giugno 1964 . . . L. 293.066.226.896

(*È approvato*).

ART. 58.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1963-64 (articolo 54)	L.	159.983.620.712
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 56)	»	124.465.823.350
Residui passivi al 30 giugno 1964 . . .	L.	284.449.444.062

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ART. 59.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio 1963-64 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

per l'esercizio finanziario predetto, in	L.	350.829.106.248
delle quali furono riscosse e versate	»	210.746.860.143
e rimasero da riscuotere	L.	140.082.246.105

(*È approvato*).

ART. 60.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio 1963-64 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

. . . . .	L.	350.829.106.248
delle quali furono pagate	»	206.485.123.015
e rimasero da pagare	L.	144.343.983.233

(*È approvato*).

ART. 61.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 restano determinati in

. . . . .	L.	136.128.663.783
dei quali nell'esercizio 1963-64 furono riscossi e versati	»	95.323.077.731
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1964	L.	40.805.586.052

(*È approvato*).

ART. 62.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 restano determinati in

. . . . .	L.	168.048.735.374
dei quali nell'esercizio 1963-64 furono pagati	»	124.553.986.467
e rimasero da pagare al 30 giugno 1964	L.	43.494.748.907

(*È approvato*).

ART. 63.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 sono stabiliti nelle seguenti somme.

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1963-64 (articolo 59)	L.	140.082.246.105
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 61)	»	40.805.586.052
Residui attivi al 30 giugno 1964 . . .	L.	180.887.832.157

(*È approvato*).

ART. 64.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1963-64 (articolo 60)	L.	144.343.983.233
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 62)	»	43.494.748.907
Residui passivi al 30 giugno 1964 . . .	L.	187.838.732.140

(*È approvato*).

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ART. 65.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1963-64 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio predetto, in . . . . . L. 102.383.196.052

delle quali:

furono versate	L.	74.360.784.473		
rimasero da versare	»	14.997.708.335		
			»	89.358.492.808
e rimasero da riscuotere			L.	13.024.703.244

(*È approvato*).

ART. 66.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1963-64 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . . L. 102.383.196.052

delle quali furono pagate	»	40.385.512.962
e rimasero da pagare	L.	61.997.683.090

(*È approvato*).

ART. 67.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 restano determinati in . . . . . L. 59.858.020.775
dei quali nell'esercizio 1963-64:
furono riscossi e versati . . . . . L. 31.044.367.230
rimasero da versare . . . . . » 27.493.888.890
» 58.538.256.120
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1964 . . . . . L. 1.319.764.655

(*È approvato*).

ART. 68

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 restano determinati in . . . . . L. 92.183.602.356
dei quali nell'esercizio 1963-64 furono pagati . . . . . » 45.458.076.768
e rimasero da pagare al 30 giugno 1964 . . . . . L. 46.725.525.588

(*È approvato*).

ART. 69.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1963-64 (articolo 65) . . . . . L. 13.024.703.244
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 67) . . . . . » 1.319.764.655
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) » 42.491.597.225
Residui attivi al 30 giugno 1964 . . . L. 56.836.065.124

(*È approvato*).

ART. 70.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1963-64 (articolo 66) . . . . . L. 61.997.683.090
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 68) . . . . . » 46.725.525.588
Residui passivi al 30 giugno 1964 . . . L. 108.723.208.678

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ART. 71.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1963-64 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'esercizio predetto, in . . . . . L. 1.659.311.558.759
delle quali furono riscosse e versate . . . . . » 1.306.475.873.602
e rimasero da riscuotere . . . . . L. 352.835.685.157

(*È approvato*).

ART. 72.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1963-64, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 1.659.311.558.759

delle quali furono pagate . . . . . » 1.383.521.425.878

e rimasero da pagare . . . . . L. 275.790.132.881

(*È approvato*).

ART. 73.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di competenza dell'esercizio finanziario 1963-64, rimane così stabilito:

Entrata:

Ordinaria	L.	555.875.243.478
Straordinaria	»	242.090.297.754
Gestioni speciali ed autonome	»	820.604.810.383
Partite di giro	»	40.741.207.144
	L.	1.659.311.558.759

Spesa:

Ordinaria	L.	555.875.243.478
Straordinaria	»	242.090.297.754
Gestioni speciali ed autonome	»	820.604.810.383
Partite di giro	»	40.741.207.144
	L.	1.659.311.558.759

(*È approvato*).

ART. 74.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 restano determinati in . . . . . L. 265.208.977.824

dei quali nell'esercizio 1963-64 furono riscossi e versati . . . . . » 180.455.972.997

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1964 . . . . . L. 84.753.004.827

(*È approvato*).

ART. 75.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 restano determinati in . . . . . L. 242.677.881.339

dei quali nell'esercizio 1963-64 furono pagati . . . . . » 149.520.474.165

e rimasero da pagare al 30 giugno 1964 . . . . . L. 93.157.407.174

(*È approvato*).

ART. 76.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1963-64 (articolo 71)	L.	352.835.685.157
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 74)	»	84.753.004.827
Residui attivi al 30 giugno 1964 . .	L.	437.588.689.984

(*È approvato*).

ART. 77.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1963-64 (articolo 72)	L.	275.790.132.881
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 75)	»	93.157.407.174
Residui passivi al 30 giugno 1964 . . .	L.	368.947.540.055

(*È approvato*).

ART. 78.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 561.487, risultata, in sede di consuntivo, sul conto della competenza del capitolo n. 161 « Spese per acquisti e diverse », dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1963-64.

(*È approvato*).

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ART. 79.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio 1963-64 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in			L.	9.044.393.087
delle quali:				
furono versate	L.	6.067.748.767		
rimasero da versare	»	444.924.989		
			»	6.512.673.756
e rimasero da riscuotere			L.	2.531.719.331

(*È approvato*).

ART. 80.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1963-64 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	9.044.393.087
delle quali furono pagate	»	1.787.858.700
e rimasero da pagare	L.	7.256.534.387

(*È approvato*).

ART. 81.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 restano stabiliti in		L.	2.692.244.305
dei quali nell'esercizio 1963-64:			
furono versati . . . . . L.	2.280.645.033		
rimasero da versare . . . . . »	44.888.372		
		»	2.325.533.405
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1964		L.	366.710.900

(*È approvato*).

ART. 82.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 restano determinati in	L.	3.325.256.218
dei quali furono pagati nel 1963-64	»	1.471.142.395
e rimasero da pagare al 30 giugno 1964	L.	1.854.113.823

(*È approvato*).

ART. 83.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1963-64 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1963-64 (articolo 79)	L.	2.531.719.331
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 81)	»	366.710.900
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)	»	489.813.361
Residui attivi al 30 giugno 1964 . . .	L.	3.388.243.592

(*È approvato*).

ART. 84.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1963-64 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1963-64 (articolo 80)	L.	7.256.534.387
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 82)	»	1.854.113.823
Residui passivi al 30 giugno 1964 . . .	L.	9.110.648.210

(*È approvato*).

ART. 85.

È accertato nella somma di lire 601.847 il saldo attivo del conto finanziario dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1963-64, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1963			L.	1.109.652
Entrate dell'esercizio finanziario 1963-64			»	9.044.393.087
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1962-63:				
Accertati:				
al 1° luglio 1963	L.	3.875.256.218		
al 30 giugno 1964	»	3.325.256.218		
			»	550.000.000
Totale dell'attivo . . .			L.	9.595.502.739

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1963-64			L.	9.044.393.087
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1962-63:				
Accertati:				
al 1° luglio 1963	L.	3.242.752.110		
al 30 giugno 1964	»	2.692.244.305		
			»	550.507.805
Totale del passivo . . .			L.	9.594.900.892
Saldo attivo al 30 giugno 1964 . . .			»	601.847
Totale a pareggio dell'attivo . . .			L.	9.595.502.739

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge n. 125 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge n. 126.

T O R T O R A , *Segretario*:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DEL PERIODO
1° LUGLIO-31 DICEMBRE 1964.

ART. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 per la competenza propria del periodo stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in			L.	3.262.018.652.853
delle quali:				
furono versate	L.	2.749.519.050.920		
rimasero da versare	»	134.965.961.002		
			»	2.884.485.011.922
e rimasero da riscuotere			L.	377.533.640.931

(*È approvato*).

ART. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 per la competenza propria del periodo stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . L. 3.614.119.769.870
delle quali furono pagate. . . . . » 2.448.736.252.869

e rimasero da pagare . . . . . L. 1.165.383.517.001

(*È approvato*).

ART. 3.

Il riepilogo generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza propria del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 rimane così stabilito:

Categoria I:

Entrate effettive . . . . . L. 3.147.237.859.886
Spese effettive . . . . . » 3.387.013.426.620

Disavanzo effettivo . . . L. 239.775.566.734

Categoria II:

Entrate per movimento di capitali . . . . . L. 114.780.792.967
Spese per movimento di capitali . . . . . » 227.106.343.250

Eccedenza delle spese sulle entrate per movimento di capitali . . . . L. 112.325.550.283

In complesso (*Categorie I e II*):

Entrate. . . . . L. 3.262.018.652.853
Spese. . . . . » 3.614.119.769.870

Disavanzo finanziario . . . L. 352.101.117.017

(*È approvato*).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1963-64
ED ESERCIZI PRECEDENTI

ART. 4.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . L. 1.229.905.569.885
dei quali nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:

furono versati . . . . . L. 411.198.973.235
rimasero da versare . . . . . » 298.914.742.309

» 710.113.715.544

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1964 . . . . . L. 519.791.854.341

(*È approvato*).

ART. 5.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	3.376.524.180.654
dei quali furono pagati nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 . . .	»	1.126.671.244.193
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1964	L.	2.249.852.936.461

(*È approvato*).

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO 1° LUGLIO-31 DICEMBRE 1964.

ART. 6.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (articolo 1)	L.	377.533.640.931
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	»	519.791.854.341
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna *s* del riassunto generale)	»	433.880.703.311
Residui attivi al 31 dicembre 1964 . . .	L.	1.331.206.198.583

(*È approvato*).

ART. 7.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (articolo 2)	L.	1.165.383.517.001
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	»	2.249.852.936.461
Residui passivi al 31 dicembre 1964 . . .	L.	3.415.236.453.462

(*È approvato*).

SITUAZIONE FINANZIARIA

ART. 8.

È accertato nella somma di lire 6.247.602.682.461 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Entrate del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964			L.	3.262.018.652.853
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1963-64:				
Accertati:				
al 1° luglio 1964	L.	1.229.137.947.393		
al 31 dicembre 1964	»	1.229.905.569.885		
			»	767.622.492

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1963-64:
Accertati:

al 1º luglio 1964	L.	3.415.936.731.705		
al 31 dicembre 1964	»	3.376.524.180.654		
			»	39.412.551.051
Totale dell'attivo . . .			L.	3.302.198.826.396
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1964 . . .			»	6.247.602.682.461
Totale a pareggio del passivo . . .			L.	9.549.801.508.857

Passivo:

Disavanzo finanziario al 1º luglio 1964	L.	5.935.681.715.227
Spese del periodo 1º luglio-31 dicembre 1964	»	3.614.119.769.870
Discarichi amministrativi a favore dei tesorieri per casi di forza maggiore ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale	»	23.760
Totale del passivo . . .	L.	9.549.801.508.857

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire 23.760 i discarichi consentiti nel periodo 1º luglio-31 dicembre 1964 ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(*È approvato*).

ART. 10.

Sono approvate le eccedenze d'impegno risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza e sul conto dei residui ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964 come dal dettaglio che segue:

		Conto della competenza	Conto dei residui
		—	—
Ministero del tesoro:			
Capitolo n. 32. – Somme da riscuotere direttamente dalla Regione siciliana sui cespiti erariali, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, salvo conguaglio a norma dell'articolo 4 del decreto medesimo	L.	12.636.072.046	—

		Conto della competenza		Conto dei residui
		—		—
Capitolo n. 33. – Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3	L.	906.910.060		—
Ministero delle finanze:				
Capitolo n. 66. – Vincite al lotto (*spesa obbligatoria*)		—	L.	12.496.616.500

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

ART. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato e quelle del Monopolio banane, accertate nel periodo 1º luglio-31 dicembre 1964 per la competenza propria del periodo medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero delle finanze:

per i Monopoli di Stato in			L.	76.010.971.657	
per il Monopolio banane in.			»	18.402.160.159	
					L. 94.413.131.816
delle quali furono versate:					
per i Monopoli di Stato	L.	72.983.292.274			
per il Monopolio banane	»	17.732.018.469			
			L.	90.715.310.743	
rimasero da versare:					
per i Monopoli di Stato	L.	82.795.025			
per il Monopolio banane	»	—			
			»	82.795.025	
					» 90.798.105.768
e rimasero da riscuotere:					
per i Monopoli di Stato			L.	2.944.884.358	
per il Monopolio banane			»	670.141.690	
					L. 3.615.026.048

(*È approvato*).

ART. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle Amministrazioni predette, accertate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 per la competenza propria del periodo stesso, sono stabilite:

per i Monopoli di Stato in	L.	76.010.971.657		
per il Monopolio banane in	»	18.402.160.159		
			L.	94.413.131.816

delle quali furono pagate:

per i Monopoli di Stato	L.	67.386.967.001		
per il Monopolio banane	»	10.491.096.746		
			L.	77.878.063.747

e rimasero da pagare:

per i Monopoli di Stato	L.	8.624.004.656		
per il Monopolio banane	»	7.911.063.413		
			L.	16.535.068.069

(*È approvato*).

ART. 13.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 restano determinati:

per i Monopoli di Stato in	L.	8.950.164.856		
per il Monopolio banane in.	»	495.315.175		
			L.	9.445.480.031

dei quali nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 furono versati:

per i Monopoli di Stato	L.	1.352.259.884				
per il Monopolio banane	»	475.779.395				
			L.	1.828.039.279		

rimasero da versare:

per i Monopoli di Stato	L.	4.522.757				
per il Monopolio banane	»	—				
			»	4.522.757		
					»	1.832.562.036

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1964:

per i Monopoli di Stato	L.	7.593.382.215		
per il Monopolio banane	»	19.535.780		
			L.	7.612.917.995

(*È approvato*).

ART. 14.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 restano determinati:

per i Monopoli di Stato in	L.	26.624.836.552		
per il Monopolio banane in.	»	11.659.144.179		
			L.	38.283.980.731

dei quali nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 furono pagati:

per i Monopoli di Stato	L.	17.084.647.375		
per il Monopolio banane	»	11.618.522.705		
			»	28.703.170.080

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1964:

per i Monopoli di Stato	L.	9.540.189.177		
per il Monopolio banane	»	40.621.474		
			L.	9.580.810.651

(*È approvato*).

ART. 15.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria del periodo 1° luglio - 31 dicembre 1964 (articolo 11):

per i Monopoli di Stato	L.	2.944.884.358		
per il Monopolio banane	»	670.141.690		
			L.	3.615.026.048

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13):

per i Monopoli di Stato	L.	7.593.382.215		
per il Monopolio banane	»	19.535.780		
			»	7.612.917.995

Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata):

per i Monopoli di Stato	L.	87.317.782		
per il Monopolio banane	»	—		
			»	87.317.782

Residui attivi al 31 dicembre 1964:

per i Monopoli di Stato	L.	10.625.584.355		
per il Monopolio banane	»	689.677.470		
			L.	11.315.261.825

(*È approvato*).

ART. 16.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (articolo 12):				
per i Monopoli di Stato	L.	8.624.004.656		
per il Monopolio banane	»	7.911.063.413		
			L.	16.535.068.069
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14):				
per i Monopoli di Stato	L.	9.540.189.177		
per il Monopolio banane	»	40.621.474		
			»	9.580.810.651
Residui passivi al 31 dicembre 1964:				
per i Monopoli di Stato	L.	18.164.193.833		
per il Monopolio banane	»	7.951.684.887		
			L.	26.115.878.720

(*È approvato*).

ART. 17.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, risulta come appresso:

Attivo:

Entrate del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:				
dei Monopoli di Stato	L.	76.010.971.657		
del Monopolio banane	»	18.402.160.159		
			L.	94.413.131.816

Passivo:

Spese del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:				
dei Monopoli di Stato	L.	76.010.971.657		
del Monopolio banane	»	18.402.160.159		
			L.	94.413.131.816

(*È approvato*).

ARCHIVI NOTARILI

ART. 18.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, nelle risultanze seguenti:

Entrate.	L.	4.142.996.689
Spese.	»	3.636.949.857
Avanzo . . .	L.	506.046.832

(*È approvato*).

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

ART. 19.

Le entrate dell'Istituto agronomico per l'oltremare, accertate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, per la competenza propria del periodo medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Istituto, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per il periodo predetto, in	L.	51.315.830
delle quali furono riscosse e versate	»	48.215.830
e rimasero da riscuotere	L.	3.100.000

(*È approvato*).

ART. 20.

Le spese dell'Istituto predetto, accertate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, per la competenza propria del periodo medesimo, sono stabilite in	L.	51.315.830
delle quali furono pagate.	»	43.649.795
e rimasero da pagare	L.	7.666.035

(*È approvato*).

ART. 21.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 restano determinati in.	L.	14.088.325
dei quali nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 furono riscossi e versati	»	10.375.000
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1964	L.	3.713.325

(*È approvato*).

ART. 22.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 restano determinati in.	L.	22.007.482
dei quali furono pagati nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964. . .	»	8.754.990
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1964.	L.	13.252.492

(*È approvato*).

ART. 23.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (articolo 19).	L.	3.100.000
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21).	»	3.713.325
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata).		—
Residui attivi al 31 dicembre 1964 . . .	L.	6.813.325

(*È approvato*).

ART. 24.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (articolo 20)	L.	7.666.035
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 22).	»	13.252.492
Residui passivi al 31 dicembre 1964 . . .	L.	20.918.527

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ART. 25.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 per la competenza propria del periodo medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in . . delle quali:			L.	9.393.009.560
furono versate.	L.	216.592.076		
rimasero da versare	»	498.467		
			»	217.090.543
e rimasero da riscuotere			L.	9.175.919.017

(*È approvato*).

ART. 26.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 per la competenza propria del periodo stesso, sono stabilite in	L.	9.326.372.310
delle quali furono pagate.	»	8.504.785.275
e rimasero da pagare	L.	821.587.035

(*È approvato*).

ART. 27.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 restano determinati in			L.	32.473.813.851
dei quali nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:				
furono versati.	L.	14.912.058.296		
rimasero da versare	»	24.662		
			»	14.912.082.958
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1964			L.	17.561.730.893

(*È approvato*).

ART. 28.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 restano determinati in.	L.	1.308.329.896
dei quali furono pagati nel periodo 1° luglio–31 dicembre 1964 . .	»	558.621.403
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1964.	L.	749.708.493

(*È approvato*).

ART. 29.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (articolo 25). .	L.	9.175.919.017
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27)	»	17.561.730.893
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo della entrata)	»	523.129
Residui attivi al 31 dicembre 1964 . . .	L.	26.738.173.039

(*È approvato*).

ART. 30.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (articolo 26)	L.	821.587.035
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28)	»	749.708.493
Residui passivi al 31 dicembre 1964 . . .	L.	1.571.295.528

(*È approvato*).

ART. 31.

È accertato nella somma di lire 3.212.826,30 il saldo attivo del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1964			L.	36.686.565,30
Entrate del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964			»	9.393.009.560 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1963-64:				
Accertati:				
al 1° luglio 1964	L.	1.310.690.467		
al 31 dicembre 1964	»	1.308.329.896		
			»	2.360.571 —
Totale dell'attivo . . .			L.	9.432.056.696,30

Passivo:

Spese del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964			L.	9.326.372.310 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1963-64:				
Accertati:				
al 1° luglio 1964	L.	32.576.285.411		
al 31 dicembre 1964	»	32.473.813.851		
			»	102.471.560 —
Totale del passivo . . .			L.	9.428.843.870 —
Saldo attivo al 31 dicembre 1964			»	3.212.826,30
Totale a pareggio dell'attivo . . .			L.	9.432.056.696,30

(*È approvato*).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

ART. 32.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, per la competenza propria del periodo medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di detta Amministrazione, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in			L.	221.034.659
delle quali:				
furono versate	L.	1.498.143		
rimasero da versare	»	4.828		
			»	1.502.971
e rimasero da riscuotere			L.	219.531.688

(*È approvato*).

ART. 33.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, per la competenza propria del periodo medesimo, sono stabilite in . .	L.	224.603.637
delle quali furono pagate.	»	122.540.975
e rimasero da pagare	L.	102.062.662

(*È approvato*).

ART. 34.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 restano determinati in			L.	799.752.146
dei quali nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:				
furono versati	L.	382.472.271		
rimasero da versare	»	40		
			»	382.472.311
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1964			L.	417.279.835

(*È approvato*).

ART. 35.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 restano determinati in	L.	189.497.717
dei quali furono pagati nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 . . .	»	102.272.358
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1964	L.	87.225.359

(*È approvato*).

ART. 36.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (articolo 32) . .	L.	219.531.688
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34)	»	417.279.835
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata).	»	4.868
Residui attivi al 31 dicembre 1964 . . .	L.	636.816.391

(*È approvato*).

ART. 37.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (articolo 33)	L.	102.062.662
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35)	»	87.225.359
Residui passivi al 31 dicembre 1964 . . .	L.	189.288.021

(*È approvato*).

ART. 38.

È accertato nella somma di lire 4.926.709,58 il saldo attivo del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1964			L.	4.424.670,58
Entrate del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964			»	221.034.659 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1963-64:				
Accertati:				
al 1° luglio 1964	L.	193.609.774		
al 31 dicembre 1964	»	189.497.717		
			»	4.112.057 —
Totale dell'attivo . . .			L.	229.571.386,58

Passivo:

Spese del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964			L.	224.603.637 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1963-64:				
Accertati:				
al 1° luglio 1964	L.	799.793.186		
al 31 dicembre 1964	»	799.752.146		
			»	41.040 —
Totale del passivo . . .			L.	224.644.677 —
Saldo attivo al 31 dicembre 1964 . . .			»	4.926.709,58
Totale a pareggio dell'attivo . . .			L.	229.571.386,58

(*È approvato*).

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ART. 39.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, accertate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 per la competenza propria del periodo stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in.	L.	187.605.065
delle quali furono riscosse e versate.	»	158.895.003
e rimasero da riscuotere	L.	28.710.062

(*È approvato*).

ART. 40.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 per la competenza propria del periodo stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in	L.	160.145.977
delle quali furono pagate.	»	120.147.235
e rimasero da pagare	L.	39.998.742

(*È approvato*).

ART. 41.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 restano determinati, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in.			L.	70.362.630
dei quali nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:				
furono versati.	L.	3.082.049		
rimasero da versare	»	23.716		
			.	3.105.765
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1964			L.	67.256.865

(*È approvato*).

ART. 42.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 restano determinati, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in	L.	130.885.393
dei quali furono pagati nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964. . .	»	52.863.732
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1964.	L.	78.021.661

(*È approvato*).

ART. 43.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (articolo 39) .	L.	28.710.062
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 41).	»	67.256.865
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)	»	23.716
Residui attivi al 31 dicembre 1964 . . .	L.	95.990.643

(*È approvato*).

ART. 44.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (articolo 40)	L.	39.998.742
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42).	»	78.021.661
Residui passivi al 31 dicembre 1964 . . .	L.	118.020.403

(*È approvato*).

ART. 45.

È accertato nella somma di lire 14.614.309,88 il saldo attivo del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, alla fine del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1964.			L.	12.791.372,88
Entrate del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.			»	187.605.065 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1963-64:				
Accertati:				
al 1° luglio 1964.	L.	133.162.467		
al 31 dicembre 1964	»	130.885.393		
			»	2.277.074 —
Totale dell'attivo . . .			L.	202.673.511,88

Passivo:

Spese del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964		L.	160.145.977 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1963-64:			
Accertati:			
al 1° luglio 1964	L. 98.275.855		
al 31 dicembre 1964	» 70.362.630		
		»	27.913.225 —
Totale del passivo		L.	188.059.202 —
Saldo attivo al 31 dicembre 1964		»	14.614.309,88
Totale a pareggio dell'attivo		L.	202.673.511,88

(*È approvato*).

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

ART. 46.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, accertate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 per la competenza propria del periodo medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in	L.	136.061.081.910
delle quali furono riscosse e versate	»	63.966.837.842
e rimasero da riscuotere	L.	72.094.244.068

(*È approvato*).

ART. 47.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 per la competenza propria del periodo medesimo, sono stabilite in	L.	136.061.081.910
delle quali furono pagate	»	42.166.049.781
e rimasero da pagare	L.	93.895.032.129

(*È approvato*).

ART. 48.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 restano determinati in	L.	293.058.211.536
dei quali nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 furono riscossi e versati	»	142.060.039.279
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1964	L.	150.998.172.257

(*È approvato*).

ART. 49.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 restano determinati in.	L.	284.441.428.702
dei quali furono pagati nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 . .	»	90.127.408.146
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1964.	L.	194.314.020.556

(*È approvato*).

ART. 50.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (articolo 46)	L.	72.094.244.068
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48).	»	150.998.172.257
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata).		—
Residui attivi al 31 dicembre 1964 .	L.	223.092.416.325

(*È approvato*).

ART. 51.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (articolo 47)	L.	93.895.032.129
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 49)	»	194.314.020.556
Residui passivi al 31 dicembre 1964 . .	L.	288.209.052.685

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ART. 52.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, accertate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il periodo predetto, in . .	L.	195.970.165.641
delle quali furono riscosse e versate	»	99.752.219.340
e rimasero da riscuotere	L.	96.217.946.301

(*È approvato*).

ART. 53.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 per la competenza propria del periodo medesimo, sono stabilite in .	L.	195.970.165.641
delle quali furono pagate.	»	131.896.011.936
e rimasero da pagare	L.	64.074.153.705

(*È approvato*).

ART. 54.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 restano determinati in.	L.	180.887.832.157
dei quali nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 furono riscossi e versati	»	90.334.286.590
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1964	L.	90.553.545.567

(*È approvato*).

ART. 55.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 restano determinati in.	L.	187.838.732.140
dei quali nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 furono pagati. . .	»	89.519.525.408
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1964	L.	98.319.206.732

(*È approvato*).

ART. 56.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria del periodo 1° luglio–31 dicembre 1964 (articolo 52) .	L.	96.217.946.301
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 54)	»	90.553.545.567
Residui attivi al 31 dicembre 1964 .	L.	186.771.491.868

(*È approvato*).

ART. 57.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (articolo 53) . . .	L.	64.074.153.705
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 55)	»	98.319.206.732
Residui passivi al 31 dicembre 1964 . . .	L.	162.393.360.437

(*È approvato*).

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ART. 58.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 per la competenza propria del periodo medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il periodo predetto, in			L.	57.537.680.197
delle quali:				
furono versate	L.	22.431.077.614		
rimasero da versare	»	15.027.432.965		
			»	37.458.510.579
e rimasero da riscuotere			L.	20.079.169.618

(*È approvato*).

ART. 59.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, per la competenza propria del periodo medesimo, sono stabilite in . .	L.	57.537.680.197
delle quali furono pagate.	»	18.169.112.520
e rimasero da pagare	L.	39.368.567.677

(*È approvato*).

ART. 60.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 restano determinati in.			L.	56.836.065.124
dei quali nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:				
furono riscossi e versati	L.	21.200.496.791		
rimasero da versare	»	33.792.759.485		
			»	54.993.256.276
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1964			L.	1.842.808.848

(*È approvato*).

ART. 61.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 restano determinati in.	L.	108.723.208.678
dei quali nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 furono pagati. . .	»	24.052.075.158
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1964	L.	84.671.133.520

(*È approvato*).

ART. 62.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (articolo 58) . .	L.	20.079.169.618
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 60)	»	1.842.808.848
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) .	»	48.820.192.450
Residui attivi al 31 dicembre 1964 . . .	L.	70.742.170.916

(*È approvato*).

ART. 63.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (articolo 59) . . .	L.	39.368.567.677
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 61)	»	84.671.133.520
Residui passivi al 31 dicembre 1964 .	L.	124.039.701.197

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ART. 64.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite di giro, accertate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 per la competenza propria del periodo medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo della Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per il periodo predetto, in . . . . . L. 889.296.941.193

delle quali furono riscosse e versate	»	663.744.244.749
e rimasero da riscuotere	L.	225.552.696.444

(*È approvato*).

ART. 65.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite di giro, accertate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, per la competenza propria del periodo medesimo, sono stabilite in . L. 889.296.941.193

delle quali furono pagate.	»	708.281.741.473
e rimasero da pagare	L.	181.015.199.720

(*È approvato*).

ART. 66.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di competenza del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, rimane così stabilito:

Entrata:

Ordinaria	L.	307.823.771.616
Straordinaria	»	120.218.860.055
Gestioni speciali ed autonome	»	439.934.070.775
Partite di giro	»	21.320.238.747
	L.	889.296.941.193

Spesa:

Ordinaria	L.	307.823.771.616
Straordinaria	»	120.218.860.055
Gestioni speciali ed autonome	»	439.934.070.775
Partite di giro	»	21.320.238.747
	L.	889.296.941.193

(*È approvato*).

ART. 67.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 restano determinati in	L.	437.588.689.984
dei quali nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 furono riscossi e versati	»	139.466.358.401
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1964	L.	298.122.331.583

(*È approvato*).

ART. 68.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 restano determinati in	L.	368.947.540.055
dei quali nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 furono pagati	»	119.511.112.242
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1964	L.	249.436.427.813

(*È approvato*).

ART. 69.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (articolo 64)	L.	225.552.696.444
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 67)	»	298.122.331.583
Residui attivi al 31 dicembre 1964	L.	523.675.028.027

(*È approvato*).

ART. 70.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (articolo 65) . .	L.	181.015.199.720
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 68)	»	249.436.427.813
Residui passivi al 31 dicembre 1964 . .	L.	430.451.627.533

(*È approvato*).

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ART. 71.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 per la competenza propria del periodo medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in.			L.	5.082.763.113
delle quali:				
furono versate.	L.	4.303.323.389		
rimasero da versare	»	422.786.374	»	4.726.109.763
e rimasero da riscuotere			L.	356.653.350

(*È approvato*).

ART. 72.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 per la competenza propria del periodo medesimo, sono stabilite in.	L.	5.082.763.113
delle quali furono pagate.	»	691.457.953
e rimasero da pagare	L.	4.391.305.160

(*È approvato*).

ART. 73.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 restano stabiliti in			L.	3.294.101.515
dei quali nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:				
furono versati	L.	687.146.921		
rimasero da versare	»	2.039.939.763	»	2.727.086.684
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1964			L.	567.014.831

(*È approvato*).

ART. 74.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 restano determinati in.	L.	9.017.107.980
dei quali furono pagati nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964. . .	»	1.270.710.217
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1964.	L.	7.746.397.763

(*È approvato*).

ART. 75.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (articolo 71) .	L.	356.653.350
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 73)	»	567.014.831
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata).	»	2.462.726.137
Residui attivi al 31 dicembre 1964 . . .	L.	3.386.394.318

(*È approvato*).

ART. 76.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (articolo 72) .	L.	4.391.305.160
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 74)	»	7.746.397.763
Residui passivi al 31 dicembre 1964.	L.	12.137.702.923

(*È approvato*).

ART. 77.

La situazione finanziaria dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1964.			L.	601.847
Entrate del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.			»	5.082.763.113
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1963-64:				
Accertati:				
al 1° luglio 1964.	L.	9.110.648.210		
al 31 dicembre 1964	»	9.017.107.980		
			»	93.540.230
Totale dell'attivo . . .			L.	5.176.905.190

Passivo:

Spese del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.			L.	5.082.763.113
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1963-64:				
Accertati:				
al 1° luglio 1964.	L.	3.388.243.592		
al 31 dicembre 1964	»	3.294.101.515		
			»	94.142.077
Totale del passivo . . .			L.	5.176.905.190

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge n. 126 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Discussione del disegno di legge: « Norme sui " referendum " previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo » (166)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zuccalà. Ne ha facoltà.

ZUCCALÀ. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge sul *referendum* che il Senato si accinge ad esaminare e ad approvare, dati i larghi consensi che su di esso si sono manifestati, non solo rappresenta l'adempimento di un precetto fondamentale della nostra Costituzione, ma singolarmente viene a maturazione in un momento particolare della vita e dello sviluppo politico del Paese, quando cioè larghe masse di lavoratori, di studenti e di tecnici avvertono, al di là e al di sopra di frange estremiste e anarcoidi sempre deprecabili, il bisogno di ravvivare e rinnovare le istituzioni della democrazia repubblicana attraverso un processo che muove dal basso e si ripercuote ai vertici per saldare quella frattura fra società ed istituzioni che costituisce, e non soltanto per noi, uno dei nodi più gravi e complessi che le democrazie debbono sciogliere.

Ci sono nel Paese fermenti e tensioni di democrazia diretta che il potere politico avverte e consapevolmente tende a recepire, pur operando attraverso ingranaggi spesso asmatici ed insufficienti, il che è sovente motivo per esaltare efficientismi di marca tecnocratica in contrapposizione a presunti lassismi politici con linguaggi e tentazioni che oggi riaffiorano quasi fossero nuovi di zecca e invece sono tipici e classici, sotto tutte le latitudini, di meschini tentativi di involuzione conservatrice; da non sottovalutare però, perchè se quella del Paese è una crisi di crescenza tipica dei periodi di transizione quella della rappresentatività politica è crisi da rinnovamento che deve essere profondo e radicale per spezzare certe incrostazioni di vertice che spesso hanno come solo fine l'esercizio del potere con linguaggio ed azioni che non si legano alle vicende della società civile ed ai bisogni del cittadino medio.

Da queste esigenze, direi da questa necessità di misurare i termini del progresso tecnologico con l'efficienza dell'organizzazione politica, che in ultima analisi rimane sempre la sola capace di adeguare le istituzioni allo sviluppo della società ed ai valori dell'uomo, da queste premesse, dicevo, nasce l'opportunità di rendere attuale il *referendum* come mezzo di democrazia diretta e popolare che consenta una forte e responsabile partecipazione delle masse non solo alla vita politica, ma alle scelte che essa determina.

Ma se del *referendum* si accetta questa peculiare caratteristica che convalida il patto sociale tra governanti e governati c'è tuttavia l'esigenza, avvertita opportunamente nella relazione della Commissione, che esso si consolidi nella coscienza pubblica come strumento non concorrenziale con il Parlamento o peggio in contrasto esautorante con esso. Certo, il *referendum* modifica o meglio integra più o meno profondamente il regime parlamentare, ma non per impoverirne i poteri o affievolirne l'ispirazione, come naturale interprete degli interessi e delle attese del popolo, ma al contrario per esaltarne l'iniziativa e vivificarne l'estro inventivo. Se un carattere ad esso può attribuirsi in relazione alla democrazia parlamentare direi che ancor oggi può sintetizzarsi nei tre elementi che l'onorevole Mortati indicava in sede di Costituente: opportunità dell'equilibrio tra i poteri dello Stato, educazione politica del popolo, temperamento dell'onnipotenza dei partiti.

Delineati questi elementi di indole generale, che mi è parso giusto porre in rilievo per la loro attualità in questo particolare delicato momento politico, mi sembra opportuna una breve analisi del progetto nel suo complesso, con qualche rilievo su certi aspetti particolari che approfondiremo nel

corso del dibattito. Dei titoli in cui si articola il disegno di legge il più interessante se non il più importante a me sembra che sia il secondo che disciplina il *referendum* abrogativo.

Il problema sollevato in dottrina se l'articolo 75 della Costituzione si riferisca solo alla legge ordinaria o non comprenda pure le leggi costituzionali o di revisione della Costituzione o addirittura le stesse norme della Costituzione, come qualcuno ha sostenuto, appare risolto nello spirito del progetto che noi esaminiamo.

In sostanza da noti costituzionalisti sono state prospettate due ipotesi: la prima riguarderebbe una legge costituzionale o di revisione della Costituzione che, non sottoposta a *referendum* per decorso del termine, potrebbe poi essere soggetta in quanto legge come ogni altra al *referendum* abrogativo, la seconda riguarderebbe lo stesso tipo di legge che, soggetta al *referendum* previsto dall'articolo 138 della Costituzione ed approvata, poi possa essere ancora sottoposta a *referendum* abrogativo.

Si è obiettato da parte di alcuni studiosi che le ipotizzazioni predette non sono proponibili perchè la *positio legis* delle due norme costituzionali (articoli 75 e 138), la loro formulazione ed il loro contenuto fanno ritenere in modo inequivocabile la inapplicabilità del *referendum* abrogativo alle leggi costituzionali o di revisione costituzionale. Aderisco a questa tesi, ma dicevo prima che essa nel progetto si ricava più dallo spirito che dalla lettera delle disposizioni, per cui al fine di evitare equivoci ed intepretazioni distorte, sempre possibili in una tradizione come la nostra ricca di bizantinismi, suggerirei l'opportunità di specificare nell'articolo 27 del progetto la applicabilità della disciplina ivi regolata alla legge ordinaria.

Più delicato appare il problema sui limiti, le cautele ed i correttivi previsti per la pratica attuazione del *referendum* abrogativo. Una esigenza di questo genere fu avvertita quasi unanimimente dai costituenti ed uno dei più autorevoli protagonisti, l'onorevole Togliatti, ammoniva a questo proposito che con l'indiscriminato uso del *referendum* si passerebbe (cito le sue parole) « da una battaglia all'altra e nulla più funzionerebbe. Si metterebbe in forse la stabilità, la continuità, la possibilità stessa legislativa dello Stato repubblicano ».

Queste preoccupazioni debbono ancora essere tenute in seria considerazione, non solo perchè richieste a getto continuo di *referendum* inciderebbero notevolmente sul pubblico erario, ma perchè screditerebbero le stesse istituzioni democratiche. Alla Costituente si discusse molto per stabilire un lasso di tempo per l'esercizio del *referendum* rispetto ad una legge approvata dal Parlamento proprio per porre un primo argine a pericolose deviazioni e vennero proposti vari termini, da quello *a quo* con il quale si voleva consentire che una legge restasse comunque in vigore per un certo periodo al fine di accertarne praticamente gli effetti, a quello *ad quem* con il quale si mirava ad impedire la richiesta di *referendum* dopo un certo periodo di efficacia della legge per non turbare, secondo il suo proponente, lo onorevole Gullo, la certezza del diritto.

Erano tutte preoccupazioni legittime, ma non fu adottato alcun criterio perchè si preferì rimettere al legislatore ordinario le modalità di esecuzione, in un clima meno euforico e più disteso e con una esperienza di vita democratica alle spalle.

L'odierno progetto, pur contenendo alcune remore, è già abbastanza ampio ed aperto. In definitiva, infatti, non comprende limitazioni di ordine sostanziale, potendo ogni legge essere sottoposta a *referendum*. Sono solo previsti adempimenti temporali che ritengo indispensabili per un ordinato e civile esercizio di quella democrazia diretta che noi socialisti fortemente caldeggiamo, senza drammatiche contrapposizioni od estenuanti consultazioni che vedrebbero svilire lo stesso istituto in forme aberranti di strumentalizzazione.

A questo riguardo, onorevoli colleghi, è fondamentalmente vero quello che notava uno studioso svizzero: nell'uso di uno strumento di democrazia diretta « conta più ed è più potente della legge scritta il consolidarsi di un costume, di regole consuetudinarie, attraverso le quali si sensibilizzano i veri problemi che hanno bisogno del confor-

to popolare ». Sarebbe grave iattura per il nostro Paese se questo moderno mezzo costituzionale che noi rendiamo operante dovesse servire non per risolvere ma per aggravare i problemi della società italiana.

Cade qui acconcio ricordare, anche a titolo di esemplificazione e, perchè no?, anche di ammonimento che quando da qualche parte si prospetta, come recentemente e autorevolmente è stato fatto in occasione di un dibattito televisivo, l'attesa del *referendum* per impugnare le libere determinazioni che il Parlamento assumerà in tema di divorzio allora si distorcono i fini con cui questo provvedimento viene approvato, si spezza il legame tra popolo e Parlamento, si strumentalizza un istituto di alta e responsabile democrazia per provocare una faida tra guelfi e ghibellini assurda e pericolosa. Il Paese sarebbe spaccato in due in una tenzone che gli farebbe perdere di colpo la pace religiosa che oggi è nei cuori di tutti e che è stata conquistata serenamente nella comune lotta per la libertà, nella Resistenza, tra laici e cattolici fino alle nobili aperture della Chiesa conciliata.

Un ultimo punto da considerare, sempre in tema di *referendum* abrogativo, riguarda la cosiddetta *vacatio legis*. Indubbiamente l'abrogazione di una legge o di una norma che regola una certa materia determina un vuoto che può essere fonte di incertezza e confusione e può travolgere interessi e situazioni giuridiche che sono meritevoli di rispetto. Nel progetto che noi esaminiamo l'articolo 37 concede la facoltà al Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro interessato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, di ritardare l'entrata in vigore della legge abrogativa per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione. Questo termine, mi domando, è sufficiente per coprire con una nuova disciplina il vuoto determinatosi con la abrogazione? Ne dubito molto, sia in via generale che con riferimento a materie di particolare delicatezza. Si pensi all'abrogazione di una legge elettorale: e qui ricordo per inciso che il secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione non comprese nel divieto di *referendum* le leggi elettorali, che pur erano state approvate in sede di Commissione dei 75, solo per una svista nel coordinamento. Orbene, in una situazione di questo genere, con le implicazioni politiche che comporta e l'ampiezza del dibattito che richiede, è mai possibile coprire il vuoto che si determina nel limite di 60 giorni? Non oso formulare soluzioni, e tra esse è certamente da scartare il ricorso al decreto-legge, ma pongo il quesito all'attenzione dell'Assemblea e del Governo perchè sia vagliato con particolare cura.

Passando ad esaminare il primo titolo del disegno di legge, ritengo che non esistano problemi di particolare rilievo; qualche difficoltà può sorgere in merito alla procedura. Un ufficio centrale per il *referendum* presso la corte di cassazione con i poteri che ad esso sono stati attribuiti, alcuni dei quali, come dirò fra breve, esorbitano, a mio parere, da una mera funzione di controllo, un tale ufficio si inserisce in un processo di formazione della legge in contrasto con il principio della divisione dei poteri che dovrebbe essere gelosamente riservata al Parlamento? Non vedo, per esempio, in base a quali princìpi l'articolo 24 del progetto attribuisce all'ufficio centrale il potere di dichiarare approvata o respinta una legge in seguito a *referendum*. Qui non siamo più nel mero accertamento degli elementi formali che concorrono all'attuazione del *referendum*, ma si istituzionalizza un potere-dovere, quello di approvare o respingere un progetto di legge da parte di un organo che possiamo definire di giurisdizione volontaria con evidente confusione di poteri che molto probabilmente influisce nella sfera della legittimità costituzionale. Molto più opportunamente l'articolo 36 del progetto attribuisce in tema di *referendum* abrogativo all'ufficio centrale non il potere di dichiarare o non abrogata la legge, ma il solo compito di contabilizzare i votanti e i voti, demandando poi al decreto del Presidente della Repubblica di dichiarare l'avvenuta abrogazione della legge. Ora nella disciplina dell'articolo 138 della Costituzione la legge di revisione costituzionale è approvata dalle Camere e l'eventuale *referendum* che su di essa si chiede non comporta la decadenza di questa approvazio-

ne, ma soltanto la sospensiva per cui, sciolta la condizione col voto popolare, l'approvazione rimane sempre quella sancita dal Parlamento cui segue la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica.

In questa condizione è contraddittorio stabilire che l'ufficio centrale dichiara approvata la legge una volta accertati i risultati di convalida del *referendum* tanto da subordinare la promulgazione prevista dall'articolo 25 del progetto alla precedente dichiarazione di approvazione del detto ufficio centrale, perchè l'approvazione non è quella dell'ufficio centrale, ma l'altra prevista dal primo comma dell'articolo 138 della Costituzione che, ricordo a me stesso, recita: « Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera . . . e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione ».

È evidente che, adottando la formulazione del progetto, avremo due approvazioni per la stessa legge: una prima volta da parte del Parlamento in virtù dell'articolo 138 della Costituzione, una seconda volta da parte dell'ufficio centrale dopo il *referendum*; il che è manifestamente contraddittorio.

Questa e altre antinomie si sarebbero potute evitare se l'ufficio centrale fosse stato costituito presso ciascuna Camera, perchè esse solo mi sembrano istituzionalmente e costituzionalmente legittimate ad inserirsi nel processo di formazione delle leggi anche se realizzate attraverso il voto popolare. Questo è un inciso che ho voluto prospettare come mia personale preferenza, ma mi rendo conto che allo stato delle cose non si può più sovvertire la struttura delle leggi; eliminiamo però gli scogli più aguzzi, le asperità più appariscenti, anche per evitare il rischio di incappare in una serie di contraddizioni che darebbero l'avvio a conflitti irrisolvibili.

Ecco per esempio l'articolo 12: il secondo comma demanda all'ufficio centrale di verificare che la richiesta di *referendum* sia conforme alle norme dell'articolo 138 della Costituzione secondo il testo migliorativo della Commissione perchè nel testo già presentato dal Governo si faceva riferimento alla conformità all'intera Costituzione.

Che significa essere conforme all'articolo 138 della Costituzione? Forse quello che per il quarto comma dell'articolo 33 non è contrario al disposto dell'articolo 75 della Costituzione e che viene dichiarato con sentenza della Corte costituzionale? Evidentemente essere conforme ad un articolo della Costituzione è la stessa cosa che non essere contrario ad un articolo della Costituzione stessa, con due discipline diverse: con la prima l'essere conforme è accertato dall'ufficio centrale del *refeerndum* presso la corte di cassazione; con la seconda è accertato direttamente dalla Corte costituzionale. Noterete lo squilibrio tra le due posizioni che sono sullo stesso piano e pure risolvono in modo diverso — correttamente, come si diceva, nel secondo caso, meno correttamente nel primo — lo stesso problema.

Se giudizio ci deve essere — e verificare non è altro che *iudicare* — per la compatibilità tra richiesta di *referendum* e norma costituzionale, allora sia esso demandato all'organo competente che è solo la Corte costituzionale. Altrimenti si semplifichi il problema alla radice sopprimendo il secondo comma dell'articolo 12 che a me pare del tutto superfluo, dando per ammesso che la richiesta, una volta verificata la regolarità, non la legittimità, della sua presentazione è senz'altro conforme all'articolo 138 della Costituzione. E non potrebbe essere diversamente perchè il quesito da sottoporre al *referendum*, così com'è formulato dall'articolo 16 del progetto, si limita solo a ripetere il testo della legge di revisione per cui ogni altra incidenza estranea è automaticamente eliminata. Non si vede in pratica come possa essere realizzato un contrasto con l'articolo 138 della Costituzione quando nel progetto da sottoporre all'approvazione popolare si ripete semplicemente la legge che è già stata approvata dalle due Camere.

Si dirà (e questa è l'unica obiezione che abbia una certa validità): chi controlla allora la decorrenza del termine di mesi 3 e il *quorum* dei richiedenti che sono i due elementi caratterizzanti per proporre il *referen-*

dum previsto dal secondo comma dell'articolo 138?

Direi l'ufficio centrale, ma non come controllo di legittimità bensì come accertamento di eventuali irregolarità da cui deve derivare, a mio avviso, non un'ordinanza che dichiari l'illegittimità della richiesta così come previsto dall'articolo 14 del progetto, ma una comunicazione alla Presidenza della Repubblica ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento che nella richiesta non sono rispettate una od entrambe le condizioni poste dal secondo comma dell'articolo 138.

In questo senso a me pare si semplifichi la struttura della legge, si eliminino bardature che sono sempre fonte di equivoci e di incertezze, e non si corre il grave pericolo di conflitti insanabili tra i diversi poteri dello Stato.

Vorrei esaurire questo esame, certamente incompleto, del disegno di legge con una viva raccomandazione: attuando questo importante strumento costituzionale rimane aperta una falla che occorre riparare al più presto per una esigenza di giustizia e di uguaglianza: in tutti gli statuti regionali è sempre previsto il *referendum* abrogativo per le leggi della regione, tranne che per lo statuto della regione siciliana perchè emanato, nelle condizioni storico-politiche che tutti conosciamo, prima della Costituzione.

Con legge costituzionale apposita si dovrà dunque dotare lo statuto siciliano di questo importante mezzo di democrazia diretta, con il diritto ovviamente di riservare all'Assemblea regionale di determinare i modi e le forme per la sua attuazione.

Altri contrasti ancora riaffiorano nel disegno di legge che è sottoposto al nostro esame e alla nostra approvazione. Uno di questi contrasti, per esempio, esiste tra l'articolo 4 e l'articolo 9 del disegno di legge laddove si ammette — nell'articolo 9 — che la richiesta di revisione della Costituzione, anche se presentata senza i preventivi accertamenti previsti dall'articolo 4, vale in effetti come richiesta ed è possibile passarla.

Ora io mi chiedo: come può mai avvenire che una richiesta sia fatta autonomamente dagli aventi diritto senza passare prima per la trafila prevista dall'articolo 4 che concerne le certificazioni, i bolli, le autentiche delle firme e tutte le altre procedure previste? Evidentemente questo contrasto deve essere sanato perchè altrimenti si perpetua una disarmonia nella legge.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, un venerato maestro che svolse uno dei ruoli più importanti in sede di Costituente e che abbiamo la fortuna di avere tra noi, il senatore Ruini, presentando il progetto di Costituzione all'Assemblea disse con riferimento al *referendum* che si era aperta « la via di un'altra forma di manifestazione di quella volontà popolare su cui poggia il nuovo edificio democratico ».

Ebbene, noi socialisti siamo pronti a percorrere quella via sino in fondo, iniziando umilmente il cammino con l'approvazione di questo progetto di legge e poi inchinandoci sempre alla volontà che il popolo dovrà esprimere, al fine di trarre da essa, in ogni circostanza, motivo di ispirazione e di insegnamento per la nostra azione politica a favore delle classi lavoratrici e per la prosperità del nostro Paese. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Palumbo. Ne ha facoltà.

P A L U M B O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, l'importanza giuridico-costituzionale, e quindi politica, del disegno di legge ora al nostro esame, è di tutta evidenza: si tratta, secondo il pensiero del Governo e della maggioranza che lo sostiene, di provvedere ad adempimenti di norme costituzionali non più dilazionabili, ed anzi tali — come si legge nella pur pregevole relazione del collega Del Nero — da palesarsi di particolare attualità, quale dimostrazione di volontà, del Parlamento e del Governo, di accogliere i fermenti innovatori lievitanti in ogni settore della vita nazionale, e di fare appello alla consapevolezza ed alla responsabile partecipazione dei cittadini.

Ma è proprio su questo giudizio di « attualità », che si traduce nell'urgenza di dare il via all'istituto del *referendum* in tutti e tre i casi previsti dalla Costituzio-

ne, è — ripetiamo — su questo giudizio di attualità e di urgenza, che si manifesta il nostro dissenso.

Gli istituti di democrazia diretta, quali il *referendum* e l'iniziativa popolare, furono introdotti nella nostra Carta costituzionale in omaggio ad ideologie ed a concezioni politiche che trovavano allora, nell'ormai lontano dopoguerra, suggestioni e stimoli più nell'avversione ai regimi totalitari debellati, che in una positiva e ragionata valutazione di ciò che la diretta partecipazione del popolo all'esercizio della potestà legislativa avrebbe potuto comportare. Ed è comunque certo ed acquisito agli atti dell'Assemblea costituente, che da più parti — e proprio da quelle che oggi più insistono per l'attuazione del dettato costituzionale — vennero manifestati dubbi e riserve sulla opportunità di accogliere l'istituto in questione: ci limitiamo ad alcuni, significativi richiami.

Da parte socialista, per bocca di uno degli esponenti più autorevoli, l'onorevole Ferdinando Targetti, venne detto che il *referendum* (ed alludeva a quello abrogativo) avrebbe reso la legislazione così mutevole ed instabile, come se fosse costruita sulle sabbie mobili; ed aggiungeva, testualmente: « non riesco a configurarmi una volontà politica degna di questo nome che non abbia una sua rappresentanza nell'una o nell'altra Camera e non riesca quindi a farvi sentire la sua voce ».

Ancora più severo il giudizio dei comunisti: l'onorevole Fausto Gullo non esitò ad affermare che il *referendum* sarebbe stato causa di disordine e di prevedibile concitazione degli animi; che avrebbe avuto perniciose conseguenze; ed aggiungeva, testualmente: « Una delle due: o la legge non è più sentita dalla generalità della nazione, e allora non è pensabile che le Assemblee sfuggano a questa opinione diffusa nel popolo (e le Assemblee sono appunto manifestazione diretta del popolo); oppure non è così: e allora daremmo ad una minoranza faziosa la possibilità di valersi di questa procedura per attentare al principio della certezza, della sicurezza delle leggi, che dev'essere alla base di ogni legislazione ».

Potrebbe essere interessante indagare sui motivi che inducevano, allora, socialisti e comunisti ad avversare gli istituti di democrazia diretta; mentre oggi se ne fanno sostenitori ad oltranza: ma non facciamo processi alle intenzioni.

Stiamo ai fatti: ed i fatti si rinvengono nella Carta costituzionale, la quale ammette tre tipi di *referendum*: l'abrogativo all'articolo 75, il regionale, all'articolo 132, il costituzionale all'articolo 138, oltre alla possibilità dell'iniziativa popolare, di cui all'articolo 71.

Si tratta, in tutti e quattro i casi, di norme costituzionali ad applicazione differita: di norme, cioè, di impossibile immediata applicazione, in quanto sprovviste della necessaria regolazione legislativa; di norme per le quali rimane affidato al Parlamento il compito di dare, con legge ordinaria, la disciplina necessaria per renderne possibile la pratica attuazione. Il disegno di legge ora in discussione tende appunto a tale fine.

Stando così le cose, il primo interrogativo al quale è necessario dare risposta è quello di sapere se sia questo il tempo più opportuno per dare il via agli istituti di democrazia diretta previsti dalla Costituzione: interrogativo che la Costituzione medesima ci impone e propone, per il fatto stesso di essersi affidata, per non pochi dei suoi istituti, alla saggezza del Parlamento circa la scelta del quando e del come attuarli; non pochi, ripeto, tali istituti: fra essi, le regioni, la disciplina delle associazioni sindacali, la regolazione del diritto di sciopero, la istituzione dei tribunali amministrativi territoriali, ed altri ancora.

Ebbene: al proposto interrogativo pare che possa e debba darsi risposta negativa, fatta eccezione soltanto per il *referendum* cosiddetto costituzionale, previsto all'articolo 138 della Costituzione, per la ipotesi che proposte di legge aventi carattere costituzionale avessero a risultare approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere, ma non con la maggioranza qualificata dei due terzi; e, in detta ipotesi, la richiesta di *referendum* venisse avanzata da un quinto dei membri di

una Camera, o da cinquecentomila elettori, o da cinque Consigli regionali.

Quale urgenza, infatti, di dar disciplina al *referendum* regionale, previsto all'articolo 132 della Costituzione, quando ancora le regioni a statuto ordinario, alle quali riteniamo possa prevalentemente applicarsi il disposto dell'articolo 132, non sono peranco costituite? O si vuole, non so con quale vantaggio, indurre in tentazione qualcuna delle regioni a statuto speciale (per esempio la Sicilia) a chiedere un *referendum* al fine del distacco della parte orientale dell'Isola da quella occidentale, per costituirla in regione autonoma? Non si tratta, onorevoli senatori, di ipotesi astratta ed irreale: tra le due Sicilie, quella orientale e quella occidentale, non è corso mai buon sangue; sono frequenti reciproci dissensi; sono evidenti le differenze di ogni specie (sociologiche, economiche, etniche) che le contraddistinguono. In tale situazione vorremo proprio ora mettere in essere uno strumento, il *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, la cui manovra potrebbe addurre a conseguenze di gravità eccezionale?

Fate pure, onorevoli rappresentanti della maggioranza, le regioni a statuto normale, dato che questo è nelle vostre intenzioni, nonostante le molte ragioni che vi sono per non farle, e nonostante le esperienze negative fornite dalle regioni a statuto speciale, costituite e funzionanti. Si penserà dopo alla regolazione del *referendum* di cui all'articolo 132: dopo, e cioè quando le regioni, tutte le regioni, avranno maturato le loro esperienze, ed eventualmente riconosciuto inadeguatezze e difetti nelle loro configurazioni territoriali.

Del pari intempestiva si addimostra, a nostro avviso, la normativa intesa all'attuazione della iniziativa popolare sancita allo articolo 71 della Costituzione. Il Parlamento è già oberato nel compito legislativo per la iniziativa governativa e parlamentare. Vogliamo sovraccaricarlo con le iniziative legislative popolari? E vogliamo fàrlo proprio ora...

G I A N Q U I N T O . Aboliamo il popolo...

P A L U M B O . Non aboliamo il popolo, perchè il popolo è sovrano nella rappresentanza del Parlamento. (*Richiami del Presidente*). E vogliamo fare questo proprio adesso, in tempi che non possono dirsi del tutto sereni e nei quali non mancano certo...

G I A N Q U I N T O . Non è arrivato il momento!

P A L U M B O . Abbiamo atteso venti anni e in ogni legislatura vi sono state proposte per l'attuazione del *referendum*.

C H I A R I E L L O . È quello che diceva Gullo 15 anni fa.

P A L U M B O . ...e che dicevano i socialisti all'Assemblea costituente. È documentato negli atti.

G U A N T I . Non siete degli studiosi, siete dei superficiali.

P A L U M B O . Vogliamo sovraccaricare il Parlamento con le iniziative legislative popolari e vogliamo farlo proprio ora, in tempi che non possono dirsi del tutto sereni e nei quali non mancano certo gruppi interessati a creare divergenze tra Parlamento e Paese? Raccogliere cinquantamila firme in appoggio a proposte legislative di iniziativa popolare non è cosa difficile. E, d'altra parte, se vi fossero veramente esigenze serie e seriamente fondate di innovazioni legislative, non mancherebbero, o nel Governo, o nel Parlamento, voci idonee a rappresentarle con le corrispondenti iniziative. I partiti, i sindacati, i gruppi di pressione, le associazioni di categoria o di settore, hanno tutti mezzi e modi per sensibilizzare Governo e parlamentari ai problemi che li interessano, e per provocare le opportune proposte legislative.

Si dirà che l'iniziativa popolare ha in se stessa un apparato di solennità che non mancherà di rendere più impegnativo l'esame del Parlamento: sarebbe la *vox populi* atta ad imporsi sulle decisioni dell'organo legislativo. Opponiamo che cinquantamila firme, in un Paese che ha circa trentasette milioni

di elettori, malamente potrebbero considerarsi come genuina e legittima *vox populi*. Opponiamo ancora che l'eventuale, ed anzi probabile risultato negativo, nella sede parlamentare, dell'esame e del voto sul progetto di legge d'iniziativa popolare, finirebbe con l'essere strumentalizzato da quanti hanno interesse a screditare il prestigio del Parlamento e delle istituzioni parlamentari, rappresentandole come sorde alle richieste del popolo, e quindi inette a rappresentarlo.

Riteniamo, peraltro, che dell'iniziativa popolare, approvate che fossero le norme che la regolano, sarà fatto un largo uso: e se lo sarà, questo avverrà appunto per determinare una situazione di dissenso tra popolo e Parlamento, e per portare così nuovi motivi di contestazione rispetto alle istituzioni che ci reggono.

Nessuna buona ragione, dunque, di provvedere proprio ora alla disciplina legislativa del *referendum* regionale e della iniziativa popolare.

Nessuna buona ragione: e con ciò non riteniamo affatto di sostenere una tesi in contrasto col dettato costituzionale. Ripetiamo che *referendum* ed iniziativa popolare sono stati recepiti come istituti ad esecuzione differita, lasciandosi al Parlamento della Repubblica il compito di accertamento del quando e del come debba provvedersi alla regolazione legislativa che ne consenta l'attuazione. È nostro convincimento che non sia proprio questo il momento migliore per procedervi, per quanto concerne il *referendum* regionale e l'iniziativa legislativa popolare.

Quanto al *referendum* costituzionale, quello, cioè, previsto all'articolo 138, potremmo anche noi riconoscere l'opportunità di darvi fin d'ora la normativa della quale necessita, così da renderne possibile l'attuazione. È, invero, probabile che venga portato al voto delle Camere, a non lungo termine, qualche disegno di legge di natura costituzionale. Pensiamo, ad esempio, alle modificazioni che potranno essere apportate allo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, in relazione ad accordi e ad impegni che il Governo si appresta ad assumere. Lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige è legge costituzionale; ed ogni variazione del suo testo deve seguire il rito prescritto all'articolo 138 della Costituzione. Ora, non appare probabile che le proposte di modifica dello statuto ora detto abbiano a ricevere, in ciascuna delle due Camere, l'approvazione a maggioranza qualificata, che è, come sappiamo, di due terzi dei componenti. E se l'approvazione avviene invece col voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti di ciascuna Camera, allora è aperto l'adito al *referendum* su richiesta di un quinto dei componenti di ciascuna Camera, o di cinque consigli regionali, o di cinquecentomila elettori. La opportunità politica di dettare le norme regolative del *referendum* costituzionale appare di tutta evidenza; e così pure l'urgenza, se vorremo evitare di trovarci privi degli strumenti legislativi necessari per dare attuazione agli impegni che saranno assunti. Ma in terma di *referendum* costituzionale, vi è nel disegno di legge governativo una grossa lacuna, sulla quale ebbi ad intrattenermi in Commissione, avanzando anche una proposta di emendamento, non accolta dalla maggioranza. Il relatore senatore Del Nero ne ha fatto parola nella sua relazione, riportando anche il testo dell'emendamento da me proposto; e di ciò gli sono grato. Si tratta del *quorum* dei partecipanti alla votazione, come condizione di efficacia del risultato eventualmente negativo della consultazione popolare. Mi permetto di richiamare la cosa all'attenzione del Governo e dei colleghi.

Secondo il testo in discussione, non è richiesto alcun *quorum*: e così potrebbe accadere che una legge di natura costituzionale, regolarmente approvata dai due rami del Parlamento, possa poi, in sede di *referendum*, essere bocciata con una maggioranza anche esigua, facilmente raggiungibile, se è anche esiguo il numero dei partecipanti alla votazione. Tradotta la cosa in cifre esemplificative, potrebbe avvenire che, indetto il *referendum*, partecipino alla votazione pochi milioni di elettori, e che fra essi si raggiunga una maggioranza, anche esigua, contraria al testo legislativo approvato dal Parlamento, col risultato paradossale di dare al voto negativo di qualche milione di elettori un peso

maggiore di quello attribuibile alla maggioranza del Parlamento. Bisogna, a nostro avviso, eliminare questo assurdo, stabilendo che il risultato negativo del *referendum* potrà esplicare la sua efficacia solo quando alla votazione abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto: se tale *quorum* non è raggiunto, la legge costituzionale votata dal Parlamento deve considerarsi perfetta, e deve potersi dare il via alla sua promulgazione.

Tema di maggior peso, sotto tutti gli aspetti, è quello del *referendum* abrogativo, previsto dall'articolo 75 della Costituzione. Anche se la normativa proposta con il disegno di legge in esame limita i tempi di proponibilità della richiesta di *referendum*, escludendo che essa possa essere fatta nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali, ed indica come periodo utile per il deposito della richiesta i mesi dall'aprile al settembre, anche con tali limitazioni temporali, diciamo che il *referendum* abrogativo, accolto nella Costituzione non senza avversione e perplessità, è un istituto assai pericoloso, e tale, comunque, da porre seriamente alla considerazione del Parlamento il problema se la situazione politica presente sia veramente tale da permettere la sperimentazione dell'istituto in questione.

La nostra parte ritiene di no: il *referendum* abrogativo, che non ha, a quanto risulta, accoglimento in altri ordinamenti democratici, è in palese contrasto coi princìpi giuridici e politici di una Repubblica democratica parlamentare, come la nostra. Esso pone a confronto la volontà popolare con il Parlamento: con quel Parlamento che di detta volontà dovrebbe considerarsi adeguata rappresentanza.

Basti pensare che, fatta eccezione per le poche materie per le quali la Costituzione, al suo articolo 75, nega l'accesso al *referendum* abrogativo (e si tratta delle leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali) tale tipo di *referendum* può essere richiesto per ogni legge e per ogni norma: dai codici, alle leggi amministrative di ogni specie, in qualunque settore della vita nazionale.

Come non vedere l'enormità della cosa? Come non vedere la strumentalizzazione che del *referendum* abrogativo si tenterà di fare da partiti politici, od anche da ogni altro raggruppamento sociale, al fine di dare esca a sommovimenti popolari?

Sono già tante, nel nostro ordinamento, le chiamate alle urne per raccogliere il voto dei cittadini: elezioni politiche, elezioni amministrative per comuni e per provincie, elezioni regionali, che non pare che sia proprio il caso di aggiungerne altre.

Si opporrà che, secondo la normativa offerta dal disegno di legge ora in discussione, la votazione per *referendum* abrogativo avrà luogo ogni anno, raccogliendosi in una sola chiamata alle urne tutte le richieste di *referendum* presentate dall'aprile al settembre. Ma non è rimedio che regge. Si consideri che, pur così concentrate, le richieste di *referendum* potranno essere molte: si voterà, sì, contemporaneamente: ma si voterà avendo nelle mani più schede, che la proposta normativa vuole siano di colore diverso: più schede tra le quali il cittadino medio difficilmente saprà come orientarsi, nonostante gli sforzi della propaganda, intesa ad illuminarlo.

Per vero, ci sono ragioni che dovrebbero indurci ad eliminare dal nostro sistema costituzionale questo tipo di *referendum*, il *referendum* abrogativo appunto, comecchè in contrasto con la struttura rappresentativa dell'ordinamento. Ma si aggiungono ad esse ragioni di ordine pratico. Già dal momento in cui si propone la richiesta di *referendum* abrogativo, si diffonde un alone di incertezza riguardo alla legge od anche alla singola norma di cui si chiede l'abrogazione: ne soffre l'esigenza di certezza del diritto, che sta a base di ogni ordinamento giuridico. L'eventuale, possibile risultato positivo dell'appello al popolo, e cioè l'abrogazione di una legge per voto popolare, determinerebbe un vuoto nel sistema normativo, vuoto che non si potrebbe ovviamente colmare con la immediatezza necessaria. Sperimentiamo già, da qualche anno, i gravi e ineludibili effetti dell'abrogazione di norme giuridiche per ef-

fetto dei giudizi di illegittimità emessi dalla Corte costituzionale. Col *referendum* abrogativo andremmo ad aggravare la situazione.

Ma vi sono anche ragioni contingenti che dovrebbero indurci, quanto meno, a rinviare a tempi migliori la normativa di attuazione del *referendum* previsto all'articolo 75 della Costituzione. Il Paese attraversa un periodo di crisi politica e sociale: si reclamano riforme in tutti i settori della vita nazionale: scioperi, agitazioni, contestazioni, sono fenomeni di ogni giorno. Perchè mai proprio ora si vuole apprestare una nuova arma di agitazione, quale sarebbe appunto il *referendum* abrogativo? Come non pensare all'uso che di tale arma andranno a fare partiti e aggruppamenti che hanno interesse a creare situazioni di disordine? Come non pensare allo scatenamento della demagogia deteriore?

Dicevamo in Commissione che non si poteva fare credito troppo largo al buon senso del popolo italiano: le seduzioni demagogiche hanno ancora, purtroppo, viva presa sulle nostre masse. Manteniamo fermo questo nostro opinamento, e ci auguriamo che il Parlamento abbia a tenerne buon conto.

Lascio ad altro collega del mio Gruppo il compito di sviluppare con maggiore ampiezza le ragioni che assistono la nostra ferma opposizione al *referendum* abrogativo. Per parte mia concludo nel senso che, pur confermando il giudizio di intempestività sul *referendum* regionale, e di scarsa rilevanza della normativa concernente l'iniziativa popolare, potremo accedere per gli istituti ora detti alle tesi della maggioranza, prestando la nostra collaborazione al miglioramento, per via di emendamenti, del testo legislativo proposto. Lo stesso faremo per il *referendum* costituzionale, per la cui disciplina di attuazione riconosciamo la opportunità ed anche l'urgenza. Ma accantoniamo, onorevoli colleghi, il titolo secondo del disegno di legge: quello concernente, appunto, il *referendum* abrogativo. Il Paese abbisogna di tranquillità e di ordine: non mettiamo nelle mani di quanti hanno interesse a creare sempre nuove situazioni critiche, un'arma così pericolosa, quale è il *referendum* abrogativo: esso discredita, di per sè, gli istituti parlamentari e rappresentativi che sono le strutture portanti della nostra Costituzione. Esprimo l'augurio che il Senato, nella sua saggezza, vorrà di ciò tener conto, adeguando il suo voto alle effettive esigenze dell'ordine costituzionale. (*Applausi dal centro-destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Preziosi. Ne ha facoltà.

P R E Z I O S I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge che discutiamo ora al Senato vuole significare l'attuazione finalmente di un dettato costituzionale per lunghi anni trascurato, se è vero come è vero che siamo ad oltre venti anni di distanza dalla entrata in vigore della nostra Costituzione repubblicana. Ma io non voglio scendere sul piano della polemica onde individuare responsabilità della maggioranza o di altre parti politiche per questo ritardo; credo sia più utile dire cose concrete, portare il contributo della mia parte politica in tema di discussione generale per l'approvazione delle norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo

I *referendum* previsti dalla Costituzione sono uno strumento di democrazia diretta che devono essere intesi e previsti come un correttivo alla prevalenza del carattere rappresentativo del nostro sistema e non possono essere neppure considerati un istituto quasi sostitutivo del Parlamento. Nessun partito politico penso possa considerare il *referendum* come lo strumento legislativo per mettere in crisi il Parlamento. È assurdo pensare da parte di chicchessia che, attraverso l'istituzione del *referendum*, si voglia o si possa ricorrere frequentemente al corpo elettorale perchè ciò non solo turberebbe l'attività operosa della vita nazionale ma potrebbe inoltre determinare stanchezza, sfiducia ed indifferenza verso la democrazia politica e parlamentare del nostro Paese.

Il *referendum* credo potrà avvicinare di più la coscienza popolare ai grandi problemi del Paese riscuotendone più viva respon-

sabilità e fiducia. Condivido pienamente quella parte della relazione del collega, senatore Del Nero, quando afferma che in un particolare momento storico, caratterizzato dalla diffusa critica a forme del sistema democratico che appaiono non più adeguate a seguire le dinamiche mutazioni nella realtà concreta del Paese, il disegno di legge appare di particolare attualità e costituisce anche una dimostrazione della volontà di accogliere i fermenti innovatori e di fare appello alla consapevolezza ed alla responsabile partecipazione dei cittadini.

Ed ancora due punti della relazione possiamo condividere circa l'attualità di questo disegno di legge che discutiamo: primo, il fatto che l'istituto del *referendum* abrogativo già anche in sede regionale ha trovato una sua normativa, come ad esempio con la legge regionale del Trentino-Alto Adige 24 giugno 1957, n. 11, che detta norme sul *referendum* abrogativo delle leggi regionali e provinciali, secondo, l'attuazione prossima delle regioni a statuto ordinario, che rende d'altra parte più urgente la disciplina del *referendum* previsto dall'articolo 132 della Costituzione.

È chiaro che l'esercizio del *referendum* — e facciamo riferimento non tanto all'articolo 71 della nostra Costituzione quanto agli articoli 75, 132 e 138 — è affidato non solo al senso di responsabilità dei cittadini ma soprattutto a quello dei partiti politici e delle grandi organizzazioni sindacali che hanno le maggiori possibilità di predisporlo ed organizzarlo. Si tratta di una nuova esperienza predisposta dalla nostra Costituzione, che si fonda anche sulla maturità democratica del Paese e sul senso di responsabilità delle forze politiche. Approvare la legge sul *referendum* significa accostare maggiormente il Paese alle sue responsabilità, farlo partecipare in maniera più diretta ai grandi problemi della Nazione rendendolo più partecipe ad essi perchè con l'istituzione del *referendum*, soprattutto con quello abrogativo di cui all'articolo 75, i cittadini si renderanno conto che potranno essi stessi essere artefici del proprio destino, pur avendo affidato la loro volontà, in sede di elezioni generali, con il loro voto ad una parte politica, contribuendo con il *referendum* stesso, in modo positivo diretto e immediato, alla soluzione dei grandi problemi di interesse nazionale. L'attuale Sottosegretario alla giustizia onorevole Dell'Andro, nel suo intervento alla Camera del 28 giugno 1967, non poteva fare a meno di riconoscere che il *referendum* è uno dei modi di esercizio della sovranità popolare non un correttivo o un'eccezione al sistema rappresentativo. Il *referendum* dunque contribuirà a determinare nei rapporti tra i partiti e il Paese un discorso politico più chiaro, più sincero; significa in special modo combattere quel deteriore qualunquismo dei veri detrattori della nostra democrazia quando costoro cercano di acuire, in larghi settori dell'opinione pubblica, quella corrosiva sensazione che si va diffondendo per la quale, secondo quanto affermò un collega alla Camera nella discussione tenuta sul disegno di legge del *referendum* nella quarta legislatura, il democratico Parlamento della Repubblica nelle sue due Camere non rappresenterebbe sempre comunque adeguatamente la volontà popolare. Non possiamo ignorare l'importanza che assume il *referendum* nel momento in cui nel Parlamento ci troviamo di fronte ad una legge di revisione costituzionale o ad un'altra qualsiasi legge costituzionale che risulti approvata senza la maggioranza dei due terzi. Da questa particolare situazione consegue la necessità di pervenire, secondo i dettami della Costituzione, al *referendum* popolare. Come ci si comporterebbe altrimenti, nel caso di una modifica della Costituzione approvata a maggioranza, senza che vi sia la maggioranza dei due terzi? È chiaro che proprio in questo caso specifico ci troviamo nella necessità di una garanzia per i diritti delle minoranze. E quale maggiore garanzia per i suddetti diritti vi sarebbe se non il ricorrere al *referendum* dando così la parola al popolo reso partecipe alla soluzione di un problema urgente e indifferibile che può interessarlo direttamente? Dei tempi in cui bisogna realizzare il *referendum* si parlerà certamente in sede di discussione di articoli ma non si dimentichi soprattutto che la Carta costituzionale della nostra Repub-

blica è un documento impegnativo nei confronti del popolo italiano e di conseguenza impegna anche noi come legislatori.

Non posso non condividere certe opinioni di studiosi quando affermano che il *referendum* non è una correzione alla democrazia rappresentativa, non è un modo per sopperire ad eventuali incapacità degli organi eletti o ad errori degli organi rappresentativi ma è un modo necessario di esercizio della sovranità popolare. Noi vediamo che nello stesso articolo 71 della Costituzione mentre il primo comma afferma che l'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere e agli organi ed enti ai quali tale iniziativa sia conferita da legge costituzionale, nel secondo comma si afferma che il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta da parte di almeno 50 mila elettori di un progetto redatto in articoli; cioè quei 50 mila elettori e di conseguenza il popolo possono esercitare un diritto di iniziativa legislativa come il singolo parlamentare. Quindi il *referendum* è non solo uno dei modi di esercizio della sovranità popolare, ma è una forma di democrazia diretta e pertanto non è nè un correttivo nè una eccezione al nostro sistema rappresentativo.

In sede referente dalla nostra Commissione è stato approvato a larghissima maggioranza l'istituto del *referendum* perchè con la sua attuazione si riconosce che i tempi sono maturi per l'applicazione del dettato costituzionale. I rappresentanti liberali però, come è avvenuto in occasione della discussione del precedente disegno di legge nel giugno 1967, alla Camera dei deputati, hanno ritenuto non urgente l'applicazione delle norme di cui all'articolo 71 e quelle di cui all'articolo 132 della Costituzione e si sono dichiarati decisamente contrari al *referendum* abrogativo di cui all'articolo 75 considerandolo, secondo le parole che usa il relatore Del Nero « assai pericoloso per la pace sociale e politica del Paese e per il vuoto legislativo che si verrebbe a creare in caso di abrogazioni di leggi ». La risposta ai colleghi liberali che esprimono timori inesistenti l'ha data con il suo parere favorevole a larghissima maggioranza sul disegno di legge la Commissione giustizia del Senato quando ha affermato che « l'attuazione dell'istituto del *referendum* accoglie una sentita istanza della coscienza pubblica », che « i tempi sono ben maturi per l'applicazione del dettato costituzionale » e che « il *referendum* è anche opportuno strumento di incontro e di confronto tra il Paese legale e il Paese reale ».

Lo stesso Ministro onorevole Reale nella seduta del 6 luglio 1967 in occasione della discussione di questo disegno di legge alla Camera, essendo Guardasibilli allora, a contestazione di quanto si diceva circa la quasi illegittimità del *referendum* abrogativo giustamente affermava che « se la Costituzione ha previsto che una legge possa essere abrogata con l'intervento della volontà popolare, si colpirebbe l'autorità della legge nel momento in cui si impedisse che questa ipotesi costituzionale si verifichi, cioè che questa legge possa essere controllata dalla volontà popolare ».

L'istituzione del *referendum* — non ce lo nascondiamo — vuole introdurre un sistema di controllo e di possibile limitazione attraverso tante garanzie alle eventualità di uno strapotere politico e ciò non significa offendere la democrazia perchè si tratta non già di contestare l'autorità del Parlamento, ma di porre questo, i partiti e soprattutto la legge in una più alta sfera di rispetto, aumentandone il prestigio e la forza morale una volta che esista la possibilità e il diritto per il popolo di revocare le decisioni del Parlamento. Una legge certamente avrà tanto più importanza morale e prestigio quando non sarà soltanto il frutto della volontà del Parlamento ma anche indirettamente e implicitamente della volontà popolare, quando questa non si avvalga del *referendum* per revocarla, ma ne riconosca l'autorità e la saggezza.

Con l'approvazione di questo disegno di legge sul *referendum*, anche se si renderanno necessarie delle opportune modifiche, noi rimaniamo sempre nell'alveo del sistema democratico rappresentativo. Se il Parlamento elabora e approva una legge, è naturale che questa produca degli effetti giuridici e politici che il popolo, con il *refe-*

rendum abrogativo ad esempio, è chiamato non a modificare o a sostituire, ma a dire solennemente col suo voto se l'accetta o no; nè si tratta di invitarlo a fare altra scelta istintiva o personale. Vanno respinti dunque certi ragionamenti di opposizione alla istituzione del *referendum* quando parlano — paventandoli — di agitazione permanente, di contestazione al Parlamento, d'inconvenienti gravi e di pericoli.

L'approvazione di questo disegno di legge in discussione secondo noi è doverosa pur, ripeto, se andrebbero emendati alcuni articoli di esso poichè una cosa è certa: che l'applicare norme precise della Costituzione non può significare mai aprire la strada a una serie infinita di richieste che turberebbero il lavoro politico e legislativo del Parlamento.

Noi invece, onorevoli colleghi, possiamo così combattere certo crescente indifferentismo che va sorgendo nell'opinione pubblica nei nostri confronti. Bisogna augurarsi che il più largo schieramento politico che è alla base del voto favorevole a questo disegno di legge possa significare decisa volontà di portarlo a realizzazione nell'interesse delle istituzioni democratiche del Paese. Infatti, onorevoli colleghi, il nostro essenziale dovere è quello di dare attuazione alla Costituzione repubblicana del popolo italiano. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Murmura. Ne ha facoltà.

M U R M U R A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, il costituente italiano — intendendo passare dal vecchio Stato albertino alla Repubblica democratica, ossia ad un sistema pluralista sostanzialmente moderno, idoneo a realizzare il necessario e profondo rimescolamento nelle forze politiche, così assicurando il ricambio o, quanto meno, la più opportuna ossigenazione delle maggioranze, senza mettere in forse il regime democratico — ha intuito certamente le esigenze più vive della società civile nata dalla Resistenza e dall'antifascismo, togliendo al Parlamento, che oggi si trova nella particolare situazione di essere, da una parte, il successore dello Stato monarchico e delle sue strutture e di costituire, nel contempo, l'organo più qualificato della Costituzione repubblicana, ereditando dal primo il bicameralismo (i rapporti tra Capo dello Stato, Governo e Parlamento e tra questo e la comunità nazionale) e dalla secondo il pluripartitismo (la rappresentanza proporzionale dei cittadini elettori e l'ispirazione democratica) alcune delle sue tradizionali funzioni, quali, ad esempio, il monopolio del potere legislativo che oggi è comune alle regioni e, con il *referendum*, al popolo, nonchè il potere esclusivo dell'iniziativa legislativa, riconosciuta anche ai cittadini-elettori: e che oggi, con questo disegno di legge, andiamo ad esaminare, con la speranza di poterlo applicare in questa legislatura.

Nella valutazione giuridica e politica del presente disegno di legge, nel quale possono esistere, onorevoli colleghi, alcuni modificabili errori tecnici, noi dobbiamo muovere da un triplice ordine di osservazioni: 1) la libertà dell'uomo è indiscutibilmente legata alla certezza del diritto, ma non di un diritto statico e fermo a superate formule, sebbene nella traduzione in concreto del vecchio brocardo *ex facto oritur ius*; 2) la partecipazione popolare alla vita politica e l'aumentato ruolo dell'associazionismo e dei gruppi di orientamento e di pressione hanno certamente importato una conseguente diversa concezione del Parlamento, non più unico ed esclusivo depositario della sovranità, ma, soprattutto, organo di promozione per il riconoscimento dei diritti dei cittadini e di indicazione delle attività anche extra-parlamentari da considerarsi incostituzionali, illegittime, rivoluzionarie; 3) la ulteriore maturazione della società civile, dipendente dall'avvento al potere dei partiti popolari, malamente spesso definiti di massa, comporta il moltiplicarsi e il pluralizzarsi delle stesse fonti del diritto. Ciò rappresenta e costituisce valido elemento di autogoverno dei membri della comunità, nel contempo conferendo dinamicità, pro-

pria delle civiltà contemporanee, alla produzione legislativa e autentica partecipazione dei cittadini alla soluzione dei problemi dello Stato. Per conseguire, a questo livello, benefici e positivi risultati, occorrerà dare concreta e seria attuazione agli istituti di democrazia diretta, che, se saggiamente attuati come nel presente disegno di legge n. 166, non solo supereranno il *gap* di credibilità in ordine alla volontà della classe politica di attuare la Carta costituzionale, ma realizzeranno un positivo, notevole passo in avanti della frontiera democratica nel Paese, anche utilizzando il potere di petizione previsto dall'articolo 50 della nostra *Magna Charta.*

L'attuazione di ogni parte della Costituzione che noi vivamente auspichiamo, e che esige quel più pronto e sollecito lavoro legislativo tanto responsabilmente e appassionatamente sostenuto e realizzato dall'egregio Presidente di questa nostra Assemblea, consentirà, altresì, di valutare e di pesare la rispondenza alle esigenze del sistema statuale previsto dalla Costituzione, nel quale potrà trovare consistenza diversa anche il problema della dialettica fra maggioranza ed opposizioni, quello della riforma di alcuni istituti e quello della stessa rappresentatività parlamentare. Ma, ponendo nel dimenticatoio tali considerazioni e tralasciando i riferimenti all'istituto del *referendum* in altri Stati — il che ci porterebbe molto lontano nel discorso —, a noi sembra che, non attuando il *referendum* in tutti i tipi previsti dal presente disegno di legge, non solo agiremmo obiettivamente male, ma cancelleremmo uno dei più caratterizzanti e qualificanti anelli del sistema di autodeterminazione che è il fondamento ideologico, costituzionale e giuridico del nuovo Stato italiano. Quando, infatti, si afferma che il popolo ha l'iniziativa legislativa, quando l'articolo 1 dichiara che la sovranità appartiene al popolo, o l'articolo 3 pone alla Repubblica l'onere della rimozione degli ostacoli economico-sociali all'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, o con l'articolo 5 si riconoscono e si promuovono le autonomie locali, o con l'articolo 6 si dà spazio giuridico ai diritti delle minoranze linguistiche, è lo stesso principio costituzionale e pubblicistico che, informando le varie norme, sostanzia l'impegno per il più pieno e libero esprimersi e realizzarsi della personalità e dei diritti di ciascun cittadino e conferma il principio dell'autodeterminazione, che rappresenta l'essenza della democrazia: onde, da alcuni giuristi, si è sostenuto che siffatti princìpi, unitariamente e razionalmente considerati, « hanno una validità non solo soggettiva e individuale, ma anche funzionale nel disegno istituzionale ».

Il *referendum* previsto dalla Costituzione, in quanto strumento di democrazia diretta, non solo evita lo strapotere dei vertici e delle oligarchie dei partiti — tanto spesso e tanto opportunamente denunciati, denuncia che non deve assumere un carattere qualunquistico, ma costruttivo verso nuove formule di partecipazione politica — ma rientra come momento integrante del patto e del disegno costituzionale, con cui si vuole assicurare che, al vertice dello Stato, non si compia nulla che possa ostacolare la libertà nella formazione della volontà popolare, nè limitare il suo determinante ruolo nella realizzazione dell'attività statuale.

E, con il *referendum*, la volontà dei cittadini, il contributo della periferia (di frequente obliterata dagli esclusivismi centrali e centralizzatori), la spinta libera e civile del cittadino-elettore si esprimono in concreto, esercitando il potere effettivo: così viene confermato che l'istituto in questione è inscindibilmente legato al principio della sovranità popolare, ponendosi rispetto ad essa come suo elemento costitutivo. Non solo, ma il *referendum*, per la sua possibilità abrogativa, conferisce al cittadino la possibilità concreta e effettiva, sia pure condizionata ad alcuni requisiti quantitativi e ad alcune garanzie temporali, di operare un inserimento del suo volere e un realizzarsi della sua personalità nel processo costitutivo dell'ordinamento statuale, talora rettificando le manifestazioni legislative degli stessi organismi — le Assemblee parlamentari — alla cui elezione ha contribuito con l'esercizio del diritto di voto:

e ciò perchè, in uno Stato pluralistico come il nostro, in cui la direzione e lo svolgimento delle attività statuali dipendono dall'azione, dal concorso e dal controllo di più soggetti, le manifestazioni di volontà popolare, in quanto espressioni del soggetto titolare della sovranità, vengono prima, sono preminenti, se non addirittura assorbenti, di quelle dell'organo — il Parlamento — ad esse certamente subordinato.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(*Segue* M U R M U R A) . Onorevoli colleghi, abbiamo letto e sentito le preoccupazioni non di forma, ma di sostanza per l'attuazione di questo istituto nel nostro ordinamento costituzionale, che rivestono più un sapore ed un contenuto politico, o meglio di opportunità politica, che di carattere giuridico. Ho inteso, forse per deformazione professionale, esaminare il disegno di legge n. 166 dal punto di vista giuridico e della sua rispondenza all'ordinamento costituzionale, convinto come sono che questa è la bussola — l'unica, se non, in linea subordinata, la prevalente — cui occorre riportarsi.

Comunque, sotto il profilo politico, desidero confermare quello che affermai in Commissione; e, cioè, che in un momento nel quale profondo è il divario da tutti avvertito tra Paese reale e Paese legale, tra le istituzioni e la società civile, il *referendum* in ogni suo aspetto può costituire, e certamente costituirà, un valido mezzo terapeutico e di valorizzazione delle spinte civili, popolari, democratiche, periferiche, della base, e, nel contempo, diffonderà il potenziamento e l'ampliamento della cognizione dei diritti e dei doveri in ciascun cittadino; senza di che lo Stato democratico non raggiungerà l'*optimum* dell'adesione dei concittadini, che deve essere la sua più caratteristica bandiera e rappresentare il tessuto connettivo delle istituzioni democratiche e civili del Paese.

Circa il *referendum*, previsto dall'articolo 132, per la modificazione territoriale delle regioni, non vedo perchè esso, come dicono gli egregi colleghi di parte liberale, dovrebbe essere condizionato dall'esistenza delle regioni o coevo alla loro nascita: a prescindere dal fatto che il parto delle regioni a statuto ordinario è ormai prossimo, a meno che l'eccessivo parlarne non nasconda — ed io lo escludo — il desidero di non farlo, l'articolo 132 potrebbe applicarsi alle regioni già esistenti, ma soprattutto potrà servire a correggere, ampliandole o modificandole, l'elencazione e la struttura delle regioni come elencate dalla Carta costituzionale, che, forse per il periodo in cui nacque e si manifestò, seguì esclusivamente l'elemento geografico e tradizionale, creando le regioni tradizionali e non quelle socioeconomiche e culturali, le sole idonee a sostanzialmente modificare lo Stato albertino.

Ora, questa situazione è capovolta dal riconoscimento della regione come ente organizzatore dell'economia e dello sviluppo programmato del Paese, non aggiungendosi agli enti esistenti o sommando il proprio personale a quello, malamente retribuito, già in funzione negli organismi locali, ma fungendo, con pochissimi tecnici di altissimo livello, da centrale propulsiva, da motore, da spinta, perchè la macchina amministrativa e politica funzioni, da deterrente, se così si vuole, della nuova vita della patria italiana.

Onorevoli senatori, l'esame dei singoli articoli potrà offrirci la possibilità di un esame tecnico delle formule e delle dizioni usate e praticate, perchè la normativa sia la più rispondente ad un linguaggio giuridico degno di tal nome. In questa occasione, in sede di discussione generale, dovevamo confermare il nostro preciso e non equivoco volere politico, del resto chiaramente indicato dal costituente, di conferire al po-

polo sovrano la concreta possibilità di correggere gli inconvenienti di un sistema rappresentativo e partitocratico, come abbiamo detto, eccessivamente centralizzato e verticizzato, in tal guisa invitando il Parlamento, che, come disse il presidente Ruini all'Assemblea costituente, « non è il solo organo sovrano, essendo la sua sovranità mediata, giacchè il vero sovrano è il popolo », a discutere proposte di legge presentate da gruppi di elettori od a decidere direttamente l'abrogazione di leggi, o a perfezionare, con la propria definitiva sanzione, leggi costituzionali che le Assemblee parlamentari abbiano approvato con la maggioranza assoluta, così verificando, sia pure in relazione a casi singoli e concreti, la rappresentatività della maggioranza parlamentare.

Sorgono, a questo punto, alcuni problemi che sollecitamente indico: e, cioè, la necessità di urgenti modifiche delle norme regolamentari dei due rami del Parlamento, sia per consentire la rapida discussione delle proposte di legge d'iniziativa popolare, anche con carattere di priorità nei confronti di altri progetti di diversa origine (Parlamento o Governo) esistenti sulle medesime materie, sia, eventualmente, per svincolare le proposte di legge di iniziativa popolare dalla caducazione connessa allo scadere della legislatura, lasciando in tal modo il Parlamento, sull'impegno, che gli è proprio, di valutazione globale delle esigenze comunitarie, giudice del momento in cui realizzare nuove discipline legislative. L'altro punto concerne la necessità di colmare i vuoti legislativi, che certamente si creeranno con l'abrogazione di leggi ordinarie a norma dell'articolo 75, sia realizzando detta opera, almeno in settori delicati e importanti, attraverso decreti-legge regolanti la disciplina dei rapporti o del comportamento umano, oggetto della norma abrogata, sia non impedendo al Parlamento, organo preposto alla normale produzione legislativa quale strumento democratico di civile promozione, l'approvazione in momento successivo delle medesime leggi, già abrogate con *referendum* popolare, poichè le manifestazioni del diritto sono legate alla contingenza politica e sociale ed hanno inalienabile carattere pratico, eventualmente condizionando tale ripristino ad una numericamente qualificata, maggioranza parlamentare.

Concludendo, ritengo di poter affermare che il *referendum* consentirà certamente il perfezionamento del nostro sistema costituzionale e favorirà la più responsabile e la più diretta partecipazione popolare all'organizzazione civile del Paese. Per questo diamo il nostro voto favorevole con l'auspicio che questo istituto possa consentire più alti gradi di giuridica civiltà nel nostro Paese. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Chiariello. Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, mi sia consentito in quest'Aula, pressochè deserta (ciò che dimostra l'indifferenza del Senato per questi problemi, se non al contrario l'interesse a ridurre le discussioni al minimo) di fare con molta modestia alcune considerazioni sul *referendum*.

Il disegno di legge è articolato in tre sezioni: 1) *referendum* previsto dall'articolo 138 della Costituzione; 2) *referendum* cosiddetto abrogativo previsto dall'articolo 75 della Costituzione; 3) *referendum* per la modificazione territoriale delle regioni.

I precedenti dell'attuale disegno sono: nella prima legislatura fu approvato dal Senato il 14 ottobre 1952 un disegno di legge (Governo De Gasperi) che decadde per fine legislatura; nella seconda legislatura furono presentate proposte di legge di iniziativa parlamentare (onorevole Luzzatto, senatore Agostino); nella terza legislatura, oltre a due proposte di iniziativa parlamentare (onorevole Resta, onorevole Luzzatto), fu presentato un disegno di legge (Governo Fanfani), approvato il 28 gennaio 1960 dalla Camera, e però poi decaduto per fine legislatura; nella quarta legislatura, fu presentato un disegno di legge (Governo Moro) (doc. 1663 della Camera dei deputati) (relatore di maggioranza Martuscelli; relatore di minoranza Bozzi), decaduto.

L'articolo 75 della Costituzione prevede il cosiddetto *referendum* abrogativo, ne fissa i principali limiti e condizioni, e all'ultimo comma rinvia alla legge la determinazione delle modalità di esecuzione. Il disegno dedica, come si è detto, a questa forma di *referendum* la seconda sezione (articoli 27-40), che disciplina, di seguito, le modalità per la raccolta delle firme e le relative garanzie; i limiti di tempo nell'ambito dei quali può essere depositata la richiesta di *referendum* (non meno di un anno dalla scadenza di una delle Camere e non meno di un anno dopo la convocazione dei comizi elettorali per la rielezione, termini ridotti entrambi a sei mesi dalla Commissione referente); i periodi dell'anno in cui può essere depositata la richiesta; le modalità di controllo da parte della Corte costituzionale; le modalità di votazione; la forma di promulgazione, eccetera.

Il principale, se non unico, argomento a favore del disegno di legge, anche per la parte che riguarda il *referendum* abrogativo, è rappresentato dall'asserita necessità di dare applicazione a una norma costituzionale. Sul punto restano, peraltro, pienamente valide le repliche dell'onorevole Bozzi, nella sua relazione di minoranza al disegno Moro. Si potrebbe forse soggiungere che, poichè vi sono anche altre norme costituzionali cui non è stato dato ancora modo di essere applicate, quel dovere si risolve, in buona sostanza, in una scelta politica di priorità. E in questo senso sarebbe quanto meno opportuno sperimentare le altre proposte forme di *referendum* prima di dare corso a quella in esame che, fra tutte, indubbiamente offre i maggiori motivi di perplessità.

Tra gli studiosi del fenomeno costituzionale soltanto una minoranza è decisamente a favore dell'istituto del *referendum* abrogativo. Si parla in questo senso, ma genericamente, di « espressione della sovranità popolare come effettiva spettanza in atto della suprema potestà di governo al popolo », cioè di « pienezza e concretezza del principio della sovranità popolare » (Crisafulli).

Ma più specificamente si afferma anche, innanzi tutto, che il *referendum* avrebbe lo scopo di correggere i difetti della legislazione per una via esente dalle influenze degli interessi particolari.

Per contro va osservato che un siffatto strumento mal si adegua a un sistema nell'ambito del quale per forza di cose, se si prescinde dalle scelte di fondo, la funzione legislativa tende a trasferirsi dal Parlamento al Governo. In altri termini, in vista delle esigenze dell'organizzazione moderna dello Stato, è il Governo che si trova in genere a cogliere in guisa più immediata, attraverso la sicura esperienza di fatto della propria organizzazione amministrativa dipendente, la necessità di nuove normative di settore. E questo spiega come, a parte casi di eccessi patologici, debba normalmente essere il Governo a proporre al Parlamento nuove leggi e siano in minoranza i casi di iniziative parlamentari. Appunto in un siffatto quadro non può inserirsi con attualità logica e con sufficiente giustificazione uno strumento il quale tenda a superare non solamente questa sempre più necessaria fase « governativa » della legislazione, ma anche quella naturale, cioè parlamentare, per rimettere direttamente al popolo di legiferare non su scelte di fondo, ma anche su argomenti di settore e di limitato e parziale interesse.

D'altra parte, l'esperienza di diritto comparato dimostra come solo molto problematicamente si possa credere che il *referendum* sia in grado di soddisfare quella esigenza di adeguamento, di correzione dei difetti della legislazione. L'esempio che generalmente si riporta, per i successi che sembra aver avuto l'istituto nell'applicazione che ne è stata fatta, è quello del *referendum* svizzero. La realtà è però molto meno incoraggiante di quanto sembri a prima vista; e pure occorre tener debito conto della particolare maturità politica di quel popolo, della relativa esiguità numerica della popolazione, della sostanziale comunità di interessi che supera, cioè, e se non annulla di molto riduce, il rilievo delle differenze linguistiche e di origine delle varie popolazioni svizzere. Tuttavia si citano due noti esempi, per dimostrare come il *referendum* non sia stato affatto, in quel sistema, un efficiente strumento di correzione

e adeguamento della legislazione. Con due *referendum*, rispettivamente del 1882 e del 1890, fu respinta la proposta di introdurre la vaccinazione obbligatoria e l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, nonostante la allora già sentita importanza sociale delle due iniziative. E in numerosi *referendum* successivi riguardanti materie di non minore interesse la risposta negativa dette la maggioranza dei risultati (precisamente, fino al 1916, 19 no su 28 *referendum*).

Questo porta a spostare l'attenzione su un altro degli argomenti che vengono addotti a favore dell'introduzione del *referendum* abrogativo. Si dice, in altri termini, che, rimettendo direttamente al popolo la potestà legislativa, si coltiva un sicuro strumento di educazione politica e civica. Gli esempi già addotti sembrano dimostrare il contrario.

Vi è una ragione di fondo, per l'appunto in senso contrario, ed è che il popolo prova generalmente scarso interesse per il *referendum*. Ciò è dimostrato dall'esperienza fatta presso altri ordinamenti, dove il numero dei votanti risulta in genere sempre inferiore nei *referendum* rispetto alle normali elezioni, ed altresì tende ad ulteriormente diminuire dopo le prime esperienze seguite all'introduzione dell'istituto. In Svizzera si segnala fra votanti ai *referendum* e votanti alle normali elezioni sempre uno scarto a favore dei secondi dal 10 al 20 per cento. In Francia, se si prescinde dal *referendum* di cui all'articolo 11 della Costituzione del 1958, che è, per ragioni evidenti e note, un fenomeno del tutto *extra ordinem*, l'istituto, nella normalità delle sue applicazioni, non ha mai incontrato un notevole interesse. In alcuni *referendum* proposti fra il 1945 e il 1946, il massimo dei votanti fu appena dell'81,85 per cento, ma si verificò anche un minimo del 68,72 per cento.

La spiegazione del fenomeno è chiara. L'elettore medio vota, con larga partecipazione, quando si tratta di nominare i propri rappresentanti in Parlamento, perchè sente, con viva immediatezza, di poter così influire, più o meno, sulle scelte fondamentali della vita dello Stato. In sede di *referendum* l'elettore vota soltanto se sia o si senta direttamente interessato alla legge sottoposta a *referendum*. Se appena questa legge esca al di fuori della sfera di appartenenza sociale, professionale, ambientale di un dato elettore, questo è portato ad astenersi, a disinteressarsi, eventualmente perdendo di vista anche i possibili, anzi generalmente immancabili, riflessi indiretti sulla propria sfera dell'abrogazione di una data legge.

Questo apre il discorso su una serie di altre considerazioni, le quali possono enunciarsi con il dubbio sulla fedeltà dei risultati concretamente conseguiti attraverso il *referendum* rispetto alla reale volontà del popolo. In sostanza quest'istituto, che dovrebbe avere come propria mira quella di esprimere con la maggiore schiettezza e immediatezza possibile la volontà del popolo, sottraendola allo schermo, spesso deformatore, del Parlamento, finisce quasi sempre, per la distratta partecipazione o per l'astensione della maggioranza degli elettori, e per l'interessata partecipazione di una minoranza, col deformare la realtà sociale, col riprodurre infedelmente la volontà popolare.

Generalmente una legge non può essere abrogata, senza che ciò più o meno direttamente e immediatamente si rifletta sul sistema del quale la legge venuta meno faceva parte. Il *referendum* abrogativo, per evidenti esigenze tecniche, per la necessità cioè che esso sia formulato in modo da implicare un « no » e un « si », non può sempre tener conto dei collegamenti fra la legge oggetto della prova e le altre disposizioni facenti parte di quel sistema. L'enucleazione da questo sistema di una certa legge o di una certa disposizione, per la sua sottoposizione a *referendum*, costituisce appunto una delle premesse a quel fenomeno di astensionismo di cui si è detto, proprio perchè è un procedimento che tende a delimitare falsamente i termini di interessi facenti capo alla legge da abrogare; inoltre sollecita il disinteresse del corpo elettorale anche per un'altra ragione, vale a dire perchè questo è solitamente abituato a una propaganda

elettorale su temi generali e di fondo e infine incoraggia una propaganda elettorale infida da parte di chi abbia interesse a mettere in evidenza dati, profili ed aspetti della legge che si vuole abrogare e a tacerne altri o viceversa. È stato rilevato che il *referendum* « sarebbe non uno strumento di democrazia, ma uno strumento che distrugge quella funzione di decantazione e mediazione politica che, bene o male, oggi ancora compiono i partiti democratici e i loro gruppi parlamentari. A chi, ripetiamo, vuol distruggere la democrazia, si darebbe così il modo di scatenarne i riflessi meno controllabili, di provocarne l'azione non sui grandi motivi di indirizzo generale che ne sono l'oggetto legittimo, ma su quelle questioni legislative specifiche che anche nel più libero dei regimi devono essere affidate a chi ha il modo di approfondirle e di deciderle a mente fredda e a ragion veduta » (Malagodi sul progetto di legge sul *referendum*, da un articolo sulla rivista « Oggi » del giugno 1960 riportato poi in « Amministrazione italiana », anno 1960, pagine 596 e seguenti).

Ma prima di tutto ciò occorre considerare quelle che sono definite le difficoltà, per dir così, tecniche del sistema. La necessità di condensare il problema di abrogazione in un « sì » o in un « no » rende notevolmente perplessi i votanti, e in genere li induce verso la risposta negativa. L'elettore il quale non trovi nella rigida alternativa impostagli il modo di rispecchiare il senso della propria volontà, preferisce lasciare le cose come stanno, e vota per il « no ». Un esempio ben noto è quello del *referendum* indetto in Germania nel 1926 ai fini dell'approvazione di una legge di espropriazione, senza indennizzo, dei beni della ex casa imperiale. Il *referendum*, per il calcolo dei voti negativi e delle rilevantissime astensioni, risultò contrario al provvedimento. Ma una indagine successiva accertò che il corpo elettorale tedesco non era affatto contrario all'espropriazione di quei beni, ed era soltanto incerto sull'opportunità di negare un qualsivoglia, sia pure parziale, indennizzo. E, appunto perchè questa possibilità non era nell'alternativa posta con il *referendum*, il risultato del medesimo fu negativo, con la conseguenza che la ex casa imperiale tedesca rimase in proprietà di una incalcolabile fortuna.

All'incirca sulla stessa linea logica si avverte una ulteriore difficoltà tecnica nella impossibilità o quasi di condensare in una sola domanda o in una sola brevissima serie di domande, poste in maniera da implicare come risposta soltanto un sì o un no, l'intero problema legislativo che si pone al corpo elettorale con il *referendum*, in tutte le sue sfumature e soprattutto in ogni sua ulteriore implicazione. Uno scrittore inglese, il Muir, considerò, per una ipotesi di scuola, la possibilità di indire questo *referendum*: « Siete favorevoli o no a concedere all'India uno statuto di dominio? ». E osservò come non sarebbe stata possibile una consapevole risposta degli elettori senza la preventiva replica dei medesimi: « Che cosa intendete per statuto di dominio? In quali modi intendete concederlo? Con quali forme? », e così via. Questi difetti tecnici non sono affatto ovviati, anzi sono evidentemente aggravati, nel caso di *referendum* soltanto abrogativo, soprattutto se — come si propone nel disegno di legge in esame, all'articolo 27 — il quesito deve essere espresso con formula rigida: « Volete che sia abrogata la legge, eccetera »? L'abrogazione implica sempre, in ogni caso, una innovazione nell'ordine legislativo preesistente, un mutamento della precedente disciplina in ordine a un dato oggetto. Il legislatore popolare vuole sapere, nel momento in cui dice « sì » oppure « no » al quesito, quali siano i riflessi, le conseguenze della sua decisione; ed è ciò appunto quello che sfugge nella meccanica alternativa su cui necessariamente deve fondarsi l'istituto del *referendum*.

Il terzo argomento a favore dell'istituto del *referendum* è costituito, nelle opinioni dei sostenitori, da ciò: che sarebbe questo il modo più efficace di tornare ad una concezione più pura della democrazia, di accostare veramente il popolo al governo della cosa pubblica, di riavvicinare — come si usa dire — il Paese reale al Paese legale, in una parola di superare il diaframma fra popolo e Stato, costituito dai

partiti. A ciò è agevole replicare, in parte utilizzando le precedenti osservazioni, specie col rilievo che siffatti obiettivi possono forse conseguirsi in una diversa condizione generale, vale a dire in presenza di una comunità sociale di modeste dimensioni, caratterizzata da esigenze più o meno fondamentalmente affini, non divisa da squilibri ambientali, sociali, eccetera. E già si può dire che la esperienza di un Paese come la Svizzera, dove tali condizioni sembrano ricorrere tutte, non sia la più positiva e incoraggiante.

In una situazione del tutto opposta, come quella italiana, dove si riscontra una comunità sociale di dimensioni ben più notevoli, e dove permangono squilibri di vario genere, non ultimo quello rappresentato da differenti gradi di maturità civica e politica nei vari settori della popolazione e nelle varie zone del Paese, è del tutto fuori della realtà sperare che il popolo possa accostarsi al reggimento della cosa pubblica, anche solo occasionalmente, senza dover ricorrere alla necessaria mediazione dei partiti, dei sindacati, e così via.

Premesso ciò, è evidente che i difetti del sistema fondato sul *referendum*, come finora descritti, tendono ad acuirsi sensibilmente e spesso in maniera addirittura decisiva. In una situazione del genere di quella appena tratteggiata, è evidente che le masse popolari sono indotte ad operare le proprie scelte secondo le direttive dei partiti, ovvero, nella parte in cui si sottraggono alla influenza di questi, ad assumere una posizione agnostica. I partiti, d'altra parte, sono oggi forniti di non pochi strumenti di persuasione propagandistica, e sono perciò in grado di condizionare le scelte delle masse popolari, indirizzandole verso gli obiettivi loro più graditi.

In siffatte condizioni è chiaro che l'esito del *referendum* è sostanzialmente destinato a risolversi a favore del partito ovvero dei partiti di massa meglio organizzati, in migliori condizioni perciò di far presa sul corpo elettorale, a risolversi quindi secondo una scelta che non è del popolo, ma è imposta al popolo. Ciò sia che il *referendum* concerna un provvedimento legislativo a sfondo essenzialmente politico, sia che si tratti di risolvere, invece, soltanto una questione di tecnica legislativa, con il prevedibile e non poco grave effetto, in questo secondo caso, che anche la questione di tecnica legislativa sarà risolta secondo le prevalenti influenze politiche e sarà falsata rispetto alle ispirazioni originarie. Opererà cioè non la considerazione schietta delle esigenze proprie e naturali della questione, ma il proposito di affermazione da parte di una certa corrente politica del proprio prestigio, l'intento di un partito di « contare » i propri aderenti e simpatizzanti, lo scopo, per un partito di opposizione, di mettere in difficoltà il partito o i partiti al Governo, e così via.

Una ultima considerazione è suggerita dalle proposte disposizioni del disegno che limitano i tempi di proposizione dei *referendum*. Si avverte cioè nel disegno di legge la preoccupazione di ridurre gli effetti negativi, quali sono stati esposti, della introduzione di siffatto strumento nel nostro sistema legislativo. Siffatte disposizioni sono, però, un controsenso, perchè, una volta riconosciuto al popolo il potere di determinare direttamente le leggi che, almeno occasionalmente, possono essere soggette a *referendum*, ne dovrebbe conseguire che nessuna limitazione di tempo sia frapponibile a quel potere. In altri termini non è giusto che si precluda al popolo di dire la sua solo quando ciò possa determinare difficoltà al sistema parlamentare.

Onorevoli colleghi, ho creduto di buttar giù alcune modeste considerazioni nei cui confronti forse mi si vorrà perdonare la mancanza di un rigorismo dottrinario di cui sono sprovvisto; ma vi sono elementi di buon senso che non vanno trascurati perchè sono essenzialmente politici e vanno valutati alla stregua della situazione politica attuale.

Con il *referendum* abrogativo noi facciamo un altro salto nel buio sulla china pericolosa di slittamento su cui stiamo scivolando, per la qual cosa noi liberali lanciamo ancora una volta alla classe responsabile un grido di allarme.

Si è pensato alle regioni quando si è creduto di poter dare un primo colpo alla traballante impalcatura statale; si ricorre oggi al *referendum* abrogativo per dare un secondo colpo. Si è pensato forse all'articolo 39 sulla regolamentazione giuridica dei sindacati e sui contratti collettivi di lavoro? Si è pensato forse all'articolo 40 sulla regolamentazione dello sciopero, quando assistiamo al fatto che tutta la Nazione è serrata alla gola da una immane ondata di scioperi che paralizza tutta quella meravigliosa attività che ad onta di tutto si sprigiona da questa nostra Italia e che ha raggiunto Palazzo Chigi, i Ministeri e il Parlamento? Si è pensato forse all'articolo 46 che regola la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende? No, ma si pensa ai due problemi, quello delle regioni e quello del *referendum* a cui per tanti anni erano recisamente contrari proprio quei partiti che ora ne sono i più validi paladini.

Al tempo dell'Assemblea costituente il socialista Targetti definì il *referendum* una « norma che rende la legislazione così mutevole, così instabile, che sarebbe come costruirla sulla sabbia mobile ». Più drastico fu il comunista onorevole Fausto Gullo, che si espresse in termini estremamente duri e che arrivò a dire che col *referendum* si darebbe ad una minoranza faziosa la possibilità di valersi di questa procedura per attentare al principio della certezza, della sicurezza delle leggi, che deve essere alla base di ogni legislazione.

Oggi si dice da parte dei relatori che con l'attuazione di tali norme si va incontro ad una più cosciente, democratica e attiva partecipazione del popolo alla vita pubblica. Eppure non erano di questo parere nel 1959 i democristiani migliori — Russo Spena, Cossiga — che si esprimevano ben diversamente e le cui gravi dichiarazioni sono consacrate negli atti parlamentari.

Onorevoli colleghi, la dottrina giuridica con cui mi sono sforzato in modestia ed umiltà di evidenziare i punti essenziali del problema, ma soprattutto il buon senso politico e la valutazione reale della situazione obiettiva del Paese, mi impongono di insistere su questo nuovo pericolo che incombe sulla vita politica italiana: nello stato di agitazione politica in cui viviamo, nella esasperazione di odii, con intere istituzioni democratiche occupate o rese inattive dai moti di piazza, questo disegno di legge aggiunge un altro pericoloso elemento di disordine.

Noi liberali abbiamo fatto il nostro dovere a denunziarlo; starà ai partiti della maggioranza di oggi assumersi le proprie responsabilità. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,05*).

DOTT. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari